

STUDIO MORINA

di Tonino Morina

"Esperto Fiscale del Sole 24 Ore di Milano"

Via Vittorio Emanuele, 32 - 96015 - Francofonte (SR)
Tel. 095 /948840 - Fax 095 2937284 - telefonino 393 8285211




Convegno fiscale

**Ordine dottori commercialisti
ed esperti contabili di Messina**



Messina, 21 giugno 2019



STUDIO MORINA

di Tonino Morina

“Esperto Fiscale del Sole 24 Ore di Milano”

Via Vittorio Emanuele, 32 - 96015 - Francofonte (SR)

Tel. 095 /948840 - Fax 095 2937284 - telefonino 393 8285211



Convegno fiscale

***Ordine dottori commercialisti
ed esperti contabili di Messina***

***ISA indici sintetici di affidabilità fiscale
Proroghe versamenti redditi 2019***

Messina, 21 giugno 2019

The background features a dark grey grid. A white line graph with several peaks and troughs is overlaid on the grid. Below the graph, there are two white-outlined rectangular bars of different heights. The bottom right corner of the page is a white triangle that contains the text and logo.

INDICE
SINTETICO
DI AFFIDABILITÀ

sose 



**INDICE SINTETICO
DI AFFIDABILITÀ FISCALE**



1	Premessa	4
2	La nuova metodologia.....	7
2.1	LE PRINCIPALI NOVITÀ	8
	DEFINIZIONE DEL CAMPIONE E MODELLI DI BUSINESS	8
	AMBITO TEMPORALE.....	10
	STIMA DI UNA REGRESSIONE UNICA E DI PIÙ BASI IMPONIBILI	11
	SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ	13
2.2	LE FASI DI COSTRUZIONE IN SINTESI	14
3	Il sistema di Indicatori elementari.....	15
3.1	GLI INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ.....	16
3.2	GLI INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIE	17
4	L'indice sintetico di affidabilità.....	18
5	Il sistema premiale	20
6	Il dialogo con il contribuente	21
6.1	IL CASSETTO FISCALE E I SERVIZI INFORMATIVI.....	22
6.2	PROGETTO PORTALE PMI CLICK.....	26
7	Analisi note aggiuntive.....	27
8	Lavori in corso.....	28
9	Conclusioni.....	29



1 PREMESSA

Nel recente passato, attraverso diverse mozioni, in modo univoco il Parlamento si è fatto interprete del pensiero comune espresso dalle parti sociali di pervenire entro breve al superamento degli studi di settore e dei parametri quali strumenti di accertamento ritenuti non più idonei nell'attuale contesto economico.

In particolare, è stata sollecitata una radicale riforma del sistema degli studi di settore e dei parametri mediante sostituzione degli stessi *“con sistemi di controllo che incentivino una compliance preventiva tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, anche attraverso la predisposizione di strumenti informatici gratuiti che consentano agli esercenti di confrontare in tempo reale l'andamento economico e finanziario delle proprie attività, a comprendere le cause di eventuali scostamenti e porvi rimedio, ove necessario senza attendere i termini previsti per i dichiarativi fiscali”*.¹

Nel medesimo contesto vanno inquadrare le indicazioni contenute in atti d'indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze, orientate a guidare il processo di riforma degli studi di settore per *“renderli maggiormente efficaci e massimizzare l'attendibilità delle stime, assicurandone al contempo la semplificazione anche attraverso la riduzione del loro numero”*.²

I parametri e gli studi di settore interessano una platea di oltre 4 milioni di soggetti esercenti, attività di impresa e di lavoro autonomo, e sono stati introdotti nell'ordinamento giuridico italiano a partire, rispettivamente, dai periodi di imposta 1995 e 1998.³

Con l'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, il legislatore ha introdotto una prima disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (completata dalla successiva legge n. 96 del 2017), la cui attuazione consente il graduale superamento degli studi di settore e dei parametri.

¹ Attraverso diverse mozioni in particolare (Scuvera n. 1-00751; Fedriga n. 1-00607 e Pesco n. 1-00709).

² Ministero dell'Economia e delle finanze “Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2016-2018”.

³ Con lo strumento degli studi di settore si era inteso superare, per le attività per le quali gli stessi risultavano elaborabili, i parametri contabili previsti dalla legge n. 549 del 1995. In realtà tale superamento è stato parziale per cui fino ad oggi i due strumenti coesistono nel nostro ordinamento.



Le nuove disposizioni si collocano all'interno della più complessa e articolata riforma fiscale avviata negli ultimi anni, tesa a delineare un nuovo sistema di relazioni tra fisco e contribuenti incentivando la tax compliance, la trasparenza, il dialogo.


Il sistema degli indici sintetici di affidabilità offre, infatti, una risposta adeguata all'istanza di favorire la compliance nei confronti dei contribuenti più virtuosi e a perseguire più attentamente l'equità distributiva attraverso il contrasto a condotte non virtuose, distorsive della concorrenza e delle regole di mercato.

In tal senso, l'intero sistema è orientato, in coerenza con le raccomandazioni delle principali istituzioni internazionali (Ocse, FMI), all'introduzione di misure tese a rendere il sistema fiscale più neutrale anche al fine di migliorare l'efficienza economica.


In sintesi, non si intende sopperire, con meri aggiustamenti procedurali, alle carenze del sistema studi di settore nel suo complesso ma si vuole avviare un profondo mutamento nella relazione tra fisco e contribuente in armonia con il principio di attuazione di leale collaborazione fiscale espresso dallo statuto del contribuente e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea.


In sostanza, mentre il sistema degli studi di settore era imperniato sulla stima di un livello "congruo" di ricavi e sulla conseguente possibilità per il fisco di effettuare accertamenti presuntivi in caso di ricavi dichiarati inferiori a quanto stimato, il nuovo sistema dell'indicatore sintetico di affidabilità tiene conto di una pluralità di indicatori elementari riferiti non solo agli imponibili dichiarati ma anche a indicatori di coerenza o di anomalia riferiti all'attività economica, e soprattutto consente ai contribuenti più affidabili di accedere al regime della premialità, che comporta periodi di accertamento più brevi, l'esclusione da accertamenti sintetici e presuntivi, procedure più rapide per i rimborsi IVA.

Si passa da una logica repressiva a una logica premiale. Ciò è in sintonia con la più ampia strategia di miglioramento del rapporto tra fisco e contribuente, volta ad accentuare la prevenzione ex-ante rispetto alla repressione ex-post. Questa strategia si è concretata, in attuazione della delega fiscale (legge n. 23/2014), in vari provvedimenti volti a migliorare la certezza del rapporto col fisco, in particolare la revisione degli interpelli, dell'abuso del diritto, delle sanzioni penali e amministrative, del contenzioso, e nell'istituto della "*cooperative compliance*" per i contribuenti di maggiori



dimensioni. Gli indicatori di affidabilità completano lo spettro delle iniziative sul fronte delle imprese medio-piccole.





2 LA NUOVA METODOLOGIA

Il progetto di elaborazione ed applicazione dei nuovi Indici di affidabilità fiscale (ISA) presenta importanti novità metodologiche nell'analisi dei comportamenti dei contribuenti, con l'obiettivo di definirne il grado (o livello) di affidabilità fiscale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

L'impianto metodologico mantiene l'ispirazione di fondo del processo di elaborazione degli studi di settore in un contesto di compliance, dando però vita ad un prodotto completamente nuovo: attraverso un processo dialogato con i rappresentanti delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali si vuole da un lato cogliere in maniera più precisa la capacità produttiva delle imprese e dei professionisti, dall'altro costruire un prodotto con una filosofia applicativa radicalmente diversa dalla precedente.

SEMPLIFICAZIONE



La semplificazione del modello dati prevede la riduzione delle informazioni richieste al contribuente.

INTEGRAZIONI DATI



I dati necessari per la realizzazione e l'applicazione degli Indici potranno essere acquisiti dall'Anagrafe tributaria e da banche dati di altre Istituzioni e saranno anche messi a disposizione dei contribuenti.

AGGIORNAMENTO




I nuovi Indici saranno revisionati ogni due anni e terranno conto di situazioni di natura straordinaria anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali.



2.1 LE PRINCIPALI NOVITÀ

Il percorso metodologico di costruzione degli Indici sintetici di affidabilità presenta diverse novità introdotte con l'obiettivo generale di ottenere delle stime più aderenti alla realtà economica del paese.



DEFINIZIONE DEL CAMPIONE E MODELLI DI BUSINESS

I soggetti sono distinti in gruppi omogenei (cluster) non in base a caratteristiche strutturali similari ma in base ai fattori che denotano e definiscono il **modello organizzativo** (con un evidente apporto in termini di semplificazione nei dati e nelle informazioni richieste).

Questo nuovo approccio migliora le definizioni di cluster di imprese che fino ad ora si spingevano ad individuare specificità a livello di prodotto/servizio e/o di fasi di lavorazioni non sempre giustificata da una reale differenza in termini di valore creato.

Il nuovo metodo è basato sull'individuazione dei Modelli di Business i quali rappresentano la struttura della Catena del Valore alla base del processo di produzione del bene o del servizio e sono



espressione delle differenze fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni delle funzioni operative di impresa (produzione, logistica, commerciale).

Il concetto di “modello di business” riveste un ruolo centrale per due motivi principali: è ben radicato nell’analisi economica (specialmente negli studi manageriali) almeno a partire dalla metà degli anni novanta ed è altamente rappresentativo delle modalità con cui un’impresa – a qualsiasi settore di attività appartenga – opera sul mercato⁴.

Le determinanti fondamentali del Valore sono analizzate in base ad una stessa “griglia” utilizzata per tutti i macrosettori economici e articolata in quattro aree:



Tale schema consente di individuare il “metamodello” a livello di settore, ovvero la struttura fondamentale dei fattori economico-gestionali da cui dipende la generazione del Valore di un’impresa, le cui diverse combinazioni danno origine a differenti modelli di business.

Tale metodo presenta i seguenti vantaggi:

- a) si basa su fondamenti teorici consolidati e ben rintracciabili nella letteratura scientifica;
- b) introduce un approccio di analisi uniforme e standardizzabile;
- c) adotta un criterio di rappresentazione (il modello di business) del modo di operare dell’impresa secondo il quale la specializzazione produttiva non richiede generalmente di essere declinata nel dettaglio delle singole specializzazioni, se non quando esse non comportano strutture differenti nella Catena del Valore interna. Per questa via, si riduce così, anche la numerosità dei gruppi di impresa con cui viene rappresentata la realtà del settore.

⁴ Amit e Zott (2009), Osterwalder et al. (2005), Morris et al. (2005), Al Debei e Avison (2010) Teece (2010)



AMBITO TEMPORALE

Con riferimento all'ambito temporale di osservazione e di analisi, è stato ritenuto adeguato un arco temporale di **9 periodi d'imposta** al fine di poter ricomprendere, per il primo anno di applicazione, anche il 2008, anno non influenzato dalla crisi economica. La scelta di un ampio arco temporale di comparazione comporta il superamento delle attuali regressioni "Cross Section" (riferite ad un singolo periodo d'imposta) in favore di modelli di regressione basati su c.d. "**dati Panel**", ovvero dati ed informazioni relativi a soggetti esistenti in alcuni o in tutti i periodi d'imposta considerati (Panel non bilanciato).

La scelta adottata comporta, pertanto, che i soggetti presenti almeno un anno nel periodo di osservazione, siano inclusi nel campione ancorché gli stessi abbiano cessato l'attività prima dell'ultimo anno considerato.

I dati Panel consentono, inoltre, di cogliere fenomeni congiunturali che possono aver influito nei diversi periodi e di effettuare stime più consistenti del grado di efficienza produttiva del singolo contribuente esaminato. Ciò permette di incorporare direttamente nell'analisi gli **effetti del ciclo economico**. In tal senso, vi è una importante innovazione della procedura, in quanto non si renderà più necessario individuare "a posteriori" specifici correttivi di natura congiunturale al fine di rimodulare, in chiave dinamica, le risultanze, come avveniva per gli studi di settore.


DATI PANEL

contengono più informazioni, più variabilità e dunque meno collinearità tra le variabili e producono stime più efficienti, più precise dei parametri

consentono di identificare effetti che non sono individuabili nei dati sezionali

consentono di studiare la dinamica delle relazioni nel tempo

permettono di controllare l'effetto delle specificità individuali: cioè di variabili costanti nel tempo (eterogeneità individuale) non osservate (per le quali non sono disponibili i dati)



STIMA DI UNA REGRESSIONE UNICA E DI PIÙ BASI IMPONIBILI

Altra specificità del nuovo modello rispetto agli studi di settore è che la stima viene operata sulla base di dati ed informazioni relativi non più ai contribuenti compresi all'interno di ciascun gruppo omogeneo (modello di business) ma a tutti i contribuenti selezionati all'interno dello studio, una volta stimate le probabilità di appartenenza di ciascun contribuente ai diversi modelli organizzativi di business.

L'analisi viene estesa, infatti, a diverse basi imponibili valutando non solo il grado di affidabilità dei ricavi, come in passato, ma anche del valore aggiunto: entrambe le variabili sono normalizzate in funzione del numero complessivo degli addetti.

Sotto il profilo metodologico la variabile dipendente, così costruita, conferisce verosimilmente maggiore stabilità alla funzione di stima, riducendo l'effetto di variabilità dei costi legati alla formazione del valore aggiunto.

La funzione di stima del valore aggiunto per addetto evidenzia anche un diverso approccio metodologico: si è utilizzato, alla base, un modello microeconomico (del tipo **Cobb-Douglas**) stimato nei logaritmi. Non più una funzione di regressione lineare semplice quindi, ma una regressione lineare calcolata su scala logaritmica.

La trasformazione delle variabili in logaritmi comporta un vantaggio in termini di migliore interpretazione dei coefficienti.

REGRESSIONE LINEARE



se il coefficiente di regressione del costo del venduto (CDV) è pari a 1,5 vuol dire che per 1 euro di costo del venduto in più accertato, il contribuente per essere congruo deve dichiarare almeno 1,5 euro in più di ricavi. Questo importo non varia in funzione della dimensione aziendale. Sia il piccolo che il grande operatore economico, nel caso indicato, per ogni euro di CDV devono dichiarare entrambi almeno 1,5 euro di ricavi.

FUNZIONE LOGARITMICA



al contrario, in una funzione logaritmica, se il coefficiente del CDV è pari a 1,5 vuol dire che per ogni 1% in più di CDV il contribuente deve dichiarare almeno un corrispondente incremento di ricavi pari a 1,5%.



La differenza, rispetto alla passata metodologia, è visibilmente orientata ad evitare, anche in un'ottica di migliore declinazione della pretesa fiscale nei confronti di soggetti di diversa dimensione, che chiedendo le stesse somme ad un soggetto piccolo e a un soggetto grande si finisca per penalizzare i soggetti meno dimensionati, con un costo del venduto verosimilmente più basso, favorendo, invece, un appiattimento dei ricavi e dei margini alla soglia di affidabilità per i soggetti più strutturati.

L'eventuale scostamento, rispetto al V.A. per addetto dichiarato, misurato in una scala di valori compresi tra 1 e 10, rivela il livello di affidabilità dello stesso margine dichiarato.



SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

EFFETTI INDIVIDUALI

- I **risultati sono personalizzati** per singolo contribuente sulla base degli effetti individuali calcolati con il nuovo modello di stima

STIMA DI PIÙ “BASI IMPONIBILI”

- Si stimano i **ricavi/compensi, il valore aggiunto e il reddito**

UNICA REGRESSIONE

- Non più una regressione per ogni cluster ma **un'unica regressione** in cui la **probabilità di appartenenza ai cluster è una delle variabili esplicative**

NUOVO MODELLO DI STIMA

- Stima dei ricavi/compensi e del **valore aggiunto per addetto** con utilizzo di una **funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas** in forma logaritmica: maggiore interpretabilità economica dei coefficienti stimati (elasticità) e migliore aderenza dei risultati alla realtà economica

INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA

- Finora utilizzati per la stima dei ricavi/compensi **diventano indicatori elementari per il calcolo del livello di affidabilità**

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ

- Rappresenta il **posizionamento** di ogni contribuente sulla base di una serie di indicatori elementari di affidabilità (su una scala da 1 a 10) e di anomalia (su una scala da 1 a 5)

SEMPLIFICAZIONE DEL MODELLO DATI

- **Riduzione delle informazioni** presenti nel modello dati

MODELLI ORGANIZZATIVI (CLUSTER)

- Nuova metodologia di **individuazione dei modelli organizzativi: tendenziale riduzione del numero, maggiore stabilità** nel tempo e **assegnazione più robusta** del contribuente al cluster

DATI PANEL

- Stima del modello di regressione su **dati panel (8 anni invece di 1)**, che contengono **più informazioni** e producono **stime più efficienti e più precise**


CICLO ECONOMICO


- Il nuovo modello di stima coglie l'andamento ciclico e quindi **non è più necessario predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (c.d. «correttivi crisi»)**



2.2 LE FASI DI COSTRUZIONE IN SINTESI

Le fasi metodologiche nelle quali si articola la nuova metodologia sono le seguenti:






3 IL SISTEMA DI INDICATORI ELEMENTARI


La stima complessiva del grado di affidabilità prevede, oltre alla stima del livello di ricavi, di valore aggiunto (e conseguentemente del reddito) anche una preventiva analisi di normalità-coerenza economica delle relazioni tra dati di natura contabile (si pensi alla gestione del magazzino, agli ammortamenti, agli accantonamenti o altre poste di natura straordinaria o finanziaria), e una verifica di correttezza degli elementi di carattere strutturale dichiarati nel modello degli SdS (si pensi ai dati relativi alla base occupazionale dichiarata o alla percentuale di energie lavorative impiegate nell'attività dal titolare, dai soci o altri collaboratori).

Il grado di affidabilità, nei casi citati può essere valutato sia attraverso il riscontro di normalità dei dati dichiarati sulla base di una idonea analisi di tipo economico aziendale, sia attraverso il confronto tra i dati dichiarati nello stesso modello degli studi rispetto ad omologhe fonti informative esterne. Tale riscontro può essere rilevato, cioè, attraverso la comparazione tra informazioni richieste contemporaneamente in diversi modelli di dichiarazione, ovvero, attraverso il confronto con altre banche dati esterne costituenti, più in generale, il sistema informativo della fiscalità. Si pensi per esemplificare alla base occupazionale dichiarata nel modello SDS e la stessa ritraibile da un confronto con il modello Uniemens (INPS).

In relazione all'obiettivo di cogliere il profilo fiscale del contribuente nella sua complessità è stato elaborato un set di indicatori di affidabilità differenziabili in due gruppi, rispettivamente:

- Indicatori relativi alle basi imponibili e alla gestione tipica dell'attività
- Indicatori di anomalia relativi a comportamenti non corretti o atipici per il gruppo o settore economico di appartenenza.





3.1 GLI INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ

Al primo gruppo appartengono gli indicatori elementari di affidabilità che riguardano:

- le stime dei ricavi e del valore aggiunto per addetto e del reddito;
- l'attendibilità di rapporti che esprimono aspetti della gestione tipica dell'attività;
- l'esito delle verifiche e/o degli accessi brevi subiti dal contribuente.

Il grado di affidabilità riguardante le stime ottenute viene espresso sulla base delle differenze calcolate rispetto al dato dichiarato.

In relazione ai rapporti che colgono aspetti della gestione tipica di impresa (ad es. la durata delle scorte e il decumulo delle stesse) la valutazione del grado di affidabilità dipende dal posizionamento del contribuente rispetto alle soglie individuate dall'analisi specifica.

Va posto in evidenza il ruolo dell'indicatore che misura la progressiva riduzione delle rimanenze finali cumulate - anche a causa dell'inventario provocato dal perdurare della crisi - teso a migliorare il profilo di affidabilità dei contribuenti che presentano una rotazione lenta del magazzino. La scelta di questo indicatore esprime in sé una funzione di accompagnamento alla definizione di un più affidabile quadro economico oltre che fiscale.

Per quel che riguarda gli accessi brevi, vengono evidenziati nel verbale gli elementi strutturali rilevati. Nel caso questi ultimi non corrispondano agli stessi dichiarati dal contribuente, si pensi nel caso della ristorazione al numero dei tavoli o al numero dei forni etc., si procede ad una riapplicazione dello studio e/o dell'ISA. Tale indicatore, esauendo i suoi effetti nella constatazione di eventuale disallineamento dei dati di natura strutturale dichiarati dal contribuente nel modello studi e quelli riscontrati in sede di accesso, non presenta particolari criticità sotto il profilo applicativo. Relativamente al periodo d'imposta in cui esso si verifica, si potrà modificare anche retroattivamente il profilo di affidabilità già riconosciuto al contribuente.

Nel verbale di verifica dove sono riportati direttamente i maggiori ricavi rilevati, l'analisi comporta una distribuzione in termini di scostamento tra i ricavi originariamente dichiarati (anche per adeguamento) e i ricavi rilevati in sede di verifica. In caso di maggiori ricavi rilevati rispetto ai ricavi dichiarati, al contribuente viene assegnato un voto di affidabilità




relativamente basso. Al contrario, in caso di esito negativo della verifica, allo stesso contribuente viene assegnato un voto positivo.

3.2 GLI INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIE

Al secondo gruppo appartengono, sia indicatori di grave incongruenza (riferibili a disallineamenti tra dati ed informazioni presenti in diversi modelli di dichiarazione ovvero emergenti dal confronto con banche dati esterne) sia indicatori riferibili a situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere atipico rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferiti.

Con riferimento a questi ultimi, è opportuno osservare che, trattandosi di anomalie di natura contabile e/o informazioni relative alla componente del lavoro prestato non in forma di lavoro dipendente (soci, collaboratori familiari etc.) è comunque possibile intervenire: in parte, modificando i dati contabili e strutturali, in modo da allinearli al grado di affidabilità richiesto dal modello, ove ritenuti non correttamente imputati; in parte, provvedendo mediante adeguamento al maggiore valore richiesto ai fini della stima di diverse basi imponibili con riflessi positivi “a cascata” su altri indicatori di affidabilità correlati ai diversi margini di redditività (Valore aggiunto, M.O.L., reddito operativo e reddito/perdita d’impresa). Trattandosi di indicatori elementari riferibili unicamente ad anomalie, ovvero a situazioni da considerare atipiche rispetto al settore economico di riferimento, il diverso grado di affidabilità fiscale viene misurato con un voto in scala ridotta **da 1 a 5**.



4 L'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ

L'Indice sintetico di Affidabilità rappresenta il posizionamento di ogni contribuente rispetto all'affidabilità dei suoi comportamenti fiscali.

È una media semplice degli indicatori elementari di affidabilità e anomalia e assume **un valore compreso da 1 a 10**.



L'indice sintetico può essere calcolato con riferimento a ciascuno dei periodi d'imposta considerati; in tal modo, è possibile verificare l'andamento della gestione nei diversi periodi.

Una visualizzazione degli indicatori elementari e dell'indice sintetico di affidabilità consente al contribuente, che presenta un grado di affidabilità eccessivamente basso nelle pregresse annualità, di modificare per tempo i propri comportamenti al fine di migliorare, appunto, il proprio profilo contabile e reddituale già in sede di dichiarazione dei redditi, in un contesto di premialità.



Il contribuente potrà, in sostanza, verificare il proprio grado di affidabilità riconosciuto fiscalmente e, nel caso lo ritenga corretto, rivisitare la propria contabilità nei limiti in cui questo è possibile (ad esempio relativamente alle scritture di integrazione e rettifica in sede di chiusura di bilancio) ovvero, di dichiarare un maggior valore per adeguamento al fine di incrementare direttamente le diverse base imponibili e acquisire un punteggio più alto. Schematicamente il progetto è finalizzato a:

- I. **permettere al contribuente di conoscere, in ottica di *compliance*, una valutazione del proprio grado di affidabilità nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, con riferimento ad anni pregressi, in modo da migliorare o adeguare il proprio profilo dichiarativo in sede di nuova dichiarazione dei redditi.**
- II. **prevedere nei casi di alto grado di affidabilità dell'indice sintetico riconosciuto in sede di compilazione del modello di dichiarazione, un meccanismo di premialità basato su uno o più livelli, in modo da assicurare un più sereno e proficuo rapporto tra il contribuente ritenuto meritevole di premio e l'Amministrazione finanziaria.**



INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ

RAPPRESENTA IL POSIZIONAMENTO DI OGNI CONTRIBUENTE RISPETTO ALL'AFFIDABILITÀ DEI SUOI COMPORTAMENTI FISCALI.

IL VALORE DELL'INDICE SINTETICO ASSEGNATO AL CONTRIBUENTE È COMPRESO TRA 1 E 10.

GLI INDICATORI ELEMENTARI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE:

- ✓ la plausibilità dei ricavi/compensi, del valore aggiunto e del reddito
- ✓ l'affidabilità dei dati dichiarati
- ✓ le anomalie economiche



5 IL SISTEMA PREMIALE


Il contribuente che presenta un alto grado di affidabilità potrà accedere ad un sistema premiale da definire anche sulla base di quanto già attualmente previsto ai fini degli studi di settore, e da strutturare in uno o più livelli di accesso.

L'obiettivo è indurre spontaneamente i contribuenti ad una maggior *compliance* rispetto alla pretesa tributaria e contrastare indirettamente e più efficacemente ambiti di evasione che alterano il mercato e minano l'efficienza produttiva. In questo senso viene totalmente superato il precedente meccanismo applicativo e di accertamento basato sugli SdS e sui Parametri anche dal punto di vista giuridico.



I BENEFICI PER I CONTRIBUENTI: IL REGIME PREMIALE

In relazione ai diversi livelli di affidabilità, sono previsti specifici **benefici per i contribuenti** legati al posizionamento in termini ad esempio di semplificazione degli adempimenti e esclusione dei controlli



I BENEFICI IN SINTESI:

- ✓ esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
- ✓ riduzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento
- ✓ limitazioni nella determinazione sintetica del reddito complessivo
- ✓ abolizione del visto di conformità relativamente all'Iva per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui
- ✓ esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro
- ✓ esclusione dell'applicazione della disciplina delle società di comodo




6 IL DIALOGO CON IL CONTRIBUENTE

L'infrastruttura informatica attraverso la quale si concretizzerà il nuovo percorso dialogato con il contribuente, interessa due diverse fasi applicative:


- La comunicazione del profilo di affidabilità proprio del contribuente e del settore economico di appartenenza.
- La messa a disposizione di un software (sostitutivo di Gerico) da utilizzare in sede di dichiarazione, in grado di restituire anch'esso una valutazione di affidabilità modificabile, in parte in base alla possibilità di adeguamento in dichiarazione dei ricavi dichiarati e/o del valore aggiunto per addetto per rendere le basi imponibili maggiormente conformi alla realtà economica dell'esercizio, in parte attraverso una migliore imputazione dei dati in contabilità generale.

POSSIBILITÀ PER I CONTRIBUENTI



integrare i dati dichiarativi per migliorare il valore dell'indice sintetico di affidabilità anche al fine di accedere agli specifici benefici correlati e graduati rispetto ai diversi livelli di affidabilità

indicare ulteriori elementi positivi di reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinando così un corrispondente maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto





6.1 IL CASSETTO FISCALE E I SERVIZI INFORMATIVI

La comunicazione al contribuente e/o all'intermediario degli indicatori di affidabilità e dell'indice sintetico relativi agli anni pregressi avviene tramite il c.d. "Cassetto fiscale", il servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate al quale può accedere il contribuente o l'intermediario che lo assiste.



Il Cassetto fiscale conterrà, oltre ad informazioni e dati relativi agli studi di settore già disponibili per il contribuente, una serie di report con l'obiettivo di fornire degli strumenti informativi di supporto alle imprese interessate.

REPORT ECONOMICO DI SETTORE



Offre una fotografia dei principali settori dell'economia attraverso la descrizione sintetica della struttura e delle dinamiche del settore di riferimento.

Vengono approfonditi argomenti di particolare interesse per la valutazione del posizionamento e delle performance delle MPMI e dei settori produttivi. Grande attenzione è posta, infine, sui diversi Modelli di Business e sui fattori competitivi di successo in grado di delineare le possibili evoluzioni del settore.

Il Report è strutturato in 4 sezioni.

1. La struttura del settore




In questa sezione viene descritto il settore nel suo complesso e le imprese/professionisti che vi operano. Vengono riportate le caratteristiche di tali operatori; descritti i prodotti realizzati e/o venduti, i servizi erogati o le attività svolte. Viene fornita inoltre una fotografia delle imprese/professionisti sul territorio nazionale, la loro distribuzione regionale e quella degli addetti. Infine, si riportano dati relativi alle dinamiche del settore e l'andamento della domanda interna.



2. Focus sulle PMI

Viene riportato un approfondimento sul segmento delle piccole e medie imprese del settore, la ripartizione per cod. ateco, la distribuzione sul territorio e per addetti.



3. I modelli di business

Viene analizzato il settore dal punto di vista dell'offerta e dei fattori fondamentali dei processi produttivi riportando, inoltre, i modelli di business del settore.

4. Evoluzione del settore

Vengono evidenziati i fattori competitivi di successo del comparto.



REPORT DI AUDIT E BENCHMARK



Mette a disposizione il risultato di analisi effettuate sulla nuova piattaforma di condivisione dei dati delle imprese italiane soggette agli indici di affidabilità (ex studi di settore).

Il report sarà suddiviso in due macro sezioni:

- Audit, riporta l'analisi della singola impresa e la valutazione delle performance della stessa;
- Benchmark, il confronto tra l'impresa e un gruppo di riferimento.



REPORT DI AFFIDABILITÀ DI SETTORE



Fornisce, per ciascun settore economico, il valore dell'Indice sintetico di Affidabilità complessivamente conseguito dalle imprese del settore e il relativo andamento nel tempo. Sono stati attualmente presi in esame i periodi di imposta dal 2007 al 2014.

Attraverso una rappresentazione grafica, vengono riportati i valori medi dei singoli indicatori di affidabilità negli anni considerati e la distribuzione dei contribuenti per classi di affidabilità.

REPORT ANALISI NOTE AGGIUNTIVE



Riporta l'analisi e la classificazione delle note trasmesse dai contribuenti in specifiche aree tematiche. L'obiettivo è di far emergere le problematiche caratteristiche del settore in esame.


Nella prima parte del Report viene fornito il quadro generale del settore e una sintesi, in numeri, delle note analizzate e relativi risultati. Attraverso tecniche di text mining, vengono approfondite le principali problematiche segnalate dai contribuenti e classificate in aree tematiche.



REPORT DI AFFIDABILITÀ PERSONALE




È un Report di sintesi relativo al singolo contribuente e mostra l'Indice sintetico di Affidabilità specifico derivante dall'analisi dei modelli di acquisizione dati compilati per i periodi di imposta dal 2007 al 2014. Viene riportato il valore dell'Indice sintetico del singolo, confrontato con quello del settore di appartenenza; i valori medi dei singoli indicatori di affidabilità negli anni considerati; gli indicatori elementari di anomalie raggruppati in quattro famiglie (gestione caratteristica, gestione beni strumentali, gestione extra-caratteristica, redditività).



6.2 PROGETTO PORTALE PMI

Nell'ottica di ampliare il pacchetto di servizi al contribuente, è stato avviato un tavolo di lavoro per la realizzazione di una Piattaforma web di condivisione del patrimonio informativo sulle piccole e medie imprese italiane.

L'obiettivo è mettere a disposizione dei contribuenti uno strumento di supporto, non più di carattere fiscale ma economico-gestionale, che permetta di **valutare le performance dell'impresa**, effettuare **analisi di benchmark** con gruppi di imprese dinamicamente costruiti, effettuare **analisi geo-settoriali** per approfondire l'andamento di uno specifico territorio/settore.



Il Progetto, unitamente alla diffusione dei Report su descritti, ha un duplice obiettivo:

- ✓ arricchire il pacchetto di servizi innovativi per il contribuente con un supporto non più solo di carattere fiscale ma anche di tipo economico-gestionale;
- ✓ “puntare” alla trasparenza e alla condivisione del patrimonio informativo sulle piccole imprese italiane



7 ANALISI NOTE AGGIUNTIVE

Di particolare interesse e novità risulta l'Analisi delle Note aggiuntive che ha l'obiettivo di restituire al contribuente un "ritorno" in termini di valutazione e valorizzazione delle proprie comunicazioni.


Si ricorda che nel procedimento di compilazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, il contribuente è chiamato a porre particolare attenzione al campo "Note aggiuntive". In tale spazio o scheda lo stesso indica le ragioni per le quali ritiene che lo specifico studio non tenga conto delle peculiarità dell'attività svolta e che potrebbero determinare situazioni di non congruità, non coerenza, o, in casi particolari, portare alla non applicazione dello studio di settore.

In particolare, la compilazione della scheda è richiesta:

- ai contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività, con l'indicazione della motivazione che ha impedito lo svolgimento dell'attività economica in maniera regolare;
- ai contribuenti che hanno presentato l'attestazione delle cause che spiegano la non congruità dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore e/o le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai predetti studi.

L'analisi delle note aggiuntive risulta, dunque, fondamentale da un punto di vista economico aziendale, al fine di leggere le modificazioni profonde del nostro sistema produttivo intercorse in questi anni e che hanno impattato su ogni singola attività.

Contribuenti che hanno compilato le Note aggiuntive (2014): 344.679





8 LAVORI IN CORSO

Nel 2017, SOSE ha elaborato gli ISA per 70 settori di attività economica (29 per il Commercio, 17 per i Servizi, 15 per la Manifattura e 9 per i Professionisti), che hanno coinvolto un totale di circa 1.400.000 contribuenti precedentemente soggetti a studi di settore. Questi ISA sono stati approvati con il D.M. del 23 marzo 2018, pubblicato in G.U. del 12 aprile 2018.

Principali risultati degli ISA del 2017

	15 MANIFATTURE 	17 SERVIZI 	29 COMMERCIO 	9 PROFESSIONISTI 
Numero contribuenti	81,481	677.004	320.558	324.852
Numero MOB - ISA	83	137	173	68
Punteggio ISA >= 8	31,5%	24,5%	28,2%	21,2%
Punteggio ISA >= 6	61,9%	55,0%	58,0%	57,9%

Nel 2017 SOSE è stata invitata a tre audizioni delle Commissioni Parlamentari per presentare l'intero progetto. Il processo è stato condiviso anche con le controparti imprenditoriali attraverso 4 riunioni della Commissione degli esperti, 4 incontri di macro-settori con le Organizzazioni di Categoria (Commercio, Servizi, Manifattura e Professionisti) e 70 incontri di settore con le Associazioni interessate.

Nel 2018 sarà completato il processo di produzione degli ISA, interessando 82 settori (29 per i Servizi, 22 per il Commercio, 17 per la Manifattura e 14 per i Professionisti) per un totale di circa 2.200.000 contribuenti precedentemente soggetti a studi di settore.

Nel 2018 verranno, altresì, elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale con metodologia semplificata per gli ultimi 23 settori (5 manifatture, 1 commercio, 15 servizi, 2 agricoltura), con riferimento ad una platea di circa 170.000 contribuenti precedentemente soggetti a parametri.

L'attività di elaborazione degli ISA è stata effettuata, come previsto dalle norme, in costante consultazione della Commissione degli Esperti, in cui sono rappresentate le Organizzazioni di Categoria e gli Ordini Professionali.



Sintesi degli ISA del 2018

	17	29	22	14
	MANIFATTURE	SERVIZI	COMMERCIO	PROFESSIONISTI
Numero contribuenti	230.000	1.150.000	330.000	480.000

9 CONCLUSIONI

Come già accennato in premessa, la definizione degli Indici sintetici di affidabilità si inserisce in una strategia più ampia dell'Amministrazione finanziaria con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione preventiva tra fisco e contribuente rispetto all'accertamento ex post attraverso il dialogo, la semplificazione degli adempimenti, la certezza preventiva su situazioni di rischio.

L'applicazione degli ISA permette di superare i concetti tradizionali di accertamento di tipo analitico induttivo, a favore "dell'accompagnamento" del contribuente al miglioramento del proprio profilo di affidabilità fiscale alla luce di una più approfondita conoscenza del proprio ambito territoriale e di mercato, nonché del miglioramento del rapporto di compliance in sede di dichiarazione, attraverso il riscontro di informazioni già presenti in anagrafe tributaria o comunque messe a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate.

In sostanza, si passa da una logica di controllo a posteriori basata su un concetto statico di congruità dei ricavi in un contesto di normalità economica, ad una impostazione dinamica orientata, sia al miglioramento della gestione economica dell'esercente impresa arte o professione, sia ad una maggiore correttezza nel rapporto di compliance tra lo stesso e l'amministrazione finanziaria.

L'adeguamento spontaneo non è orientato a raggiungere un risultato puntuale, modificabile attraverso artifici contabili tesi a conseguire un ingiustificato vantaggio fiscale, bensì a migliorare nel complesso il profilo di affidabilità del contribuente e a stimolare in chiave preventiva una attività di correzione dei dati contabili anche alla luce della conoscenza dell'andamento del proprio settore e con riferimento ad operatori che presentano un omologo modello organizzativo.



Le informazioni a disposizione dell'Agenzia e relative al settore saranno infatti rese note in modo assolutamente trasparente al contribuente il quale non potrà che riconoscersi nel profilo affidabilità proposto dal modello, salvo condizioni particolari di non normale svolgimento dell'attività che potranno essere riscontrate e affrontate in un altro contesto.

Il regime premiale, teso ad assicurare un più disteso rapporto tra Fisco e contribuente, non è governato dal mero riscontro di congruità e normalità/coerenza dei ricavi dichiarati, ma dal grado di affidabilità del contribuente. Si passa cioè dalla constatazione di raggiungimento di un dato puntuale (i ricavi) ad una valutazione soggettiva del contribuente, colto nella sua complessità gestionale e di relazione anche con riferimento al settore di appartenenza e alla propria area di mercato. Ciò impone una gradualità dei benefici attribuibili sia in termini quantitativi che qualitativi in funzione del diverso grado di affidabilità fiscale espresso dall'indice sintetico.

ISA **Indici sintetici di affidabilità fiscale** **2019**

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione ed elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale

ISTRUZIONI PARTE GENERALE

PERIODO D'IMPOSTA 2018

1. IL MODELLO ISA

Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2019 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA).

Gli ISA sono disciplinati dall'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017).

I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Nella presente "Parte generale" sono contenute le istruzioni comuni a tutti gli ISA.

2. ISA

2.1 Cosa sono

Gli ISA sono un nuovo strumento di *compliance* finalizzato, nell'ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.

Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Il contribuente, tramite l'applicazione degli ISA, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

2.2 Chi li applica

Gli ISA si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA (si veda la successiva TABELLA 1 – ELENCO DEGLI ISA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2018) e che non presentano una causa di esclusione.

Per "attività prevalente" s'intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

L'individuazione dell'attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.

Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d'impresa e altre in forma di lavoro autonomo, determina sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo.

Al riguardo:

- se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività afferenti ISA differenti, il contribuente applica i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di esse;
- se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA, il contribuente lo applica sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo (in un caso compilando il quadro "F" e nell'altro il quadro "G").

Specifiche indicazioni, nei casi in cui è prevista una diversa modalità di determinazione della attività prevalente, sono fornite nelle istruzioni dei singoli ISA.

2.3 Chi non li applica

Sono esclusi dall'applicazione degli ISA:

- i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA AG40U, AG50U, AG69U e AK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle

- rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;
- d) i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività (vedi box successivo "Per saperne di più");
 - e) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
 - f) i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
 - g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata;
 - h) gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);
 - i) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);
 - l) le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);
 - m) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
 - n) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA AG72U;
 - o) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA AG77U.

I contribuenti esclusi dalla applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA ad eccezione di quelli di cui alla precedente lettera f) (si veda successivo par. 2.3.1).

2.3.1 Il prospetto Imprese multiattività

I contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa che non rientrano nello stesso ISA, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati, pur non applicando l'ISA, sono tenuti alla compilazione del relativo modello, comprensivo del prospetto multiattività, per la sola acquisizione dati (si veda precedente par. 2.3).

Nel prospetto occorre indicare:

- nel **rigo 1**, il codice ISA e il totale dei ricavi derivanti dalle attività rientranti nell'ISA afferente l'attività prevalente;
- nel **rigo 2**, il codice attività e i relativi ricavi, derivanti dall'attività secondaria. L'attività secondaria è quella associata al maggior ammontare dei ricavi derivanti dalla attività che non è compresa nell'ISA per cui si presenta il modello;
- nel **rigo 3**, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

Si tratta, ad esempio:

- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
 - dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie; dalla vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi *pay per view*, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, *viacard*, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, lotto;
 - dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici;
- nel **rigo 4**, i ricavi derivanti da attività non indicate nei righe precedenti.

L'importo da indicare nel presente prospetto nel campo "Ricavi" è costituito dalla sommatoria dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, degli altri proventi considerati ricavi (ad esclusione di quelli di cui all'art. 85, lett. f) del TUIR) nonché delle variazioni delle rimanenze relative ad opere forniture e servizi di durata ultrannuale (al netto di quelle valutate al costo) riferiti all'ISA indicato nel corrispondente campo.

Pertanto, l'importo da indicare nel campo "Ricavi" corrisponde alla descrizione degli importi previsti nei righe Fo1 + Fo2 (campo 1) - Fo2 (campo 2) + [Fo7 (campo 1) - Fo7 (campo2)] - [Fo6 (campo 1) - Fo6 (campo2)] del quadro F dei dati contabili.

Esempio.

- Ricavi derivanti dall'attività X (ISA AM01U) 250.000 (25%)
- Ricavi derivanti dall'attività Y (ISA AM02U) 650.000 (65%)
- Ricavi derivanti dall'attività Z (ISA AD02U) 100.000 (10%)

Totale ricavi 1.000.000. Supponiamo che per le precedenti attività non sono stati percepiti aggi.

Il contribuente, in tale ipotesi, compila il modello ISA AM02U, con l'indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all'intera attività d'impresa esercitata.

Nel prospetto Imprese multiattività indica:

- al **rigo 1**, il codice dell'ISA "AM02U" e i ricavi pari a 650.000;
- al **rigo 2** il codice attività afferente l'attività X e i ricavi pari a 250.000;
- al **rigo 4**, i ricavi pari a 100.000 afferenti l'attività Z.

Specifiche indicazioni sono fornite nelle istruzioni dei singoli ISA nei casi in cui, nei decreti ministeriali di approvazione degli stessi, è previsto un trattamento particolare delle attività complementari.

Gli ISA per i quali sono previste tali particolarità sono: AD12U, AG36U; AG37U; AG44U; AG54U; AG60U; AM13U; AM80U; AM85U.

Per saperne di più - periodo di non normale svolgimento dell'attività

A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività:

- a) il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
 - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- f) la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività - 46.32.20, compreso nell'ISA AM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (codice attività - 49.32.10 - compreso nell'ISA AG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA;
- g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- h) nel caso di eventi sismici:
 - se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
 - se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
 - per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
 - per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

3. PRESENTAZIONE DEL MODELLO ISA

Il modello è presentato dai soggetti che applicano gli ISA, dai contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (si vedano i precedenti paragrafi 2.3 e 2.3.1) e dai contribuenti tenuti alla compilazione per la sola acquisizione dati (quest'ultima casistica ricorre per l'ISA AG99U, limitatamente alle attività esercitate in forma di lavoro autonomo afferenti i codici Ateco "82.19.09 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio" e "82.99.91 - Servizi di stenotipia"). I contribuenti tenuti a presentare il modello ISA barrano la casella "ISA" presente sulla prima pagina del modello REDDITI 2019 e lo inviano all'Agenzia delle entrate in via telematica insieme a quest'ultimo.

Nei casi di omissione della presentazione del modello ISA o di comunicazione inesatta o incompleta dei dati contenuti in tale modello, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del Dlgs n. 471 del 1997.

L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, invita il contribuente ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione.

L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento induttivo dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto.

4. COMPILAZIONE DEL MODELLO ISA

4.1 Codici di attività

Per l'individuazione del codice attività da indicare nel frontespizio del modello oggetto di compilazione, si deve far riferimento al codice inerente l'attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi/compensi tra quelle per le quali è stato approvato l'ISA da applicare.

La tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007, adottata, a partire dal 1° gennaio 2008, negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate, è disponibile in formato elettronico, nella versione aggiornata, all'indirizzo: www.agenziaentrate.gov.it.

4.1.1 Errata o mancata comunicazione della variazione del codice

Se il contribuente non ha comunicato la variazione del codice attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello REDDITI 2019 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2019 (art. 35, comma 3, del D.P.R. 633/72); in questo caso non si applicano le sanzioni (per approfondimenti si rinvia alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 112/E del 6 luglio 2001).

Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell'attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all'Amministrazione finanziaria; è sufficiente, in tal caso, che il codice dell'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello ISA, nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della dichiarazione IVA.

4.2 Modalità di compilazione

Nei modelli ISA sono richieste informazioni di natura contabile ed extracontabile.

Per compilare correttamente i modelli occorre tenere presente che:

1. le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare comunicano i dati che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta (solo tali contribuenti barrano la casella "periodo di imposta diverso da 12 mesi" e indicano i "mesi di attività nel corso del periodo di imposta");
2. **i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali** sono comunicati (se non diversamente specificato nelle istruzioni dell'ISA applicabile) senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, **i dati contabili da indicare nel quadro F o G** sono forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (se non diversamente specificato nelle istruzioni dell'ISA applicabile). Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autoveicoli, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa sono assunti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 164 del TUIR.
Il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, da indicare nel quadro F sarà determinato in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino, anche se in precedenza i relativi costi, sulla base delle disposizioni previste dal regime dei "minimi", di quello di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o di quello semplificato, sono stati dedotti integralmente nel periodo di imposta di acquisto;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la specifica categoria di reddito. Si precisa, inoltre, che per alcuni ISA è stato predisposto sia il quadro F (attività in forma d'impresa) sia il quadro G (attività in forma di lavoro autonomo);
4. la quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, ovvero, l'ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non concorrono a formare il reddito, in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Patent box*) devono essere indicate in maniera indistinta all'interno del quadro F. Ad esempio, l'ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non concorrono a formare il reddito, dovranno essere incluse tra quelle assoggettate a tassazione e indicate nel rigo F05 del quadro F;
5. **come evidenziato nelle istruzioni al quadro F – Dati contabili, il reddito (o la perdita) d'impresa da indicare in tale quadro è la risultante della differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei rigi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo deve coincidere con il reddito d'impresa lordo (o la perdita), indicato nei rigi dei quadri RF e RG del modello REDDITI;**
6. per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori del costo storico e di quello di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, da indicare nel rigo **F27 del quadro f – Dati contabili**, sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
7. i campi F34 e G20 dei modelli ISA, relativi all'aliquota IVA applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, prevede l'indicazione di un valore percentuale con due cifre decimali;
8. se è stata barrata la casella relativa all'esenzione IVA (**rigo F28 o rigo G15**, rispettivamente, del **quadro F** o del **quadro G** dei dati contabili), i successivi rigi necessari alla determinazione dell'aliquota IVA (**righi da F29 a F34** o da **G16 a G20**) non devono essere compilati.

4.3 Asseverazione

I CAF imprese e i professionisti abilitati possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione dei dati (art. 35, comma 1, lettera b, DLgs. n. 241 del 1997), che consiste nella verifica che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli ISA corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Ad esempio, dovrà essere verificato che il costo del venduto e i dati relativi ai beni strumentali e le altre spese corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente.

5. APPLICAZIONE DEGLI ISA

Tramite il *software* ISA il contribuente, dopo aver inserito i valori delle variabili contabili ed extracontabili, verifica la propria posizione rispetto alle risultanze dell'applicazione degli ISA.

L'applicazione fornisce, in particolare, indicazioni relative al punteggio dell'ISA e ai punteggi dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

Nella sezione "note aggiuntive" dell'applicazione è possibile comunicare all'Amministrazione Finanziaria informazioni relative alla posizione soggettiva interessata dall'applicazione dell'ISA. Specifiche indicazioni in merito sono contenute nelle istruzioni dei quadri dei dati contabili F e G, con riferimento all'aliquota IVA, e nella modulistica di alcuni ISA.

Il *software* è scaricabile gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia delle entrate, all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it, e dal Servizio telematico (per gli utenti abilitati al servizio).

PREMESSA

Il presente documento elenca le variabili che devono essere rese disponibili dall'Agenzia delle entrate al contribuente e al suo intermediario ai fini dell'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)¹.

POSIZIONE ISA

Le variabili sono fornite per "posizione ISA".

La posizione ISA è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi:

- Codice fiscale;
- Codice ISA;
- Tipologia di reddito.


Sulla base dei dati degli studi di settore, dei parametri e degli ISA presentati dal contribuente negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione e delle altre fonti informative a disposizione dell'amministrazione finanziaria vengono elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla Tipologia di reddito, **una o più posizioni ISA complete**², corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione ISA. Inoltre, sulla base delle informazioni citate vengono elaborate per ogni contribuente **due posizioni ISA residuali**, una per l'attività di impresa e una per l'attività di lavoro autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA.

In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla Tipologia di reddito, la posizione ISA relativa all'indice selezionato dall'utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale.

¹ L'Agenzia delle entrate pubblica sul suo sito internet istituzionale, per ogni variabile, la data di aggiornamento della base dati utilizzata. I dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate sono modificabili dagli utenti, con le precisazioni riportate nella successiva sezione "ELENCO DELLE VARIABILI DA FORNIRE".

² Di seguito sono riportati alcuni esempi:

- con riferimento ad un professionista che ha presentato, negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, studi di settore e/o parametri e/o ISA inerenti attività economiche riconducibili ad uno specifico ISA, viene elaborata una posizione ISA completa, corredata anche con i dati precalcolati per singola posizione;
- con riferimento ad una impresa che ha presentato, negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, studi di settore e/o parametri e/o ISA inerenti attività economiche riconducibili a due differenti ISA, vengono elaborate due posizioni ISA complete, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione;
- con riferimento ad un soggetto economico che ha presentato, negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, studi di settore e/o parametri e/o ISA inerenti attività economiche riconducibili ad uno specifico ISA utilizzando entrambe le tipologie di reddito, vengono elaborate due posizioni ISA complete, una per l'attività di impresa e una per l'attività di lavoro autonomo.




ELENCO DELLE VARIABILI DA FORNIRE

Di seguito è riportato l'elenco delle variabili da fornire, gli ISA interessati, la fonte informativa di riferimento (base dati dichiarativa degli studi di settore e dei parametri, certificazione unica, ecc.) ed alcune precisazioni.

Variabile	ISA interessati³	Fonte informativa
Rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente	ISA ordinari imprese	Studi di settore imprese
	ISA semplificati imprese	Parametri imprese
Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente	ISA ordinari imprese	Studi di settore imprese
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente	ISA ordinari imprese	Studi di settore imprese
	ISA semplificati imprese	Parametri imprese
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR relative al periodo d'imposta precedente	ISA ordinari imprese	Studi di settore imprese
	ISA semplificati imprese	Parametri imprese
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti	ISA ordinari imprese	Studi di settore imprese
	ISA semplificati imprese	Parametri imprese
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente	ISA ordinari imprese	Studi di settore imprese
	ISA semplificati imprese	Parametri imprese
Reddito relativo al periodo d'imposta precedente	ISA ordinari e semplificati imprese	Studi di settore e Parametri imprese
	ISA ordinari e semplificati professionisti	Studi di settore e Parametri professionisti
Reddito relativo a due periodi d'imposta precedenti	ISA ordinari e semplificati imprese	Studi di settore e Parametri imprese
	ISA ordinari e semplificati professionisti	Studi di settore e Parametri professionisti
Reddito relativo a tre periodi d'imposta precedenti	ISA ordinari e semplificati imprese	Studi di settore e Parametri imprese
	ISA ordinari e semplificati professionisti	Studi di settore e Parametri professionisti
Reddito relativo a quattro periodi d'imposta precedenti	ISA ordinari e semplificati imprese	Studi di settore e Parametri imprese
	ISA ordinari e semplificati professionisti	Studi di settore e Parametri professionisti

³ L'elenco si riferisce anche alle evoluzioni successive degli ISA indicati.



Reddito relativo a cinque periodi d'imposta precedenti	ISA ordinari e semplificati imprese	Studi di settore e Parametri imprese
	ISA ordinari e semplificati professionisti	Studi di settore e Parametri professionisti
Reddito relativo a sei periodi d'imposta precedenti	ISA ordinari e semplificati imprese	Studi di settore e Parametri imprese
	ISA ordinari e semplificati professionisti	Studi di settore e Parametri professionisti
Reddito relativo a sette periodi d'imposta precedenti	ISA ordinari e semplificati imprese	Studi di settore e Parametri imprese
	ISA ordinari e semplificati professionisti	Studi di settore e Parametri professionisti
Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d'imposta precedenti	ISA ordinari e semplificati imprese	Studi di settore e Parametri imprese
	ISA ordinari e semplificati professionisti	Studi di settore e Parametri professionisti
Condizione di "Lavoro dipendente" risultante dalla "Certificazione Unica"	27 ISA ordinari e semplificati ⁴	Certificazione Unica
Condizione di "Pensionato" risultante dalla "Certificazione Unica"	27 ISA ordinari e semplificati ⁵	Certificazione Unica
Numero incarichi risultanti dalla "Certificazione Unica"	AK01U, AK02U, AK03U, AK04U, AK05U, AK06U, AK08U, AK17U, AK18U, AK20U, AK23U, AK24U, AK25U, AK26U, AK29U	Certificazione Unica
Importo dei compensi percepiti risultanti dalla "Certificazione Unica"	42 ISA ordinari e semplificati ⁶	Certificazione Unica
Anno di inizio attività risultante in "Anagrafe Tributaria" ⁷	102 ISA ordinari e semplificati ⁸	Anagrafe Tributaria
Canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni Immobili	AG40U	Modello RLJ


⁴ Trattasi dei seguenti ISA: AG34U, AG51U, AG61U, AG74U, AG99U, AK02U, AK03U, AK04U, AK05U, AK06U, AK08U, AK10U, AK16U, AK17U, AK18U, AK19U, AK20U, AK21U, AK22U, AK23U, AK24U, AK25U, AK26U, AK27U, AK28U, AK29U, AK30U.

⁵ Vedi nota precedente.

⁶ Trattasi dei seguenti ISA: AG03S, AG04S, AG08S, AG10S, AG11S, AG12S, AG13S, AG14S, AG15S, AG41U, AG53U, AG73U, AG74U, AG82U, AG87U, AG91U, AG93U, AG94U, AG99U, AK01U, AK02U, AK03U, AK04U, AK05U, AK06U, AK08U, AK10U, AK16U, AK17U, AK18U, AK19U, AK20U, AK21U, AK22U, AK23U, AK24U, AK25U, AK26U, AK27U, AK28U, AK29U, AK30U.

⁷ L'anno di inizio attività risultante in Anagrafe Tributaria viene utilizzato, in fase di applicazione degli ISA, sia come indicatore di controllo dell'analogo dato dichiarato dal contribuente nel frontespizio del modello ISA sia per valorizzare la variabile di regressione "Primo anno (vale 1 per il primo periodo d'imposta successivo all'inizio attività)", ove presente.

⁸ Trattasi dei seguenti ISA: AD02U, AD05U, AD08U, AD09U, AD12U, AD17U, AD24U, AD32U, AD33U, AD34U, AD36U, AD48S, AD49S, AD51S, AD52S, AG02S, AG04S, AG08S, AG14S, AG31U, AG33U, AG34U, AG36U, AG37U, AG39U, AG40U, AG44U, AG50U, AG53U, AG54U, AG57U, AG60U, AG66U, AG67U, AG69U, AG72U, AG74U, AG75U, AG77U, AG78U, AG83U, AG88U, AG96U, AG99U, AK02U, AK03U, AK04U, AK05U, AK06U, AK08U, AK16U, AK17U, AK18U, AK19U, AK20U, AK21U, AK22U, AK23U, AK24U, AK25U, AK26U, AK27U, AK29U, AM01U, AM02U, AM03U, AM05U, AM08U, AM09U, AM10U, AM11U, AM12U, AM13U, AM15A, AM15B, AM16U, AM18A, AM19U, AM20U, AM21U, AM22C, AM24U, AM25U, AM28U, AM32U, AM35U, AM37U, AM39U, AM40A, AM41U, AM42U, AM43U, AM44U, AM48U, AM80U, AM81U, AM84U, AM85U, AM86U, AM87U, AM88U, AM90S.




Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione	AG40U, AG50U, AG69U	Bonifici per ristrutturazione
Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	AG40U, AG50U, AG69U	Studio di settore corrispondente
Ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	AG40U, AG50U, AG69U	Studio di settore corrispondente
Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	AG40U, AG50U, AG69U	Studio di settore corrispondente
Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	AG40U, AG50U, AG69U	Studio di settore corrispondente
Rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d'imposta precedente	AG40U, AG69U, AK23U	Studio di settore corrispondente
Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente	AG40U, AG69U, AK23U	Studio di settore corrispondente
Valore della produzione dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	AG40U, AG69U	Studio di settore corrispondente
Numero di modelli CU nei quali il contribuente risulta essere l'incaricato alla presentazione telematica	AK05U, AK06U	Certificazione Unica
Coefficiente individuale ⁹ per la stima dei ricavi/compensi	ISA ordinari e semplificati	Dato precalcolato per singola posizione ISA
Coefficiente individuale ¹⁰ per la stima del valore aggiunto	ISA ordinari e semplificati	Dato precalcolato per singola posizione ISA
Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti	58 ISA ordinari e semplificati ¹¹	Dato precalcolato per singola posizione ISA
Ammortamenti per beni mobili strumentali (media dei sette periodi d'imposta precedenti)	27 ISA ordinari e semplificati ¹²	Dato precalcolato per singola posizione ISA
Canoni relativi a beni immobili (media dei sette periodi d'imposta precedenti)	AD15U, AD20U, AD23U, AD32U, AD37U, AD40U, AG48U, AG66U, AG96U, AG98U, AM19U, AM84U	Dato precalcolato per singola posizione ISA
Costi specifici: Carburanti e lubrificanti (media dei sette periodi d'imposta precedenti)	AG68U	Dato precalcolato per singola posizione ISA

⁹ Nell'ambito degli ISA, le stime dei ricavi/compensi e del valore aggiunto sono personalizzate per singolo contribuente sulla base di uno specifico "Coefficiente individuale", che misura le differenze nella produttività degli operatori economici (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati riferiti alle otto annualità di imposta precedenti con riferimento alla singola posizione ISA.

¹⁰ Vedasi nota precedente.

¹¹ Trattasi dei seguenti ISA: AD05U, AD07U, AD08U, AD09U, AD12U, AD14U, AD15U, AD17U, AD20U, AD23U, AD24U, AD25U, AD27U, AD28U, AD30U, AD32U, AD35U, AD37U, AD40U, AD47U, AD50S, AD51S, AG04S, AG05S, AG07S, AG14S, AG31U, AG33U, AG34U, AG48U, AG53U, AG55U, AG66U, AG68U, AG70U, AG73U, AG81U, AG87U, AG96U, AG98U, AG99U, AM02U, AM09U, AM15A, AM17U, AM18A, AM18B, AM19U, AM21U, AM22A, AM24U, AM29U, AM46U, AM81U, AM84U, AM86U, AM87U, AM88U.

¹² Trattasi dei seguenti ISA: AD17U, AD20U, AD24U, AD25U, AD32U, AD40U, AG04S, AG31U, AG33U, AG53U, AG66U, AG68U, AG81U, AG96U, AG98U, AG99U, AM17U, AM18B, AM19U, AM21U, AM22A, AM24U, AM29U, AM46U, AM81U, AM84U, AM86U.



Costo del venduto e per la produzione di servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti)	23 ISA ordinari e semplificati ¹³	Dato precalcolato per singola posizione ISA
Postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura, ecc.) (media dei sette periodi d'imposta precedenti)	AG34U	Dato precalcolato per singola posizione ISA
Tumulazioni (media dei sette periodi d'imposta precedenti)	AG55U	Dato precalcolato per singola posizione ISA
Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media dei sette periodi d'imposta precedenti)	AD25U, AG05S, AG07S, AM87U	Dato precalcolato per singola posizione ISA
Spese per prestazioni rese da professionisti esterni (media dei sette periodi d'imposta precedenti)	AG87U	Dato precalcolato per singola posizione ISA
Costi produttivi (media dei sette periodi d'imposta precedenti)	AD08U, AD14U, AD25U, AD27U	Dato precalcolato per singola posizione ISA
Totale spese per servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti)	AM18A	Dato precalcolato per singola posizione ISA
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà e in leasing (media dei sette periodi d'imposta precedenti)	AD07U, AD09U, AD20U, AD28U, AD37U, AG14S, AG70U, AM15A	Dato precalcolato per singola posizione ISA

Nei casi in cui non sia possibile riscontrare le informazioni nelle banche dati di riferimento o precalcolare il dato, la relativa variabile non sarà valorizzata¹⁴.

In fase di applicazione, il contribuente:

- può modificare i valori delle sole variabili valorizzate, ad eccezione dell'«Anno di inizio attività risultante in "Anagrafe Tributaria"», che può essere modificato anche se non valorizzato;
- non può modificare il valore delle seguenti variabili: «Numero di periodi d'imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d'imposta precedenti», media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d'imposta precedenti¹⁵, «Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi», «Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto».

¹³ Trattasi dei seguenti ISA: AD05U, AD12U, AD14U, AD17U, AD28U, AD30U, AD35U, AD37U, AD47U, AD50S, AD51S, AG31U, AG53U, AG66U, AG68U, AG70U, AG73U, AG87U, AG99U, AM02U, AM09U, AM24U, AM88U.

¹⁴ Per le variabili non valorizzate il relativo valore è impostato a "null".


¹⁵ Si tratta delle seguenti variabili:

- Ammortamenti per beni mobili strumentali (media dei sette periodi d'imposta precedenti)
- Canoni relativi a beni immobili (media dei sette periodi d'imposta precedenti)
- Costi specifici: Carburanti e lubrificanti (media dei sette periodi d'imposta precedenti)
- Costo del venduto e per la produzione di servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti)
- Postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura, ecc.) (media dei sette periodi d'imposta precedenti)
- Tumulazioni (media dei sette periodi d'imposta precedenti)
- Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media dei sette periodi d'imposta precedenti)
- Spese per prestazioni rese da professionisti esterni (media dei sette periodi d'imposta precedenti)
- Costi produttivi (media dei sette periodi d'imposta precedenti)
- Totale spese per servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti)
- Valore dei beni strumentali mobili in proprietà e in leasing (media dei sette periodi d'imposta precedenti).

19A01633

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELLA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-SON-010) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





Prot. n 126200/2019

10 MAGGIO 2019

Applicazione all'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Ambito di applicazione dei benefici premiali

1.1 I benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito "decreto"), sono riconosciuti, per l'annualità di imposta 2018, con le eccezioni riportate ai successivi punti 2 e 3, ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito "ISA"), alle condizioni indicate ai successivi punti da 2 a 4, determinate anche per effetto dell'indicazione degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del decreto.

2. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto

2.1 L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo di imposta 2018, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- a) 50.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2019;
 - b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2018.
- 2.2. L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.
- 2.3 Le soglie di esonero di cui ai punti 2.1, lettera a) e 2.2, come previsto dalla lettera a) del comma 11 dell'articolo 9-bis del *decreto*, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2020.

3. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto

- 3.1 L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2019, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.
- 3.2 L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.
- 3.3 Le soglie di esonero di cui ai punti 3.1 e 3.2, come previsto dalla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9-bis del *decreto*, sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2020.

4. Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto

- 4.1 L'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è riconosciuta ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2018.
- 4.2 L'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54,

secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2018.

- 4.3 I termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.
- 4.4 L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2018, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

5. Ulteriori condizioni per l'accesso ai benefici premiali

- 5.1 Nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici premiali di cui ai precedenti punti conseguono, con riferimento ad un periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici medesimi se:
- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti;
 - il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

6. Individuazione dei livelli di affidabilità per la definizione di specifiche strategie di controllo

- 6.1 Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto, l'Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

7. Rafforzamento della collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria

- 7.1 Sulla base di quanto previsto al comma 17 dell'articolo 9-bis del decreto, al fine di favorire la corretta applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018, i membri della Commissione degli esperti, di cui al comma 8 del

medesimo articolo 9-*bis*, possono presentare all’Agenzia delle entrate, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sino alla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi, quesiti aventi carattere generale relativi all’applicazione degli *ISA* stessi.

- 7.2 I quesiti di cui al punto precedente sono inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, indicando in oggetto la seguente descrizione «Quesito relativo all’applicazione degli *ISA* al p.i. 2018».
- 7.3 Ai quesiti di cui al punto 7.1 l’Agenzia delle entrate fornisce risposta, tramite posta elettronica certificata, entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui gli stessi sono ricevuti. I quesiti pervenuti e le risposte fornite sono pubblicati sul sito dell’Agenzia stessa, nella sezione relativa agli *ISA*.

8. Modalità di richiesta e acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica

8.1 Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente

- 8.1.1 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento, trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico *Entratel*, un *file* contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.

Nel *file* inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per ciascun delegante, l’indicazione relativa al possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.

L’attivazione della fornitura massiva dei dati indicati in allegato 1 al presente provvedimento è subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.

La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i *file* delle richieste è indicata sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

- 8.1.2 Il *file* è preparato tramite il *software* di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 2.1 e 2.2 del presente provvedimento, utilizzando il *software* di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.

8.1.3 Il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati di cui all'allegato 1 consultando il proprio cassetto fiscale.

8.2 *Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente*

8.2.1 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell'acquisizione massiva dei dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento, acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

8.2.2 La delega di cui al punto precedente contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- codice fiscale e dati anagrafici dell'eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;
- periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
- data di conferimento della delega;

8.2.3 I soggetti di cui al punto 8.2.1 trasmettono all'Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico *Entratel*, un *file* contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla richiesta dei dati indicati in allegato 1.

Nel *file* inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per ciascun delegante, i seguenti elementi:

- codice fiscale del contribuente;
- codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;
- numero e data della delega secondo quanto previsto al punto 8.2.6;
- tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
- gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2018 - Periodo d'imposta 2017 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore 2018 - Periodo d'imposta 2017, presentata da ciascun soggetto delegante, indicati in allegato 3 al presente provvedimento.

Nel *file* deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l'intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega ai fini dell'acquisizione dei dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento, che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel *file* corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe;

L'attivazione della fornitura massiva dei dati indicati in allegato 1 al presente provvedimento è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro.

La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i *file* delle richieste è indicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

- 8.2.4 Il *file* è preparato tramite il *software* di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 2.1 e 2.2 del presente provvedimento, utilizzando il *software* di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle entrate.
- 8.2.5 I soggetti di cui al punto 8.2.1 conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale.
- 8.2.6 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
- numero progressivo e data della delega;
 - codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
 - estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.
- 8.2.7 L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite anche presso le sedi degli intermediari. Inoltre l'Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità di cui al punto 8.2.5; in tal caso, i soggetti interessati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l'altro, alla revoca di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e l'applicazione delle sanzioni penali.
- 8.2.8 Il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati di cui all'allegato 1 consultando il proprio cassetto fiscale.

8.3 *Ricevute*

- 8.3.1 Entro 5 giorni dall'invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione Ricevute dell'area autenticata del sito *internet* dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali, un *file*, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall'Agenzia delle entrate, contenente l'elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica.
- 8.3.2 In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta di cui al punto 8.3.1, non sono consegnati i dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario inviare un nuovo *file*, predisposto con le modalità di cui ai precedenti punti 8.1.1 e 8.2.3, contenente i dati corretti.
- 8.3.3 È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un *file* contenente il protocollo telematico, di cui al punto 8.3.1, della richiesta che si intende annullare.

8.4 *Disponibilità dei dati richiesti in modalità massiva*

- 8.4.1 La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i *file* contenenti i dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento sarà indicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.
- 8.4.2 Per le richieste regolarmente pervenute a partire dalla data di cui al punto 8.4.1, sono resi disponibili nell'area autenticata del sito *internet* dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, al soggetto che ha inviato la richiesta in modalità massiva, i *file* contenenti i dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento, entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le richieste regolarmente pervenute entro la data di cui al punto 8.4.1, i *file* sono resi disponibili entro 5 giorni a partire da tale data. Contestualmente è reso disponibile:
- l'elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file;
 - l'elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file.
- 8.4.3 I *file* contenenti i dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 4.1 e 4.2.
- 8.4.4 Entro venti giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili i *file* contenenti i dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento, l'Agenzia delle entrate è tenuta a cancellarli dall'area autenticata del sito *internet* dei servizi telematici.

9. *Modalità per l'accesso puntuale ai dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati*

9.1 Il contribuente accede direttamente al proprio cassetto fiscale, al fine di effettuare il prelievo del *file* contenente i dati indicati nell'allegato 1 del presente provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

- credenziali dispositive *Fisconline/Entratel* rilasciate dall'Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, con le modalità indicate nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

9.2 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322 accedono al cassetto fiscale del soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega, al fine di effettuare il prelievo del *file* contenente i dati indicati nell'allegato 1 del presente provvedimento.

10. *Modifica al decreto dirigenziale 31 luglio 1998*

10.1. Al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, è apportata la seguente modifica: all'articolo 9, comma 4, alla lettera *f-bis*) dopo le parole «studi di settore» sono aggiunte le seguenti «ovvero degli indici sintetici di affidabilità fiscale».

11. *Modifica al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019*

11.1 Al punto 5.3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019 l'inciso «ovvero all'area "Consultazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale", secondo le modalità e specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento» è soppresso.

11.2 L'allegato 3 al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019 è sostituito con quello riportato in allegato 1 al presente provvedimento.

11.2 Il provvedimento di cui al punto precedente è ulteriormente modificato come indicato in allegato 5 al presente provvedimento.

Motivazioni

L'articolo 9-*bis*, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli *ISA* previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-*bis*.

In particolare, alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-*bis* è previsto:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a) e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA per l'analogo periodo d'imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Tenuto conto che il comma 12 dell'articolo 9-bis in precedenza citato prevede che «*Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11*» e che il successivo comma 17 stabilisce che «*Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo*», il presente provvedimento disciplina, in via sperimentale, per il periodo d'imposta 2018, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento.

Con riferimento alla precedente lettera a) viene pertanto previsto che l'accesso al beneficio sia subordinato all'attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2019;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2018.

In relazione ai primi due punti elenco, si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5.000 euro annui, atteso quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 3 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

L'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di compensazione effettuate nell'anno è pari a 50.000 euro.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), è statuito che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione

della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultanti dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2019, ovvero, del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, sia condizionato, all'attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro maturati nell'anno, considerato quanto disposto dall'articolo 38-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Anche in questo caso l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di rimborso effettuate nell'anno è pari a 50.000 euro.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), è statuito che l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia condizionato, all'attribuzione del punteggio almeno pari a 9, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito che l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è condizionata, all'attribuzione del punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito che i termini di decadenza per l'attività di accertamento per l'annualità di imposta 2018, previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2018, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è statuito che l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il periodo d'imposta 2018, sia condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e

all'attribuzione del punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-*bis* è inoltre necessario che:

- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compreso il caso in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici sia pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

L'individuazione della soglia di 8 è stata effettuata sulla base delle stime relative all'applicazione degli *ISA* al periodo di imposta 2018 effettuate dalla SOSE, utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d'imposta 2017.

Tali stime rilevano che parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra tale soglia; al fine di far accedere ai benefici premiali di cui alle lettere c), d) e f), particolarmente rilevanti ai fini dell'esercizio delle attività di controllo dell'Agenzia, i contribuenti che presentano profili di affidabilità più elevati, atteso quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 9-*bis* del *decreto*, si è provveduto a graduare la soglia di accesso incrementandola di un importo pari a "0,5" per quanto riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e di un importo pari a "1" per quelli di cui alle lettere c) e f).

Le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state presentate alle Organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione degli esperti prevista all'articolo 10 della legge n. 146 del 1998, nella riunione del 9 aprile 2019; al riguardo, l'individuazione nel presente provvedimento di tali soglie ha tenuto conto delle riflessioni delle Organizzazioni di categoria e professionali, che hanno auspicato in sede di riunione che la platea potenzialmente interessata dal beneficio premiale di cui alla precedente lettera d) fosse comparabile con quella interessata dal beneficio analogo previsto per i soggetti che hanno applicato gli studi di settore per il periodo di imposta 2017.

Il provvedimento, inoltre, individua, sulla base di quanto previsto al comma 14, del citato articolo 9-*bis*, i livelli minimi di affidabilità fiscale di cui l'Agenzia delle entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

È altresì previsto che, sulla base di quanto statuito al comma 17 dell'articolo 9 *bis* in precedenza citato, al fine di favorire la corretta applicazione degli *ISA*, i membri della Commissione degli esperti possono presentare quesiti

riguardanti la relativa applicazione. A tali quesiti l'Agenzia delle entrate fornisce risposta entro 30 giorni lavorativi.

Ad integrazione delle indicazioni fornite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, relative all'accesso puntuale agli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2018 tramite il cassetto fiscale, sono definite le procedure che i soggetti incaricati alla trasmissione telematica devono seguire per l'acquisizione massiva di tali dati.

In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino già delegati all'accesso al cassetto fiscale, è previsto l'invio all'Agenzia dell'elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l'Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega.

In assenza della citata delega, invece, è necessario seguire il procedimento già dettagliato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 aprile 2018 con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso con il provvedimento n. 195 del 5 aprile 2018.

Il presente provvedimento, inoltre, modifica ed integra il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, per quanto attiene al contenuto delle ricevute restituite dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a seguito della trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte degli utenti abilitati all'utilizzo dei canali *Entratel* o *Fisconline*.

In particolare, è prevista l'indicazione, nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione, di un apposito "*invito*" al contribuente, affinché quest'ultimo trasmetta, qualora non l'abbia fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli *ISA*, analogamente a quanto già previsto per gli studi di settore.

In base a quanto disposto dal comma 16, dell'articolo 9-*bis*, del già citato *decreto*, l'Agenzia delle entrate, attraverso tale invito, prima della contestazione della violazione relativa alla omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi

Sono interessati i soggetti che dichiarano redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo per cui risulta approvato un indice sintetico di affidabilità fiscale e che, in sede di dichiarazione, non hanno presentato il relativo modello di comunicazione dei dati e non hanno indicato una causa di esclusione che li esoneri dalla presentazione del modello stesso.

Tale modalità di comunicazione telematica consente di fornire, con efficienza e tempestività, indicazioni al contribuente circa gli adempimenti dichiarativi relativi agli *ISA* in modo da permettere allo stesso, laddove non abbia in precedenza correttamente provveduto, di adempiere all'obbligo di presentazione dei relativi modelli.

Infine è ulteriormente modificato il provvedimento del 30 gennaio 2019 con la soppressione di un inciso a seguito della approvazione della specifica disciplina relativa alla richiesta dei dati per l'applicazione degli *ISA* da parte degli intermediari, contenuta al punto 8 del presente provvedimento, e con la correzione di alcuni refusi presenti nei modelli *ISA* AG33U, AG34U, AG72U, AG74U, AG75U, AG79U, AG83U, AG87U, AG93U, AG99U, AM01U, AM22A e nelle istruzioni "Parte generale" e del QUADRO G – DATI CONTABILI, e in quelle specifiche dei modelli *ISA* AD02U e AD11U.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 38-bis): Esecuzione dei rimborsi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione

e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n.92558 del 29 luglio 2013, recante modalità di utilizzo del servizio di consultazione del "Cassetto fiscale delegato" da parte degli intermediari, di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322;

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (art. 9-bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 931): Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2018: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2019: Approvazione dei modelli di dichiarazione REDDITI 2019 da utilizzare per il periodo d'imposta 2018;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2019: Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da utilizzare per il periodo d'imposta 2018;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 12 aprile 2019: Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 10 maggio 2019

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Antonino Maggiore

Firmato digitalmente

GLI EFFETTI OPERATIVI

Un passaggio che porta ancora più complessità

di Raffaele Rizzardi

Siamo in pieno giugno ed è un lontano ricordo quando i professionisti potevano già andare in ferie: a fine di maggio ci si affannava a fare conteggi e fotocopie da allegare ai modelli di dichiarazione, poi subentrava la calma. Talvolta veniva data una proroga all'ultimo momento, ma dal 1980 la scadenza di maggio diventerà tassativa.

Con la fine del 1984 il ministro delle Finanze, allora Bruno Visentini, inizia a porsi il problema di trovare degli elementi automatizzati di controllo, specie per i soggetti minori, per i quali - come disse - il termine "semplificata" era considerato un aggettivo che annullava il sostantivo "contabilità". La grande riforma del 1971, privilegiando gli adempimenti amministrativi, aveva commesso l'errore di ritenere che le scritture di un soggetto minimo potessero avere la stessa attendibilità di chi ha una struttura, comprensiva degli organi di controllo.

I PRECEDENTI

1 A dire il vero non è un problema di contabilità ordinaria piuttosto che semplificata: la fedeltà (o meno) delle scritture dipende da due elementi: chi è il cliente - il privato preferisce "risparmiare" l'Iva e magari avere uno sconto - e chi sta alla cassa: se è il titolare o una persona di assoluta fiducia non è un segreto che una certa entità di incassi non viene registrata. Si parte così con i parametri, per poi passare agli studi di settore, la cui rilevanza era inizialmente considerata al pari di un testo evangelico, anche per scostamenti di minima entità, per poi diventare un rilevante elemento per indirizzare l'attività di controllo, salvo il possibile utilizzo accertativo per contabilità del tutto inattendibili.


IL PUNTEGGIO

2 I nuovi indici sintetici di affidabilità (Isa) trovano il fondamento giuridico nell'articolo 9-bis del D.l. 50 del 2017, e sono espressi con un voto, che per sua natura ha questa funzione. A scuola il punteggio dato allo studente sintetizza il suo interesse per la materia, l'attenzione alle lezioni, il comportamento in classe e l'apprendimento. La norma fiscale parla solo di premio per i migliori, ma è evidente che l'insufficienza comporta un maggior rischio di controllo.

Continua > pagina 2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IFOCUS DEL SOLE 24 ORE
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 22
In vendita la sobinatura obbligatoria
con il Sole 24 ORE a € 2,50 (l'Focus del
Sole 24 ORE € 0,50 + il Sole 24 ORE € 2,00)
Chiuso in redazione il 17 giugno 2019



NORME & TRIBUTI FOCUS

Il Sole 24 ORE

Venerdì 21 Giugno 2019
www.ilssole24ore.com/focus

I NUOVI «ISA» E I VANTAGGI DEL REGIME PREMIALE

Le pagelle fiscali per le partite Iva



ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARMA

ALL'INTERNO

GLI ESONERI

Niente compilazione per forfettari e imprese sociali

Giorgio Gavelli - pagina 4

I BENEFICI

Rimborsi senza visto per chi raggiunge almeno il voto «8»

Pegorin e Ranocchi - pagina 9

I DATI STORICI

La delega al cassetto evita il registro all'intermediario

Salvina e Tonino Morina - pagina 13

L'ADEGUAMENTO

Il contribuente non ha più l'obbligo dei ricavi minimi

Cerofolini e Pegorin - pagina 15

Il quadro generale IL FUNZIONAMENTO

Adeguamento fai-da-te per ottenere i vantaggi su compensazioni e controlli

A differenza degli studi di settore si può scegliere a quale livello portare l'imponibile

Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

La dichiarazione dei redditi 2019 segna la fine dell'epoca degli studi di settore e l'inizio della nuova era degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). L'obiettivo è quello di favorire, grazie ai nuovi strumenti, la compliance fiscale. Gli Isa, nelle intenzioni, hanno infatti un approccio differente rispetto a quello che era, almeno inizialmente, proprio degli studi di settore. I primi, infatti, intendono premiare l'affidabilità fiscale dei contribuenti in termini di normalità e coerenza nella gestione aziendale o professionale quando rispettano le stime di una serie di indicatori. Diversamente, gli studi di settore assumevano principalmente una connotazione "negativa" agli occhi del contribuente, in quanto nati con una logica di tipo accertativo.

Le agevolazioni collegate ai diversi livelli di affidabilità attribuiti al contribuente in base al punteggio raggiunto, sono riferibili all'esonerazione dell'apposizione del visto di conformità per le compensazioni dei crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui per l'Iva e 20mila euro an-

nui per le imposte dirette e per l'Irap. Anche nel caso di rimborso del credito Iva non superiore a 50mila euro annui è previsto l'esonerazione dall'apposizione del visto di conformità ovvero della prestazione della garanzia. Per i contribuenti "affidabili", inoltre, non è applicabile la disciplina delle società di comodo sia in relazione alle non operative sia avendo riguardo alla condizione delle perdite sistematiche. Inoltre nei confronti dei contribuenti virtuosi in base agli Isa non saranno possibili gli accertamenti basati su presunzioni semplici (articolo 39, comma 1, lettera d, secondo periodo, del Dpr 600/1973 e articolo 54, comma 2, secondo periodo, del Dpr 633/1973) nonché, a specifiche condizioni, la determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr 600/1973). Infine, è prevista la riduzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

Nella nuova era degli Isa che inizia con la dichiarazione dei redditi di quest'anno non è quindi più il ricavo congruo o non congruo a pesare l'affidabilità fiscale del contribuente ma è l'indice sintetico assegnato (la cui valorizzazione è compresa fra 1 e 10) che rappresenta il posizionamento di ogni contribuente rispetto all'affidabilità dei suoi comportamenti fiscali. Più alto è questo valore, più elevata è l'affidabilità del contribuente con possibile accesso al sistema premiale.

Sebbene gli Isa non rilevano, almeno dichiaratamente, direttamente ai fini dell'accertamento, è consentito comunque al contribuente che intende migliorare il proprio indice di affidabilità, di indicare in dichiarazione

ulteriori componenti positivi di reddito, anche se non risultanti dalle scritture contabili. In quest'ultimo caso sono dovute le maggiori imposte dirette (Irfep o Ires e Irap) oltre l'Iva, da corrispondersi entro il termine di versamento del saldo delle imposte, eventualmente anche in forma rateale. Lanovità, rispetto agli studi di settore e ai parametri, sta nel fatto che è il contribuente a decidere a che livello adeguarsi. Per l'adeguamento Isa, inoltre, non è prevista alcuna sanzione contrariamente a quanto accadeva per gli studi di settore che non si trovassero al primo anno di applicazione/revisione. In altre parole supponendo che abbia ricevuto dal software Sisa il punteggio di 5, il contribuente potrebbe liberamente decidere di alzare il proprio livello di imponibile senza per forza dover raggiungere il punteggio massimo. L'adeguamento al ricavo congruo in tema di studi di settore, invece, prevedeva di norma un solo livello («ricavo puntuale») al quale il contribuente doveva eventualmente uniformarsi al fine di completare l'adeguamento al risultato stimato da Gerico. L'adeguamento al «ricavo minimo», pur se considerato «ricavo ammissibile» dalla procedura, non forniva alcuna garanzia in sede di accertamento.

Anche per gli Isa sarà possibile fornire indicazioni spontanee nella sezione «note aggiuntive» al fine di evidenziare preventivamente possibili situazioni anomale specifiche, non colte dal sistema e che possono giustificare un resoconto di scarsa affidabilità emesso dal sistema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GLOSSARIO DEL NUOVO STRUMENTO

A

• ADEGUAMENTO

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, nonché per accedere al regime premiale (articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017), i contribuenti possono anche decidere di indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili. Il livello di adeguamento è deciso dal contribuente. Non vi è più il «vincolo» del ricavo stimato congruo (puntuale) al quale tendere per l'adeguamento, ma il contribuente sarà libero di adeguarsi ad ogni valore nel range che va da 1 a 10.

C

• CODICE DI ESCLUSIONE ISA

Sono i codici (da 1 a 13) che identificano le cause di esclusione dagli Isa da indicare direttamente nel quadro contabile in dichiarazione dei redditi. In linea generale i contribuenti non soggetti agli Isa una volta indicato il codice di esclusione in dichiarazione dei redditi, non devono compilare il modello dei dati contabili ed extracontabili degli Isa. L'unica eccezione è rappresentata dal codice 7 (multiattività) dove nonostante la presenza di una causa di esclusione vi è comunque l'obbligo, solo ai fini statistici, di rappresentare il modello Isa.

D

• DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE

L'indicatore è costituito dalla media semplice dei punteggi di due indicatori elementari: «Durata delle scorte» e «Decumulo delle scorte». L'indicatore «Durata delle scorte» misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. L'indicatore «Decumulo delle scorte» fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di magazzino nel corso dell'anno. È stato costruito per attribuire un premio massimo (punteggio 10) quando il valore dell'indicatore è superiore o uguale al 20 per cento. L'indicatore «Decumulo delle scorte» è applicato solo quando è superiore al punteggio della «Durata

delle scorte».

G

• GRUPPI DI INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA

Gli indici di anomalia vengono suddivisi in cinque grandi gruppi in relazione all'ambito di analisi degli stessi. Si tratta dei seguenti: gestione caratteristica, gestione dei beni strumentali, redditività, gestione extracaratteristica, attività non inerenti. Fra gli indicatori della gestione caratteristica vi è ad esempio quello relativo al: «costo del venduto» e per la produzione di servizi negativo o nullo». L'indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di servizi. Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

I

• INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ

Compongono insieme agli indicatori di anomalia, l'indice sintetico di affidabilità. Nell'ambito di questo gruppo sono presenti indicatori basati su stime e indicatori fondati su relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e/o strutturale. Il loro valore è compreso tra 1 e 10. Gli indicatori elementari di affidabilità sono 4: ricavi/compensi per addebito, valore aggiunto per addebito, reddito per addebito, durata e decumulo delle scorte.

• INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA

Compongono (insieme agli indicatori di affidabilità) l'indice sintetico Isa. Si tratta di indicatori che segnalano la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici o incongruenze tra le informazioni dichiarate nei modelli Isa e/o in altre banche dati. Tali indicatori partecipano al calcolo dell'indice sintetico Isa solo quando l'anomalia esiste. In tal caso assumono un valore compreso tra 1 e 5 o paria 1.

• INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ

Rappresenta il posizionamento di ogni contribuente in termini di affidabilità dei suoi comportamenti fiscali. È una media semplice di indicatori elementari di affidabilità economica e degli indicatori di anomalia

Gli effetti operativi. Le informazioni da fornire e da integrare

Passaggio con più complessità

► Continua da pagina 1

Il compito di assegnare i premi è dell'agenzia delle Entrate, che si è espressa con il provvedimento del 10 maggio 2019: i voti richiesti – a seconda del beneficio – vanno da 8 a 9. Invece chi si ferma a 6 (e chi è sotto questo voto) entra nell'analisi di rischio per i controlli rafforzati.

Nessuno mette in dubbio la bontà statistica degli elementi contabili od operativi considerati per la formazione degli Isa, ma – come era accaduto per gli studi di settore – bisogna vedere le cifre che escono dall'elaborazione di questo strumento.

Se il risultato è un voto troppo basso, il professionista deve convocare il cliente, e discutere con lui l'eventuale opportunità di integra-

re i dati contabili: sotto questo aspetto, a parte la necessità di pagare Iva, Irfep o Ires e contributi previdenziali, la legge cerca di incentivare l'incremento, offrendo anche l'irrilevanza per il limite dei 65mila euro di accesso al regime forfetario, ove la contabilità fosse sotto soglia e il dato finale lo superasse.

Questo esercizio non è semplice: bisognerà procedere per tentativi, oppure uscirà un messaggio all'esito del calcolo, in cui si dice quali sono i ricavi, compensi e/o redditi ai quali bisognerebbe adeguarsi per salire di un livello, e poi passare a quelli successivi se il voto di partenza era basso?

L'elaborazione degli Isa è ben più complessa di quella richiesta per gli

studi di settore – che si basano solo sui dati del periodo di imposta – in quanto questa informazione deve essere integrata con una pluralità di altri elementi, già presenti nella banca dati dell'amministrazione finanziaria.

Questo ulteriore elemento di calcolo è stato specificato solo con l'allegato al provvedimento del 10 maggio, ed ha suscitato non pochi interrogativi, ed in particolare non si è capito perché dati già presenti nel sistema devono essere acquisiti e ricaricati dal contribuente o dall'intermediario. Adesso ci sarà una proroga per i versamenti: speriamo il nuovo termine sia adeguato alla complessità dell'adempimento.

Raffaele Rizzardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il focus del Sole 24 Ore

Venerdì 21 Giugno 2019 - N. 22

Le pagelle fiscali per le partite Iva 3

lia. Il valore finale dell'indice sintetico assegnato al contribuente è compreso tra 1 e 10. Attribuisce la premialità (per i voti fra l'8 e il 10). Per i voti pari o al di sotto del 6 vi è il rischio dell'inserimento del contribuente nelle liste selettive.

L

LISTE SELETTIVE

Il comma 14 dell'articolo 9 bis del DL 50/2017 (Istitutivo degli Isa) prevede che l'agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti (voto Isa) derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria (articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973).

M

MODELLI ORGANIZZATIVI DI BUSINESS (MOB)

Suddividono i contribuenti appartenenti ad uno stesso Isa in categorie omogenee a seconda di tratti distintivi comuni. Sostituiscono quelli che erano i cluster (gruppi omogenei) negli studi di settore e sono espressione delle differenze fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni delle funzioni operative (produzione, logistica, commerciale). I Mob si caratteriz-

zano, rispetto agli studi di settore, per la riduzione del numero dei gruppi omogenei, la maggiore stabilità nel tempo e l'assegnazione più robusta (meno spezzettata rispetto ai cluster degli studi) del contribuente al gruppo di riferimento.

MULTIATTIVITÀ

Sono i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa che non rientrano nello stesso Isa, dove i ricavi dell'attività non prevalente superano il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Questi soggetti pur non applicando l'Isa, sono tenuti comunque alla compilazione del relativo modello, comprensivo del prospetto multiattività (posto in prima pagina del modello) per la compilazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria.

P

PREMIALITÀ

È il nuovo sistema alla base degli Isa. Comporta a seconda del voto attribuito dal software, periodi di accertamento più brevi, esclusione da accertamenti sintetici e presuntivi e dalla disciplina sulle società di comodo, esclusione dal visto di conformità (al massimo 20 mila euro per le imposte dirette e 50 mila euro per l'Iva), nonché procedure più rapide per il rimborso. Il compito di assegnare i premi è dell'agenzia delle Entrate, che si è espressa (per l'annualità 2018) con



il provvedimento 126200/2019 del 10 maggio scorso.

PROFESSIONISTI A PRESTAZIONE

Sta ad indicare quei professionisti il cui Isa viene determinato sulla base del numero degli incarichi suddivisi per tipologia di prestazioni. Si tratta principalmente di commercialisti, geometri, avvocati, ingegneri, consulenti del lavoro per cui risulta fondamentale la compilazione del quadro C ai fini del risultato degli Isa. Si distinguono dagli altri professionisti e più in generale dalle imprese il cui Isa invece risulta maggiormente sensibile all'andamento dei costi registrati in contabilità. Tale modalità di gestione si riscontrava già negli studi di settore ed è stata mantenuta anche negli Isa.

R

REDDITO PER ADDETTO

L'indice misura l'affidabilità del reddito che un'impresa realizza in un determinato periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto. L'indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto stimato. Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell'eventuale maggior valore aggiunto stimato.

REPORT INFORMATIVI

I report informativi di supporto al contribuente sono composti dai report di affidabilità personale, report di affidabilità di settore, report economico di settore, report annotazioni. Sono consultabili dal cassetto fiscale del contribuente e fanno parte del corredo di informazioni elaborate dagli Isa e disponibili per il contribuente. Il report di affidabilità personale, ad esempio, è un report di sintesi predisposto per ciascun contribuente e consultabile nel cassetto fiscale. Mostra l'indice sintetico di affidabilità derivante dall'analisi dei risultati dell'applicazione degli Isa nelle ultime otto annualità.

RICAVI/COMPENSI PER ADDETTO

L'indicatore misura l'affidabilità dell'ammontare dei ricavi che un'impresa consegue attraverso il processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto. L'indicatore è calcolato come rapporto tra: ricavi dichiarati per addetto/ricavi per addetto stimati. L'indicatore, è uno dei 4 indici elementari di affidabilità e conferisce un punteggio da 1 a 10.

S

SOFTWARE

Il software «Il tuo Isa» sostituisce Gerico (gestione Ricavi e compensi) dal periodo d'imposta 2018. Si tratta

di un nuovo applicativo per mezzo del quale viene attribuito al singolo contribuente il voto di affidabilità fiscale. Il software per gli Isa 2019 consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli Isa approvati. Il 6 giugno 2019 è stata rilasciata la prima versione dimostrativa Beta e il 10 giugno scorso quella finale.

U

ULTERIORI DATI ESTERNI

Per effettuare il conteggio degli Isa è necessario fornire al software Sisa tre elementi: i dati contabili (quadro Fe G), derivanti dalle risultanze dell'esercizio; i dati extra contabili, relativi al medesimo esercizio, ovvero quelli che discendono dal modello Isa (quadri A, B, C, D, E); un terzo, nuovo, elemento ossia i «dati ulteriori». Questi ultimi vengono scaricati dal software Sisa direttamente dal cassetto fiscale (e non richiedono alcun processo di imputazione manuale al contribuente). I «dati ulteriori» altro non sono che una complessa elaborazione, effettuata su una base storica che può arrivare a comprendere medie calcolate sulla base di 8 esercizi (precedenti al 2018), e che tiene in considerazione anche ulteriori informazioni presenti in anagrafe tributaria sia di tipo fiscale che non.

V

VALORE AGGIUNTO

L'indicatore misura l'affidabilità del valore aggiunto creato dall'impresa/lavoratore autonomo con riferimento al contributo di ciascun addetto. L'indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto per addetto stimato. Attribuisce un punteggio che va da 1 a 10. Il valore aggiunto dichiarato è dato dalla seguente somma algebrica: Ricavi - [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) - (Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (soggetti Ires)) - (Altri costi per servizi) - (Costo per il godimento di beni di terzi) - (Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili associazione in partecipazione lavoro - Maggiorazioni fiscali - Componenti negativi straordinari)].

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La compilazione/1 GLI ESONERI

Forfettari e imprese sociali tra gli esclusi dall'obbligo

IL QUESITO

Quali sono le cause di esclusione dagli Isa e come vanno indicate nel modello Redditi?

PAGINA A CURA DI
Giorgio Gavelli

Un piccolo restyling all'insegna della semplificazione per le cause di esclusione dagli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa). I contribuenti (imprese e lavoratori autonomi) trovano nelle istruzioni al modello Redditi un elenco delle cause di esclusione dagli Isa che, per moltissimi, ricalca quello già noto ai fini degli studi di settore. Ma, in molti casi, l'esclusione non si accompagna più all'obbligo di compilazione che era previsto per gli studi. Vediamo nel dettaglio, rammentando che la base normativa è il comma 6 dell'articolo 9-bis del Dl 50/2017, più i provvedimenti ministeriali che hanno dato un volto concreto agli Isa.

Le cause di esclusione che vanno indicate, con un codice, nel primo rigo dei quadri RE, RF e RG sono:
● inizio attività nel corso del periodo d'imposta;
● cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
● ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Tuir, oltre i 5.164.569 euro;

- periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- determinazione del reddito con criteri "forfettari";
- classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello Isa approvato per l'attività esercitata;
- esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle Isa relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (contribuenti multiattività);
- enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 80 del Dlgs 117/2017;
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario ai sensi dell'articolo 86 del Dlgs 117/2017;
- imprese sociali di cui al Dlgs 112/2017;
- società cooperative, società consorziali e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Per le cause indicate nei punti 8, 9 e 10, l'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento dell'iter di autorizzazione della Commissione Ue.

LE DIFFERENZE CON IL PASSATO

Codici nel primo rigo

Le cause di esclusione dagli Isa ricalcano, con alcune differenze, quelle già previste per gli studi di settore. Anche quest'anno, i codici collegati alle singole cause vanno riportati nel primo rigo dei modelli RE, RF e RG ed in questo caso, generalmente, non si procede alla compilazione dei modelli Isa. Contrariamente agli studi di settore, l'unica ipotesi in cui, in presenza di una causa di esclusione, occorre la compilazione dei dati Isa si ha con i soggetti "multiattività", ossia coloro che esercitano due o più attività d'impresa che non rientrano nello stesso Isa, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Diversamente dal passato, i contribuenti che superano il limite di applicabilità degli indicatori (attualmente generalizzato e pari a 5.164.569 euro di ricavi/proventi) ma non quello dei 7,5 milioni di euro, indicano semplicemente la causa di esclusione e non compilano i dati necessari per il calcolo degli indicatori.

Per i soggetti Ires (società, enti commerciali ed enti non commerciali che svolgono attività d'impresa), il Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 184656/2019 ha introdotto queste ulteriori cause:
■ imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di «trasporto con taxi» (codice attività 49.32.10) e «trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente» (codice attività 49.32.20), di cui all'Isa AG72U;
■ corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'Isa AG77U.

A tali contribuenti vanno aggiunti quelli che compilano il quadro LM della dichiarazione, ossia quelli che adottano il regime forfettario (articolo 1, commi 54-89 della legge 190/2014) e quelli che applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i contribuenti minimi, articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011).

Per la causa al punto 4 (periodo non normale di svolgimento dell'attività), le istruzioni agli Isa, Parte generale, riportano a pagina 4 alcuni esempi, tra cui: il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria o coatta amministrativa o fallimentare; il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda; la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata, se le due attività (quella cessata e quella iniziata) non hanno codici attività compresi nello stesso Isa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I soggetti multiattività. Pur non applicando lo strumento va effettuata la dichiarazione

L'acquisizione dei dati richiede il prospetto

Quando il contribuente riscontra la sussistenza di una causa di esclusione, indica il relativo codice nel primo rigo dei quadri RE, RF e RG e non compila i modelli Isa. Ciò differenzia gli Isa dagli studi di settore, in cui molti codici di esclusione comportavano la necessità di compilare, comunque, i modelli.

L'unica eccezione è data dai soggetti multiattività (causa n. 7 dell'articolo sopra). Essi, pur non applicando l'Isa, sono tenuti a compilare il relativo modello, comprensivo del prospetto multiattività, per la sola acquisizione dei dati (si rinvia nel dettaglio agli articoli pubblicati in pagina 5).

È opportuno segnalare che, per alcuni Isa, i decreti ministeriali di approvazione (e le istruzioni ai singoli modelli) prevedono una disciplina particolare delle attività comple-

mentari. Ecco quali sono: AD12U, AG36U; AG37U; AG44U; AG54U; AG60U; AM13U; AM80U; AM85U.

Altra differenza con gli studi di settore è che in questi ultimi era previsto un differente livello di ricavi (7,5 milioni di euro) con riguardo al quale i contribuenti esclusi (vale a dire con ricavi compresi tra i 5.164.569 e, appunto i 7,5 milioni di euro) erano tenuti a compilare i modelli relativi agli studi. Questa categoria di contribuenti, attualmente, non è più prevista ai fini Isa, e se si raggiunge un volume di ricavi/proventi superiore a 5.164.569 euro (forse si poteva sfruttare le novità normative per arrotondare l'importo) si è esclusi dagli Isa e non si procede alla compilazione.

Trattando dell'ammontare dei ricavi da considerare ai fini degli Isa, occorre tener presente che, come già

per gli studi di settore, per alcune attività del settore immobiliare va assunta la somma tra ricavi e l'incremento/decremento delle rimanenze finali, giungendo così ad un importo che assomiglia molto al valore della produzione. Infatti, le istruzioni affermano che, per gli Isa AG40U, AG50U, AG69U e AK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli indicatori, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali, valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del Tuir.

Rientrare in una causa di esclusione non è solamente positivo per il contribuente. Infatti, se è vero che i contribuenti esclusi non rientrano nelle apposite liste di controllo basate sui risultati degli indicatori, né

sono tenuti alla compilazione dei modelli, è anche vero che essi non possono aspirare all'applicazione del regime premiale, neppure nel caso in cui, compilando facoltativamente gli Isa, ottenessero un risultato superiore a quello previsto dal provvedimento direttoriale del 10 maggio 2019.

Per esemplificare, una società che non supera i test per potersi definire società operativa ai sensi dell'articolo 30 della legge 724/1994 non potrà fruire della causa di esclusione (quando il mancato superamento dipende dai ricavi) o della causa di disapplicazione (quando il problema deriva da perdite sistematiche: Provvedimento direttoriale dell'11 giugno 2012), risultato a cui, invece, potrebbe aspirare una società cui risultano applicabili gli Isa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRODOTTI IN VETRINA



LA PIATTAFORMA Plusplus24 Fisco AI

Plusplus24 Fisco AI grazie a un motore di intelligenza artificiale il professionista potrà interrogare la piattaforma e ricevere risposta a qualunque domanda, dalla più semplice ai quesiti più complessi.
www.plusplus24fiscoai.com



VIDEO E BANCA DATI Dichiarazioni 24

Tutto sulla dichiarazione dei redditi delle società e delle partite Iva con le videorelazioni degli storici esperti di Telefisco e con una banca dati contenente gli articoli, gli approfondimenti e la documentazione.

www.dichiarazioni24.com



LA GUIDA I versamenti d'imposta

Con la guida del Sole 24 Ore i chiarimenti su tutte le novità che producono effetti sulla determinazione delle imposte. In vendita in edicola a 9,90 euro oltre il prezzo del quotidiano oppure online: offerte.ilssole24ore.com/versamentoimposte

La compilazione/2 I CASI PARTICOLARI

La verifica sui ricavi delle attività orienta le modalità di indicazione

IL QUESITO

Quali campi dei modelli Isa devono compilare i contribuenti che svolgono più attività?

PAGINA A CURA DI
Matteo Balzanelli

■ I cosiddetti soggetti multiattività compilano il modello Isa relativo all'attività d'impresa prevalente per la sola acquisizione dei dati. Inoltre, nell'apposito prospetto vanno suddivisi i ricavi afferenti le attività incluse nell'Isa applicato da quelli riconducibili alle altre attività e dagli aggi e/o ricavi fissi.

LE POSSIBILI SITUAZIONI

Un contribuente è considerato «multiattività» quando esercita due o più attività d'impresa che non rientrano nello stesso Isa, qualora l'importo complessivo dei ricavi afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Il superamento di tale soglia comporta l'innescio di una causa di esclusione da indicare (codice «7»), a seconda dei casi, nei quadri F e G del modello Redditi 2019 e, quindi, l'inapplicabilità del nuovo strumento. I soggetti multiattività devono comunque compilare il modello Isa ai soli fini dell'acquisizione dei dati, ivi incluso l'apposito prospetto «imprese multiattività»

compreso nel (se così vogliamo chiamarlo) frontespizio (si veda l'articolo nella pagina a lato).

IL RISCONTRO

Ma andiamo con ordine. Se un contribuente svolge diverse attività d'impresa bisogna innanzitutto verificare se queste sono riconducibili, o meno, al medesimo Isa. Quando queste sono comprese nello stesso modello non si può parlare di soggetto multiattività e, pertanto, si devono compilare i vari quadri avendo riguardo ai dati «aggregati», ma non il prospetto «imprese multiattività». Se per le attività d'impresa svolte sono previsti differenti Isa bisogna invece fare una distinzione:

■ se i ricavi relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa dell'attività prevalente non superano il 30% del totale dei ricavi dichiarati allora il soggetto non è considerato un multiattività e si comporterà come nel caso precedente;

■ se viene superata la soglia del 30%, invece, il soggetto compila il modello, con riferimento ai dati «aggregati» di tutte le attività, oltre al prospetto multiattività.

Va rimarcato che per verificare se il contribuente è considerato multiattività, bisogna fare riferimento alla sommatoria di tutti i ricavi afferenti le attività non rientranti tra quelle contemplate dall'Isa applicabile alla prevalente. E questo perché il criterio da seguire nella compilazione del prospetto «imprese multiattività» segue invece una logica differente.

Infatti, nel prospetto multiattività vanno distinti i ricavi derivanti da:

I casi risolti

La gestione degli Isa in caso di più attività

VERIFICA MULTIATTIVITÀ

Alfa Snc ha conseguito nel 2018 i seguenti ricavi in relazione alle diverse attività:

- attività 1 → ISA XX → ricavi 400 → 40% sul totale
- attività 2 → ISA XX → ricavi 250 → 25% sul totale
- attività 3 → ISA YY → ricavi 300 → 30% sul totale
- attività 4 → ISA ZZ → ricavi 50 → 5% sul totale

Alfa è considerato un soggetto multiattività perché i ricavi estranei all'Isa dell'attività prevalente, pari a 350 (35% dei ricavi totali), superano il 30 per cento dei ricavi totali

COMPILAZIONE PROSPETTO MULTIATTIVITÀ

Considerando il caso precedente, Alfa indica:

- nel rigo 1, il codice ISA XX e ricavi per 650; si tratta dei ricavi «naturalmente» ricompresi nell'Isa relativo all'attività prevalente, ancorché relativi a due diverse attività;
- nel rigo 2, il codice attività 3 e ricavi per 300; si tratta dei ricavi riferibili all'attività con ricavi più elevati tra quelle non comprese «naturalmente» nell'Isa dell'attività prevalente;
- nel rigo 4, ricavi per 50; si tratta dei ricavi non indicati nei precedenti righi.

COMPILAZIONE ISA

Beta Srl svolge tre attività, contraddistinte da altrettanti codici Ateco e, per il 2018, risulta un soggetto multiattività. Beta indica nel quadro RF la causa di esclusione «7». Pur essendo esclusa dall'applicazione degli ISA deve comunque compilare il modello previsto per l'attività prevalente, compreso il prospetto «imprese multiattività». Nel quadro dei dati contabili (quadro F) indica i valori «aggregati» afferenti tutte le attività esercitate. L'utile/perdita deve coincidere con quello del quadro RF

CAMBIO DI ATTIVITÀ

Nel corso del 2018 Mario Rossi ha cambiato attività. L'attività cessata era contraddistinta dal codice 43.21.01 (installazione d'impianti elettrici in edifici), mentre quella iniziata dal codice 46.47.30 (commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione). Dal momento che l'attività cessata e quella iniziata sono ricomprese in ISA differenti (rispettivamente, AG75U e AM22A), il 2018 è escluso dall'applicazione degli Isa. Non va compilato alcun modello Isa

AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA

Gamma Sas, nel 2018, ha affittato un ramo d'azienda, relativo a un'attività di commercio, continuando invece a esercitare l'attività di locazione di immobili. L'affitto del ramo d'azienda non rientra tra le situazioni di non normale svolgimento dell'attività espresse, in quanto Gamma ha continuato a svolgere altra attività. Bisogna però valutare se si ritiene comunque non normale il periodo o l'esclusione per cambio attività

■ attività d'impresa riconducibili all'Isa previsto per quella prevalente, nel rigo 1;

■ attività secondaria, considerando quelle non riconducibili all'Isa previsto per quella prevalente, nel rigo 2;

■ attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi (il valore è assunto al netto del prezzo corrisposto ai fornitori), nel rigo 3;

■ attività non indicate ai punti precedenti, nel rigo 4.

Pertanto, mentre nel primo rigo vanno indicati i ricavi relativi alle attività «naturalmente» ricomprese nell'Isa previsto per quella prevalente, il secondo accoglie solo quelli afferenti la (singola) attività che esprime il maggior volume complessivo tra quelle non rilevanti nel rigo precedente. Nel rigo 4, invece, trovano indicazione i ricavi residuali (ossia che non sono stati ricompresi nei precedenti campi) che possono quindi afferire anche più attività.

Tanto è vero che in corrispondenza del rigo 1 il contribuente deve indicare il codice dell'Isa riferibile all'attività prevalente mentre nel rigo 2 il codice dell'attività secondaria, la quale però non è detto che sia tale in senso assoluto.

NESSUNA DISTINZIONE

Il contribuente deve poi compilare i vari quadri previsti nell'Isa di riferimento, tra cui quello dei dati contabili (F o G, a seconda che sia in contabilità ordinaria o in contabilità semplificata).

I dati vanno però inseriti con riferimento al complesso delle attività esercitate, senza effettuare alcuna distinzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'interruzione. Rientrano tra le fattispecie anche l'affitto dell'unica azienda e gli eventi sismici

Niente modello per l'impresa in liquidazione

■ I soggetti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività sono esclusi dall'applicazione degli Isa e non devono compilare il modello.

Nelle istruzioni degli Isa - parte generale - sono elencati diversi casi che, al pari di quanto avveniva con gli studi di settore, fanno scattare la disapplicazione del nuovo strumento. Si tratta di una elencazione meramente esemplificativa e, pertanto, potrebbero anche verificarsi ulteriori situazioni che comportano il non normale svolgimento dell'attività. A tal proposito, potrebbe risultare utile

la giurisprudenza maturata in relazione agli studi di settore. Al di fuori delle ipotesi espressamente previste bisognerà però fare particolare attenzione. Infatti, potrebbe accadere che in fase di controllo le Entrate sconosciano (o, quanto meno, tentino di disconoscere) la sussistenza della causa di esclusione, con conseguenti risvolti dovuti alla mancata compilazione del modello.

Per quanto riguarda le ipotesi contemplate nelle istruzioni, si nota come queste ricalchino, nella sostanza, quelle già esplicitate per gli studi di settore:

- liquidazione dell'impresa (ordinaria, coatta amministrativa o fallimentare);
- mancato inizio dell'attività produttiva per mancata entrata in funzione degli impianti produttivi, mancanza delle autorizzazioni amministrative o svolgimento di sola attività di ricerca propedeutica a quella produttiva;
- affitto dell'unica azienda;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi;
- modifica in corso d'anno dell'attività esercitata, ma solo qualora le due attività, quella cessata e quella inizia-

ta, ricadono in Isa differenti;

- eventi sismici.

Sono poi previste due ulteriori fattispecie che, data la loro particolare formulazione, potrebbero dare addito a differenti interpretazioni. Infatti, è non normale quel periodo in cui l'attività è stata sospesa per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali, ma anche quello in cui, per i professionisti, l'attività è stata sospesa per la maggior parte del periodo d'imposta a causa di provvedimenti disciplinari. Mentre nel primo caso, la causa d'esclusione opera, sostanzialmente, in ipo-

tesi di mancato esercizio (totale) dell'attività, nel secondo in ipotesi di mancato esercizio prevalente dell'attività.

Tuttavia, a parere di chi scrive, la differente formulazione non dovrebbe impedire automaticamente la possibilità di ritenere non normale anche quel periodo in cui, ad esempio, l'attività è stata sospesa per la ristrutturazione dell'unica unità locale per undici mesi. Non è comunque da escludere che tale formulazione possa comportare in futuro l'effettuazione di rilievi da parte delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I modelli/1 I SETTORI PRODUTTIVI

L'attività agricola tassata a bilancio non sfugge all'applicazione degli Isa

IL QUESITO

I soggetti che svolgono attività agricole devono compilare i modelli Isa?

PAGINA A CURA DI
Alessandra Caputo
Gian Paolo Tosoni

L'agricoltura ha i suoi indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Si tratta dei modelli AA01S e AA02S. Gli Isa sostituiscono gli studi di settore ed i parametri; non sono definiti uno strumento di accertamento ma premiale. Infatti, se il reddito di impresa o di professione dichiarato raggiunge il grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10, il contribuente ottiene alcuni benefici fiscali.

I modelli previsti per le attività agricole vanno compilati dai contribuenti che dichiarano un reddito di impresa mentre restano esclusi coloro che dichiarano il reddito agrario o un reddito determinato forfetariamente (si veda, a tal proposito, l'altro articolo in pagina).

Il modello AA01S deve essere utilizzato da coloro che, nel periodo di imposta 2018, hanno esercitato una attività di coltivazione, silvicoltura e utilizzo di aree forestali. Nelle istruzioni al modello è contenuto l'elenco dettagliato dei codici attività che comportano l'obbligo di compilazione di questo Isa, a condizione che l'attività sia esercitata in misura prevalente. Ad esempio, vi rientrano, oltre alle coltivazioni vere e proprie (tra le altre, coltivazione di semi oleosi - 01.11.20, coltivazione di patate - 01.13.40, coltivazione di agrumi - 01.23.00, eccetera), anche l'attività di riproduzione delle piante -

01.30.00, altre lavorazioni delle sementi per la semina - 01.64.09; raccolta di prodotti selvatici non legnosi - 02.30.00, eccetera.

Il modello AA02S deve, invece, essere utilizzato da coloro che, nel periodo di imposta 2018, hanno svolto in prevalenza attività di allevamento, caccia e servizi connessi. Anche nelle istruzioni di questo modello è compreso l'elenco dettagliato dei codici attività ricomprese in quell'Isa.

La compilazione dei modelli è articolata e chiede numerose informazioni. In particolare, sono previsti un frontespizio e 5 quadri.

Nel frontespizio vanno indicati: il codice fiscale del contribuente, il codice attività relativo all'attività prevalente, il comune e la provincia di domicilio fiscale nonché il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta, solo nel caso in cui il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi (altrimenti non si indica nulla).

I CINQUE QUADRI

I quadri, invece sono 5.

● **Quadro A** in cui vanno indicati i dati del personale addetto all'attività. Va indicato il numero di giornate retribuite per ciascuna tipologia di lavoratori dipendenti (a tempo pieno, a tempo parziale, apprendisti, eccetera) e la percentuale di lavoro prestato con riferimento a collaboratori familiari, associati in partecipazione, soci e amministratori.

● **Quadro B** in cui sono richieste informazioni relative alle unità locali e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.

● **Quadro C** sono richieste infor-

La bussola per orientarsi

L'applicazione degli Isa in agricoltura

I MODELLI PER L'AGRICOLTURA

- Per i soggetti che operano in agricoltura e che non ricadono in una delle esclusioni, sono previsti due Isa: il modello AA01S per le attività di coltivazione, silvicoltura e utilizzo delle aree forestali e il modello AA02S per le attività di produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
- Entrambi i modelli si articolano in un frontespizio e 5 quadri in cui sono richiesti dati relativi al personale, alle unità locali oltre ai dati contabili

LE ATTIVITÀ MISTE

Sono esclusi dall'applicazione degli Isa i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati

IL QUADRO F

- Tutti i contribuenti tenuti alla compilazione del modello Isa, indipendentemente dal regime fiscale adottato, devono indicare dati relativi alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali di magazzino nel quadro F
- L'obbligo vale anche per i contribuenti in contabilità semplificata per i quali le rimanenze non assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito
- In questo caso si devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d'imposta, al netto dell'Iva esposta in fattura

L'AGRITURISMO

- Coloro che svolgono attività di agriturismo hanno un modello Isa apposito, AG02S
- Compilano questo modello coloro che svolgono le «attività di alloggio connesse alle aziende agricole» (codice 55.20.52) e le «attività di ristorazione connesse alle aziende agricole» (codice attività 56.10.12)
- Anche in questo caso occorre stare attenti allo svolgimento di una eventuale attività, ricordando che lo svolgimento di attività agricole per le quali non è previsto un Isa, qualifica una non attività e che, quindi, in ogni caso va compilato l'Isa

mazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività. In particolare, indicare: nel rigo Co1, il codice 1, se l'impresa ha la forma di società cooperativa a mutualità prevalente, il codice 2, se l'impresa ha la forma di società cooperativa diversa da quelle a mutualità prevalente.

● **Quadro E** in cui vanno indicati dati per la revisione, quali le modalità di svolgimento dell'attività e i prodotti venduti/servizi offerti con riferimento alle attività di coltivazione o la tipologia di allevamento e gli animali con riferimento all'Isa relativo alle attività di allevamento.

● **Quadro F** relativo ai dati contabili che si compila tenendo conto delle regole previste dal Tuir. I dati contabili portano alla determinazione del reddito il cui risultato finale deve coincidere con il reddito dichiarato.

Relativamente alle attività connesse è previsto un proprio Isa, ma tali attività vengono richiamate anche nel quadro dell'agricoltura ai fini della revisione. Ad esempio, per lo svolgimento di attività agrituristiche va compilato il modello AG02S.

IMPRESE MULTIATTIVITÀ

In presenza di attività agricole il cui reddito venga determinato forfetariamente (come visto anche nelle pagine precedenti di questo Focus), è come se si fosse in presenza di una "non attività" e quindi non si incorre nel caso di multiattività. Ad esempio se una impresa agricola svolge l'attività di agriturismo in regime forfetario ed il commercio al minuto di prodotti alimentari commercializzati deve compilare l'Isa soltanto per l'attività del commercio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esclusione. Conferma arrivata dall'Agenzia con una risposta della Dre Puglia a un interpellato

Il reddito agrario non richiede l'adempimento

Gli Isa si applicano ai titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo. Di conseguenza sono escluse tutte le attività agricole che rientrano nel reddito agrario, vale a dire quelle previste dall'articolo 32 del Tuir svolte da persone fisiche e società semplici. Questa interpretazione è stata confermata dalla Dre della Puglia in una risposta ad una istanza di interpellato (n. 917-54/2019).

Gli Isa in materia di agricoltura, pertanto, si rendono applicabili soltanto in presenza di società diverse dalle società semplici, ovvero Snc,

Sas, Srl, Spa agricole.

Le istruzioni alla compilazione dei modelli Isa, inoltre, precisano che non sono soggetti a questi indicatori i contribuenti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi, in regime forfetario e tutti coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

Ne consegue che l'obbligo non sussiste nemmeno per i soggetti che operano in agricoltura e che hanno optato per la determinazione del reddito in base al comma 1093 della legge 296/2006. Il comma 1093 consente

alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative, purché rivestano la qualifica di società agricole, di optare per la determinazione del reddito in base alle risultanze catastali in luogo della tassazione ordinaria "a bilancio", basata, cioè, sulla differenza tra costi e ricavi. L'articolo 2 del Dlg 99/2004, definisce «agricole» le società che rispettano un duplice requisito: il primo è lo svolgimento esclusivo delle attività agricole all'articolo 2135 del Codice civile il secondo

riguarda la denominazione o ragione sociale che deve contenere la dicitura «società agricola».

L'opzione per la tassazione catastale non fa venir meno le modalità di tenuta della contabilità né la natura del reddito che resta di impresa, sebbene determinato in base alle risultanze catastali. La determinazione catastale del reddito non è un criterio ordinario e quindi escluso dagli indicatori sintetici.

Resta inteso che in caso di applicazione del regime di determinazione ordinario del reddito e dell'Iva, o ven-

gano meno le condizioni per la determinazione forfetaria delle imposte, torneranno applicabili le disposizioni ordinarie e, quindi, scatta l'obbligo di applicazione dei modelli Isa. Infine le società per azioni operanti in agricoltura devono sempre compilare gli Isa in quanto escluse dal reddito agrario e dalla possibilità di esercitare l'opzione di cui al citato comma 1093. L'esonero è possibile solo se i ricavi risultano superiori a 5.164.569 euro, in questo caso, infatti, sussiste l'esonero dagli Isa per tutti i contribuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I modelli/2

I QUADRI F E G

Dati contabili sempre aggiornati alle variazioni di natura fiscale

IL QUESITO

Come compila un'impresa il quadro degli Isa dedicato ai dati contabili?

PAGINA A CURA DI
Luca De Stefanis

Nei modelli Isa per l'anno d'imposta 2018 sono richieste informazioni di natura contabile ed extracontabile. I dati contabili devono essere inseriti, come per gli studi di settore relativi al 2017, nei quadri F e G, dedicati rispettivamente alle attività esercitate in forma d'impresa e a quelle di lavoro autonomo (professionisti).

Rispetto agli studi di settore gli oneri diversi di gestione e le altre componenti negative, non aventi natura finanziaria sono stati raggruppati nel solo rigo F23, mentre prima erano suddivisi tra i righe F22 e F23. Il rigo F23 degli Isa, però, è composto da ben 9 campi di dettaglio.

DATI FISCALI

I dati contabili devono tener conto delle eventuali variazioni fiscali, in applicazione delle disposizioni tributarie (se non diversamente specificato nelle istruzioni dell'Isa applicabile). Quindi, ad esempio, le spese e gli ammortamenti relativi alle autovetture vanno assunti considerando solo la parte fiscalmente deducibile, in base all'articolo 164 del Tuir. Inoltre, i contribuenti in contabilità semplificata, non professionisti, devono indicare i dati contabili, in base a quanto previsto dall'articolo 66 del Tuir.

MAGAZZINO

Per consentire il corretto funzionamento del software Isa, tutti i contribuenti (tranne i professionisti), indipendentemente dal regime fiscale adottato (quindi, sia gli ordinari, che i semplificati, a prescindere dall'opzione per il regime delle registrazioni Iva di cui all'articolo 18, comma 5, del dpr 600/1973), devono indicare negli Isa i dati relativi alle eventuali esistenze iniziali (Fo6, Fo9, F13) e alle rimanenze finali di magazzino (Fo7, Fo10, F14), naturalmente, al netto dell'Iva esposta in

fattura, in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d'imposta (per i semplificati, coincidenti con quelle indicate nel rigo RG38).

I dati relativi alle eventuali esistenze iniziali e alle rimanenze finali di magazzino vanno riportati, quindi, anche dai contribuenti (non professionisti) che nel 2018 hanno applicato il regime di contabilità semplificata, per il quale il dato delle giacenze è irrilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Lo stesso vale per quelli che nel 2017 o in precedenza si sono avvalsi di regimi fiscali per i quali non assumevano rilevanza, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, come il regime forfettario o quello dei minimi. Questo dato delle merci effettivamente giacenti nel magazzino va riportato anche se in precedenza i relativi costi, sulla base delle regole previste per i minimi o i semplificati (o le nuove iniziative), sono stati già dedotti integralmente nel periodo di imposta di acquisto.

Quando le istruzioni del modello Isa fanno riferimento alle spese «sostenute», deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la specifica categoria di reddito (ad esempio, per competenza per chi è in contabilità ordinaria e per cassa per chi è in contabilità semplificata).

IL CAMBIO DI REGIME

Nei righe da F35 a F39 devono essere inseriti i componenti positivi e negativi di reddito da tassare o da dedurre nel 2018 (rispettivamente nel rigo F37 e nel rigo F39) ovvero da escludere perché già tassati o dedotti nel 2017 (rispettivamente nel rigo F36 e nel rigo F38), a seguito del passaggio da un regime di competenza a quello per cassa dell'articolo 66 del Tuir e viceversa.

Nel rigo F35, gli esercenti attività di impresa devono indicare, se l'impresa tra il 2017 e il 2018 è passata dal regime semplificato di cassa a quello di competenza (barrando la prima casella) ovvero da quello di competenza a quello di cassa (seconda casella).

IL PASSAGGIO DALLA CASSA ALLA COMPETENZA (E VICEVERSA)

Ricavi già tassati nel 2017

Nel rigo F36 degli Isa vanno riportati i componenti positivi di reddito già tassati nel 2017 nel regime di «provenienza», da non tassare nel 2018, ancorché si siano verificati nel 2018 i presupposti di imponibilità previsti dal regime di «destinazione». Ad esempio, se l'impresa è passata dal regime di competenza (dove rileva la consegna dei beni e l'ultimazione dei servizi) a quello di cassa (rileva solo l'incasso), vanno indicati i ricavi derivanti dalla vendita di beni, consegnati nel 2017, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2018 o i ricavi da prestazioni di servizi ultimate nel 2017, con importi incassati nel 2018, in quanto tutti questi ricavi hanno già concorso alla determinazione del reddito nel 2017 (articolo 109, comma 2, del Tuir) e non vanno tassati nuovamente nel 2018.

Ricavi da tassare nel 2018

Nel rigo F37, invece, vanno riportati i componenti positivi, «già indicati all'interno delle opportune voci del

quadro F» degli Isa, che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2017, in applicazione delle regole previste dal regime di «provenienza», e che, invece, devono essere obbligatoriamente tassate nel 2018, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di «destinazione». Ad esempio, nel caso di passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, vanno riportati i ricavi, incassati nel 2017, per le cessioni di beni, consegnati nel 2018, ovvero per servizi ultimati nel 2018. Un questi cas, infatti, i relativi ricavi non sono stati tassati nel 2017 (perché in quest'anno non è avvenuta la consegna dei beni o l'ultimazione del servizio), quindi, devono obbligatoriamente essere tassati nel 2018.

Costi già dedotti nel 2017

Nel rigo F38 vanno riportati i componenti reddituali negativi che sono già stati dedotti nel 2017, in base alle regole del regime di «provenienza» e che, quindi, non devono più concor-

re alla formazione del reddito del periodo di imposta 2018, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di «destinazione». Ad esempio, se l'impresa dal 2017 al 2018 è passata dal regime di competenza a quello di cassa, nel rigo F38 va riportato il costo per l'acquisto di beni, consegnati nel 2017, ma pagati nel 2018. Questo costo è stato già dedotto nel 2017 per competenza, quindi, per evitare la doppia deduzione, non può essere considerato nel 2018, anche se è stato pagato in quest'ultimo anno.

Costi da dedurre nel 2018

Infine, nel rigo F39 vanno riportati i componenti reddituali negativi, già indicati all'interno delle opportune voci del quadro F» degli Isa, che non sono stati dedotti nel 2017, con le regole previste dal regime di «provenienza» e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2018, ancorché nel 2018 non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di «destinazione».

Oneri maggiori. Richiesti sei livelli di informazioni contro i due dei vecchi studi

Professionisti, aumenta il dettaglio

Anche negli Isa dedicati ai professionisti, nel quadro G relativo ai dati contabili viene richiesto un maggior dettaglio delle informazioni. Ad esempio, nel rigo G12 degli Isa vengono richiesti ben 6 dettagli di dati, rispetto ai soli 2 previsti nello stesso rigo G12 degli studi di settore.

REDDITO O PERDITA FINALE

Come accadeva per gli studi di settore, nel rigo G13, viene visualizzato, utilizzando il software Isa, il reddito (o la perdita) del professionista nel 2018, comersultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righe del quadro G degli Isa e rilevanti ai fini fiscali. Questo importo deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righe del quadro RE del modello Redditi 2019.

Lo stesso accade per le imprese, dove tutti i contribuenti in contabilità semplificata devono seguire le regole

dell'articolo 66 del Tuir, per indicare i costi e i ricavi nel quadro contabile F degli Isa e nel quadro G della dichiarazione dei redditi. Pertanto, nel rigo F26, il reddito d'impresa (o la perdita) del 2018 deve coincidere con il reddito d'impresa lordo (o la perdita), indicato nel corrispondente rigo del quadro RG di Redditi. La coincidenza va rispettata anche da chi è in ordinaria, confrontando il rigo F26 con il corrispondente rigo del quadro RF di Redditi.

ADEGUAMENTO

I professionisti possono indicare nel rigo G02 l'ammontare degli «ulteriori componenti positivi», non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale degli Isa (le imprese, invece, possono utilizzare il rigo F03). Questi ulteriori

componenti positivi rilevano anche ai fini Irap e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva (articolo 9-bis, comma 9, del Dl 50/2017). Proprio per l'Iva, a questi «ulteriori componenti positivi» si applica, salva prova contraria e considerando l'esistenza di operazioni non soggette a Iva ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota Iva mediari-stante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa a cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato (rigo G20).

La dichiarazione di questi «ulteriori componenti positivi», non risultanti dalle scritture contabili, non comporta sanzioni e interessi, se il versamento delle relative imposte avviene entro il termine e con le modalità per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, anche a rate.

Regime per cassa LA QUANTIFICAZIONE DEL MAGAZZINO

Rimanenze iniziali e finali nel quadro F delle imprese in contabilità semplificata

IL QUESITO

Anche se non rientrano più nei dati da inserire nel modello Redditi le rimanenze iniziali e finali vanno segnalate negli Isa delle imprese in contabilità semplificata?

PAGINA A CURA DI
Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

I contribuenti in contabilità semplificata (articolo 66 del Tuir) non devono più indicare le rimanenze finali (e iniziali) in dichiarazione dei redditi (ex righe RG8 e RG9 ora soppressi) fra i dati che concorrono a formare il reddito imponibile, in applicazione delle regole in vigore dal 1° gennaio 2017. Tuttavia, a prescindere dall'opzione per il regime delle registrazioni Iva (articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973), le imprese in regime per cassa sono comunque tenute a riempiere le rimanenze finali 2018 nel modello Redditi Pf o Sp al rigo RG38 fra gli altri dati che non concorrono, per l'appunto, alla determinazione del reddito. caso di assenza di rimanenze si deve barrare l'apposita casella posta sul rigo RG38 del modello Redditi, altrimenti il sistema potrebbe rilevare una segnalazione di anomalia in sede di invio telematico.

LA RILEVAZIONE PER GLI ISA

Nel quadro F del modulo Isa (righe F06, F07, F13, F14), invece vanno ancora indicate non solo le rimanenze finali (suddivise fra quelle annuali e quelle ultrannuali) ma anche quelle iniziali, il cui dato va reperito direttamente nel quadro F degli studi di settore dell'anno scorso (periodo d'imposta 2017).

Per quanto riguarda la quantificazione delle rimanenze finali si ricorda che tale conteggio va gestito in via extracontabile in base all'effettiva consistenza (fisica) del magazzino al 31 dicembre 2018. Il tutto deve avvenire indipendentemente dall'avvenuta manifestazione finanziaria e/o numeraria del relativo costo.

In altre parole si continua ad usare il metodo classico di rilevazione, valido anche per il contribuente in contabilità ordinaria, che prevede la valorizzazione delle quantità fisiche presenti in magazzino al 31 dicembre con il corrispondente costo di acquisto (finanziariamente sostenuto o meno).

Pertanto, nell'ipotesi in cui un contribuente in contabilità semplificata (regime di cassa pura) acquisti a dicembre 2018 un rilevante quantitativo di merce pagata poi nel 2019, costui non potrà dedurre il suddetto costo in contabilità ai fini della determinazione del reddito imponibile, ma sarà tuttavia costretto a far confluire l'ammontare considerato nel valore delle rimanenze determinate al 31 dicembre 2018.

Ai fini degli Isa ci troveremo con un'evidente squadratura nella determinazione del costo del venduto, poiché il predetto ammontare non sarà riepilogato fra i costi di acquisto (rigo F15 del modello), ma esso confluirà ugualmente nel rigo F14 riguardante le rimanenze finali. Viceversa nell'ipotesi in cui un contribuente avesse optato per il regime del registratore e si trovi con una fattura di anticipo di merce ricevuta entro il 31 dicembre 2018, costui dovrà registrarla in contabilità ai fini Iva deducendone il relativo costo per la determinazione del reddito imponibile. Per la quantificazione delle rimanenze, invece, l'operatore non dovrà tenere conto, trattandosi di merce non presente nel magazzino dell'imprenditore, che viceversa ne acquisirà la materiale disponibilità solo nel 2019.

IL RIEPILOGO

Sotto il profilo operativo va messo in evidenza che le rimanenze iniziali e finali vanno ora riepilogate nei righe di dettaglio F13 ed F14, sia per quanto riguarda i contribuenti in contabilità ordinaria, sia per quelli in contabilità semplificata.

Invece negli studi di settore tali componenti andavano indicati nei righe da F12 a F13. Nei righe F06 e F07 del modello Isa, riguardanti rispettivamente le rimanenze iniziali e quelle finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'articolo 93 comma 5 del Tuir, è stato inserito, rispetto al corrispondente dato richiesto negli studi di settore, il nuovo campo interno «di cui» nel rigo F06 (rimanenze iniziali) nel quale andare a dettagliare fra le rimanenze iniziali i beni distrutti o sottratti.

I BENI PERSI O DISTRUTTI

Infine va segnalato che, pure al rigo F16 del modello Isa vi è la novità (il campo corrispondente era presente negli studi di settore, ma solo nella parte «bassa» del modello - ex rigo F38) riguardante l'indicazione fra gli acquisti dell'esercizio dei beni andati persi o distrutti. Tuttavia, pur essendo un rigo a se stante del modello, questo accoglie componenti che già sono confluiti nei righe di dettaglio F13 e F15 del modello Isa.

Le principali differenze con il passato

Il confronto tra l'indicazione delle rimanenze negli studi di settore e negli Isa

LE RIMANENZE DI DURATA ULTRANNUALE

I quattro campi dei righe F06 ed F07

Nel «vecchio» quadro F degli studi di settore erano sostanzialmente quattro i dati richiesti: oltre alle informazioni sulle esistenze iniziali e finali era necessario anche indicare il «di cui» relativo a quelle disciplinate dall'articolo 93, comma 5, del Tuir

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		00
F06	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del Tuir	00
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		00
F07	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del Tuir	00

Il campo aggiuntivo per beni distrutti o distrutti

Gli Isa vedono il debutto nel rigo F06 del nuovo campo 3 che non era presente negli studi di settore e in cui vanno indicate le esistenze iniziali relative a beni distrutti o sottratti

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		00
F06	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del Tuir	00
	di cui beni distrutti o sottratti relativi ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del Tuir	00
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		00
F07	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del Tuir	00

LE RIMANENZE NON DI DURATA ULTRANNUALE

I righe F12 ed F13

Negli studi di settore i dati sul magazzino non di durata ultrannuale trovavano spazio nei righe F12 ed F13, rispettivamente dedicati alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali

F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluso quello relativo a prodotti soggetti ad oggi o ricavo fisso)	00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluso quello relativo a prodotti soggetti ad oggi o ricavo fisso)	00

Il restyling della numerazione

• Negli Isa, invece, si «scende» di una riga rispetto agli studi di settore, le rimanenze iniziali trasiocano infatti dal rigo F12 al rigo F13, mentre quelle finali passano da F13 a F14

• Non vi sono però modifiche nella descrizione delle voci interessate alla compilazione che rimangono uguali

F13	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluso quello relativo a prodotti soggetti ad oggi o ricavo fisso)	00
F14	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluso quello relativo a prodotti soggetti ad oggi o ricavo fisso)	00

Gli importi già compresi

• Negli Isa viene inserito il nuovo campo F16 per i beni distrutti o sottratti nell'esercizio

• È necessario prestare attenzione nella compilazione perché si tratta di importi già compresi in altri righe (F13 o F15)

F13	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluso quello relativo a prodotti soggetti ad oggi o ricavo fisso)	00
F14	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluso quello relativo a prodotti soggetti ad oggi o ricavo fisso)	00
F15	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad oggi o ricavo fisso) a parità della produzione di servizi	00
F16	Beni distrutti o sottratti relativi a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi (importi già compresi in F13 e F15)	00
Spese per acquisti di servizi		00
F17	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministrazione (inclusi ad essi soggetti all'Irs)	00

Il regime premiale I RISULTATI DEL SOFTWARE

I vantaggi iniziano dal voto «8» Rischio controlli con la sufficienza

IL QUESITO

A partire da quale voto si può compensare il credito Iva senza visto?

PAGINA A CURA DI
Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

Il regime premiale è al centro del sistema degli Iva. Ai contribuenti virtuosi fisiologicamente o per adeguamento, infatti, sono attribuiti alcuni premi fiscali graduati in funzione del punteggio ottenuto dall'elaborazione della propria posizione dal software «Il tuo Iva» (per il dettaglio del sistema si rimanda, al riguardo, alla grafica in pagina). Tali premi in gran parte mutano comunque le regole che erano già in vigore con gli studi di settore. L'unica novità è quella che riguarda l'esonero dall'apposizione in dichiarazione del visto di conformità per le compensazioni ed i rimborsi dei crediti fiscali dichiarativi entro determinati limiti quantitativi.

Per accedere al regime premiale il punteggio derivante dall'analisi di affidabilità complessiva deve essere almeno pari all'8 come è stato stabilito dal provvedimento 126200/2019 dell'agenzia delle Entrate. Fruiranno dell'intero sistema però i soggetti che otterranno un punteggio almeno pari a 9. A costoro, infatti, spetta l'intero bouquet di benefici previsti dall'articolo 9-bis comma 11 (lettera da a ad f) del Dl 50/2017.

I contribuenti che chiuderanno la dichiarazione con un punteggio inferiore a 6 (compreso) rischieranno invece dal canto loro di finire nelle li-

ste delle quali l'agenzia delle Entrate terrà conto, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.


Declinando i risultati degli Iva con la stessa logica dell'analisi di congruità di Gerico, anche se ribadiamo, ancora una volta, che il nuovo applicativo se ne discosta per metodologia e filosofia applicativa, potremmo quindi in qualche modo affermare che: al di sotto del 6 il contribuente è considerato «non congruo»; dal 6,01 al 7,99 si pone in quello che era il cosiddetto «intervallo di confidenza», dall'8 in poi è considerato congruo.

Venendo più nel dettaglio ad esaminare il sistema di attribuzione del regime premiale ai contribuenti ad elevata affidabilità fiscale, va detto che il raggiungimento dell'8 nella pagella fiscale consente l'esonero dal visto di conformità in caso di utilizzo dei crediti fiscali (20mila per il comparto imposte dirette e Irap, 50mila per l'Iva a cui si estende anche il rimborso dell'imposta) e l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973 per imposte dirette, e articolo 57, comma 1, del Dpr 633/1972 per l'Iva).

Per essere esclusi dagli accertamenti di tipo analitico-induttivo (articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr 633/1972) bisognerà invece aver guadagnato almeno un punteggio pari a 8,5.

Infine, per ambire ai premi considerati più allettanti consistenti nell'esonero dall'applicazione della di-

LA GRADUALITÀ DEI POSSIBILI BENEFICI



PREMI A PARTIRE DAL VOTO 8

Visto di conformità per compensazioni di crediti dichiarativi
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui per l'Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui per imposte dirette e Irap

Visto di conformità per rimborsi di crediti dichiarativi
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui

Riduzione dei termini per l'accertamento

Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza dell'accertamento previsti per reddito di impresa e di

lavoro autonomo e per l'Iva

PREMI A PARTIRE DAL VOTO 8,5

Accertamenti di tipo analitico induttivi

Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici sia per imposte dirette e Irap che per l'Iva

PREMI A PARTIRE DAL VOTO 9

Società di comodo
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistemica

Esclusione dal redditometro

Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accettabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato

disciplina sulle società di comodo (sia quelle non operative che quelle in perdita sistemica) e dal rischio di determinazione sintetica del reddito complessivo (a condizione che il reddito complessivo accettabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato) bisognerà raggiungere un punteggio almeno pari a 9.

Va comunque tenuto presente che, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal Digs 74/2000, non si applicano le disposizioni premiali in precedenza citate.

Ricordiamo che per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale sarà possibile per i contribuenti indicare nella propria dichiarazione dei redditi anche ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili che avranno rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap.

L'adeguamento sarà sostanzialmente libero, senza necessità di corrispondere sanzioni e/o interessi sulle maggiori imposte. Si tratterà comunque di valutare la "convenienza" dell'adeguamento mettendo a confronto costi/benefici. In questo senso coloro che hanno ottenuto un punteggio inferiore al 6, faranno bene a valutare l'opportunità dell'adeguamento per rimuovere un elevato profilo di inaffidabilità che potrebbe far scattare dei successivi controlli. Coloro che magari sono in prossimità di un voto "virtuoso" cui è correlato lo sblocco di un beneficio premiale valuteranno l'opportunità in relazione al beneficio ottenibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le questioni aperte. Per l'accertamento sintetico è necessario che il reddito complessivo ricostruibile non ecceda di due terzi quello dichiarato

Solo con il «9» l'esclusione dalle società di comodo

Analizzando nel dettaglio i bonus previsti dal regime premiale Iva, si pongono alcune considerazioni.

VISTO DI CONFORMITÀ

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità per coloro che presentano un punteggio Iva almeno pari a 8 è un bonus di particolare interesse. In relazione agli Iva applicabili quest'anno, il premio spetta per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

■ 50mila euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2019 e nei primi tre trimestri del 2020. Si tratta quindi di crediti spendibili in compensazione solo dal 2020. In base a quanto previsto dal

punto 2.3 del provvedimento 126200/2019, il limite dei 50mila sembra si debba applicare cumulativamente considerando il credito 2019 e dei primi tre trimestri 2020;

■ 20mila euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2018. Si tratta quindi di crediti già spendibili nel corso del corrente anno per cui l'esonero dall'apposizione del visto impatterà già sulle dichiarazioni di prossima presentazione.

Con l'esonero del visto, occorre comunque operare con attenzione. In presenza, infatti, di un successivo controllo da parte delle Entrate che comporti la contestazione di errori il

cui esito faccia retrocedere il punteggio Iva ad un valore inferiore a 8, il rischio è che in assenza del visto, le compensazioni effettuate possano essere disconosciute con conseguenze in relazione ai versamenti compensati che risulterebbero omessi.

SOCIETÀ DI COMODO

Il beneficio opera come causa di esclusione da indicare in Redditi per le società che conseguono il livello di affidabilità fiscale richiesto da riscontrare sul periodo di imposta in cui ricorre lo status di società di comodo (non operativa o in perdita sistemica è irrilevante). L'affidabilità dovrebbe operare anche come causa di disapplicazione della disciplina per le società in

perdita sistemica. Ricordiamo che a differenza delle cause di esclusione, la sussistenza delle cause di disapplicazione va verificata nel quinquennio di osservazione precedente.

TERMINI DI ACCERTAMENTO

La riduzione dei termini di accertamento per i contribuenti virtuosi è stata fissata ad un anno a prescindere dalla quotazione espressa dal software «Il tuo Iva». Risulta al momento sconnessa la possibilità che la riduzione del termine possa aumentare per i contribuenti con un punteggio superiore a 8. Ricordiamo che la riduzione opera in relazione ai soli redditi di impresa e di lavoro autonomo e non anche alle altre categorie di reddito.

REDDITOMETRO

Premettendo che l'accertamento sintetico è stato disinnescato dall'articolo 10 del Dl 79/2018 che ha abrogato il provvedimento attuativo con decorrenza dal 2016, la condizione posta per il bonus Iva è che il reddito complessivo accettabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Ciò nel limite potenzialmente fruibile. Si tratterà di capire se il premio varrà per i soli imprenditori individuali e lavoratori autonomi o anche ai soci persone fisiche di società trasparenti. In passato, la circolare 25/E/2012 ne aveva escluso l'applicabilità in relazione al regime analogo previsto per i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

10 | Le pagelle fiscali per le partite Iva

Il meccanismo/1
 RICAVI E COMPENSI

Professionisti, l'errore sull'albo abbassa il voto

IL QUESITO

Come operano gli indicatori che compongono la funzione ricavo?

PAGINA A CURA DI
 Mario Cerofolini
 Lorenzo Pegorin

Il software «Il tuo Isa» valorizza il conto economico rielaborato per margini intermedi attraverso l'indicazione di valore aggiunto, margine operativo lordo, reddito operativo, risultato ordinario e reddito fiscale. Il sistema mette anche in evidenza, per ogni indicatore, qualora la votazione non raggiunga l'esito pari a 10, l'ammontare di ricavi/compensi necessari per raggiungere il voto massimo. A comporre il risultato finale vi sono, in primis, gli indicatori elementari di affidabilità: ricavi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto, nonché per il magazzino l'indice durata e decumulo delle scorte. Il loro valore, nei quattro casi citati, può assumere un punteggio che varia da 1 a 10. Il voto finale attribuito dal software Isa altro è la media matematica dei singoli indicatori che lo determinano. Gli indicatori che servono per il calcolo del voto vengono raggruppati in due grandi famiglie: gli indicatori elementari di affidabilità e gli indicatori di anomalia.

INDICATORI DI AFFIDABILITÀ
 Individuano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello organizzativo di riferimento, all'interno di specifici intervalli di valori su una scala da 1 a 10.

Gli indicatori di affidabilità sono i seguenti: compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto, nonché per il magazzino l'indice durata e decumulo delle scorte. Questi quattro indicatori fanno parte stabilmente, con l'eccezione dell'indicatore legato al magazzino il cui funzionamento dipende dalla presenza delle rimanenze finali, dell'esito finale Isa.

GLI INDICIDI DI ANOMALIA

Gli indicatori di anomalia contribuiscono al calcolo della funzione che porta al risultato finale solo nell'ipotesi in cui la singola difformità generata rispetto al dato stimato dal software, caratterizzi il conto economico del contribuente interessato. In altre parole, in assenza di anomalie, l'esito finale sarà il frutto della media matematica dei "soliti" quattro indicatori elementari di affidabilità sopra identificati. Diversamente, in presenza di anomalie, anche questi ultimi contribuiranno al calcolo finale il cui risultato, in loro presenza, è

destinato a peggiorare. Gli indicatori di anomalia, infatti, contribuiscono in termini numerici, con un voto variabile da 1 a 5 (anziché da 1 a 10), per cui la loro presenza tenderà a deprimere il risultato finale.

Rimane l'ancora di salvataggio dell'adeguamento. Il sistema, infatti, permette di conoscere per singolo indicatore il livello di ricavi necessari per migliorare l'esito. Un aumento dei ricavi in dichiarazione, nella generalità dei casi, ha comunque un effetto a cascata su tutti gli indicatori migliorando l'esito di ciascuno. Per lo specifico indicatore legato al magazzino un aumento dei ricavi non ha effetti sull'esito dell'indicatore.

GLI ISA PER I PROFESSIONISTI

Solitamente per i professionisti la numerosità degli indicatori possibili che ne compongono la funzione sono minori rispetto alle imprese. Per alcuni Isa dei professionisti (ad esempio, commercialisti, avvocati, geometri, consulenti del lavoro e architetti), com'era per gli studi di settore, la funzione che regola l'andamento degli indicatori «compensi per addetto» e del «valore aggiunto per addetto» è influenzata in modo importante dal numero degli incarichi e al valore minimo a esso associato dal software. Questo contrariamente alle imprese e agli altri professionisti (vedi il dentista) con il modello non a prestazione, per cui i costi rilevati in contabilità continuano ad avere prevalenza rispetto ad altre variabili nella modalità di determinazione della funzione che determina l'esito dell'Isa.

Fragili indicatori di anomalia, per alcuni Isa dei professionisti, vi sono degli indicatori particolari il cui esito potrebbe condizionare, in modo decisivo il risultato finale. Si tratta dell'indicatore «corrispondenza dell'anno di iscrizione ad albi professionali con i dati in anagrafe tributaria». Tale indice controlla l'anno di iscrizione all'albo, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati degli Isa, con l'analoga informazione desumibile dai dati disponibili in anagrafe tributaria. Qualora il professionista che opera in forma individuale dichiara nel modello di rilevazione dei dati Isa (dati extracontabili) un anno di iscrizione all'albo che non trova riscontro nei dati presenti in Anagrafe tributaria, l'indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1. Lo stesso vale per l'indice «corrispondenza dell'anno di inizio attività con i dati in anagrafe tributaria», che controlla l'anno di inizio attività, dichiarato nel frontespizio del modello di rilevazione dei dati, con l'analoga informazione desumibile in anagrafe tributaria. Attenzione, quindi, agli errori compilativi che potrebbero costare cari.

Dalla definizione all'elaborazione

GLI INDICI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ

Ricavo per addetto

- L'indicatore misura l'affidabilità dei ricavi che una impresa consegue attraverso il processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto
- A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità che varia su una scala da 1 a 10
- Quando i ricavi dichiarati per addetto sono superiori o uguali rispetto a quelli stimati il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità è modulato fra 1 e 10

Valore aggiunto per addetto

- L'indicatore misura l'affidabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun addetto
- A tale indicatore viene associato un punteggio di congruità che varia su una scala da 1 a 10
- Quando il valore aggiunto dichiarato per addetto è superiore o uguale rispetto a quello stimato il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti lo stesso viene modulato fra 1 e 10

Reddito per addetto

- L'indicatore misura l'affidabilità del reddito che un'impresa realizza con riferimento al contributo di ciascun addetto
- A tale indicatore viene associato un punteggio di congruità che varia su una scala da 1 a 10
- Quando il reddito dichiarato per addetto è superiore o uguale rispetto a quello stimato il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti lo stesso viene modulato fra 1 e 10

Durata e decumulo delle scorte

- L'indicatore «Durata e decumulo delle scorte» è un indicatore composito costituito dalla media semplice dei punteggi dei due indicatori elementari «Durata delle scorte» e «Decumulo delle scorte»
- L'indicatore durata delle scorte misura i giorni di durata media delle scorte in magazzino ed è calcolato, come rapporto tra la giacenza media del magazzino espressa in giorni e il costo del venduto e per la produzione di servizi
- All'indicatore durata delle scorte viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10

L'APPLICAZIONE NEL SOFTWARE

Ricavi dichiarati maggiori o uguali dei Ricavi stimati = punteggio 10

DESCRIZIONE	Valore
A Ricavi dichiarati	804.075,00
B Ricavi stimati	826.493,00
Punteggio di affidabilità	
C Il Punteggio di affidabilità è pari a 10 solo se il Valore dichiarato per addetto, valore aggiunto o reddito per addetto, è superiore o uguale al Valore stimato per addetto, valore aggiunto e reddito	10
Punteggio di affidabilità modulato tra 1 e 10 (vedi Note tecniche e Metodologie)	
D Ulteriori componenti positive da dedurre per aumentare il punteggio di affidabilità dell'indicatore	0,00
Valore massimo tra (B - A) e zero	

Valore aggiunto per addetto dichiarato maggiore o uguale a quello stimato = punteggio 10

DESCRIZIONE	Valore
A Valore aggiunto	191.047,00
B Valore aggiunto stimato	150.089,00
Punteggio di affidabilità	
C Il Punteggio di affidabilità è pari a 10 solo se il Valore aggiunto dichiarato per addetto è superiore o uguale al Valore aggiunto stimato per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità è modulato tra 1 e 10 (vedi Note tecniche e Metodologie)	10,00
Ulteriori componenti positive da dedurre per aumentare il punteggio di affidabilità dell'indicatore	
Valore massimo tra (B - A) e zero	

Durata e decumulo delle scorte

- Il valore assunto è superiore alla soglia minima di riferimento (50 giorni), ma inferiore a quella massima stimata dal software (331 giorni)
- Pertanto il voto dell'indicatore attribuito dall'applicativo nel caso di specie è pari a 7,83
- La formula è la seguente = $[10 - 9 * (117,63 - 50) / (331 - 50)] = [10 - 9 * (67,63) / (281)] = [10 - 9 * 0,240676] = 7,83$

DESCRIZIONE	Valore
A F13 - Consistenza scorte relative a merci, prodotti finiti, semilavorati o essendone, semilavorati e a scorte non di durata ultramassima (escluso quello relativo a prodotti soggetti ad esiguo o nullo lavoro)	117,630000
B F08 - Consistenza scorte relative ai servizi, forniture e servizi di durata ultramassima di cui all'art. 25, comma 2, del TUBIT	0,00
C F14 - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, semilavorati o essendone, semilavorati e ai servizi non di durata ultramassima (escluso quello relativo a prodotti soggetti ad esiguo o nullo lavoro)	331,000000
D F02 - Consistenza scorte relative ai servizi, forniture e servizi di durata ultramassima di cui all'art. 25, comma 2, del TUBIT	0,00
E Costo del venduto e per la produzione di servizi	314.458,20
F Durata delle scorte (calcolazione) $\frac{B + D + E + F}{C - B}$ (escluso D, se C è superiore a zero)	174,0819513176
G Soglia massima di riferimento (anni)	50,000000000000
H Soglia minima di riferimento (anni)	331,000000000000
Punteggio di affidabilità	
I Se l'indicatore è superiore o uguale alla soglia massima allora Punteggio = 10 altrimenti se inferiore alla soglia minima allora Punteggio = 10 altrimenti Punteggio = $10 - 9 * (Indicatore - min) / (max - min)$	7,83

Il meccanismo/2

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ

Sotto la lente anche i redditi per addetto

IL QUESITO

Quanti e quali sono gli indicatori elementari di affidabilità?

PAGINA A CURA DI
Mario Cerofolini
Lozenzo Pegorin

Il software «Il tuo Isa» valorizza il conto economico rielaborato per margini intermedi attraverso l'indicazione di valore aggiunto, margine operativo lordo, reddito operativo, risultato ordinario e reddito fiscale. Il sistema mette altresì in evidenza, per ogni singolo indicatore, qualora la votazione non raggiunga l'esito pari a 10, l'ammontare di ricavi/compensi necessari al fine di raggiungere il voto massimo. A comporre il risultato finale, come esaminato nei precedenti contributi di questa guida vi sono, in primis, gli indicatori elementari di affidabilità: ricavi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto, nonché per il magazzino l'indice durata e decumulo delle scorte. Il loro valore, nei quattro casi citati, può assumere un punteggio che varia da 1 a 10.

Per i professionisti non essendo di rimanenze finali, l'indicatore durata e decumulo delle scorte non opera. Tanto evidenziato, è opportuno, ora, entrare nel dettaglio dei singoli indicatori elementari di affidabilità fiscale.

RICAVI PER ADDETTO

L'indicatore misura l'affidabilità dell'ammontare di ricavi che un'impresa consegue attraverso il processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto. L'indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati dal software Isa.

I ricavi dichiarati sono quelli indicati nella voce IC100101 del conto economico riepilogato in grafica. In altre parole si tratta degli importi confluire nel rigo Fo1, Fo2 (al netto del campo interno "di cui" riguardante i ricavi relativi alla lettera f dell'articolo 85, comma 1, del Tuir) e Fo3 (adeguamento) del modello dei dati contabili Isa.

Quando i ricavi dichiarati (anche per adeguamento) sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i ricavi dichiarati e i ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio di questo specifico indicatore assume valore 10. Quando, invece, il rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento, il punteggio assume valore 1. Viceversa se tale rapporto presenta un valore compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferi-

mento stimata dal software, il punteggio è modulato fra 1 e 10.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO

L'indicatore misura l'affidabilità del valore aggiunto, creato con riferimento al contributo di ciascun addetto. L'indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto per addetto stimato. Il valore aggiunto è quello messo in evidenza nella grafica in pagina (voce IC1001301).

A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando il valore aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10. Se invece, il rapporto presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento il punteggio assume valore 1. Viceversa se tale rapporto presenta un valore compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10.

IL REDDITO PER ADDETTO

L'indicatore del reddito per addetto misura l'affidabilità del reddito che un'impresa realizza in un determinato periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il reddito da porre a confronto con il risultato stimato dal software è quello evidenziato alla voce IC1002601. L'indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto stimato. Anche a tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Il meccanismo di funzionamento risulta del tutto simile a quello degli altri due indicatori più sopra riepilogati.

DURATA E DECUMULO SCORTE

L'indicatore è costituito dalla media semplice dei punteggi dei due indicatori elementari «Durata delle scorte» e «Decumulo delle scorte». Una sua incongruenza viene messa in evidenza nel conto economico di cui alla grafica alla voce IC100801.

L'indicatore «Durata delle scorte» misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino e fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di magazzino nel corso dell'anno. È applicato quando il suo punteggio è superiore al punteggio dell'indicatore «Durata delle scorte».

Pertanto nell'ipotesi di inapplicabilità dell'indicatore «Decumulo delle scorte», il punteggio dell'indicatore composito «Durata e decumulo delle scorte» sarà pari a quello del solo indicatore «Durata delle scorte».

Le voci da monitorare

Un esempio risultati restituiti dal prospetto del conto economico con la compilazione del software «Il tuo Isa»

Codice Informatico	Descrizione	Valore	Segnalazione
IC00101	Ricavi (totali)	880.203,00	
IC00201	Ulteriori componenti positivi del risultato economico di esercizio	0,00	
IC00301	Aggiustamenti della vendita di beni soggetti ad aggio o iva di base	0,00	
IC00401	RICAVI DA GESTIONE COMATTEFNCA	880.203,00	
IC00501	Spese per ricerca, sviluppo e invet. produttive final. processo (parte di assicurazioni, assicurazioni e di servizi)	110.890,00	
IC00601	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e assicurazioni, assicurazioni e di servizi	216.800,00	
IC00701	Costi per l'acquisto di materie prime, assicurazioni, assicurazioni e merci e per la produzione di servizi	100.094,00	
IC00801	OGGETTO DEL VENDUTO (E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI)	514.414,00	Attenzione - L'indicatore «Durata e Decumulo delle scorte» assume un punteggio inferiore a 10. G.
IC00901	Spese per acquisto di beni di base	5.384,00	
IC01001	Costo per acquisto di beni di base	100.000,00	
IC01101	Altri costi	-48.877,00	
IC01201	Costi operativi di gestione	5.170,00	
IC01301	VALORE AGGIUNTO	160.716,00	
IC01401	MATICHE OPERATIVE (ONERO)	1.000,00	
IC01501	Ammortamenti	13.100,00	
IC01601	Accantonamenti	0,00	
IC01701	IL RISULTATO ORDINARIO	-208,00	Attenzione - L'indicatore «Durata e Decumulo delle scorte» assume un punteggio pari a 1. G.
IC01801	Risultato della gestione finanziaria	0,00	
IC01901	Imposta di altri redditi (diversi)	1.488,00	Attenzione - L'indicatore «Durata e Decumulo delle scorte» assume un punteggio inferiore a 10. G.
IC02001	MODIFICAZIONE DI RIFORMAZIONE PER RIFORMAZIONE	0,00	
IC02101	IRRUGGIMENTO ORDINARIO	-1.244,00	Attenzione - L'indicatore «Durata e Decumulo delle scorte» assume un punteggio inferiore a 10. G.
IC02201	Altre variazioni gestive	0,00	
IC02301	Ulteriori componenti positivi	0,00	
IC02401	IRRUGGIMENTO	-1.244,00	
IC02501	Ulteriori componenti positivi	10.000,00	
IC02601	RICORDO D'IMPRESA (O PERDITA)	-10.000,00	
IC02701	RISULTATO ORDINARIO	-1.244,00	Attenzione - L'indicatore «Durata e Decumulo delle scorte» assume un punteggio inferiore a 10. G.
IC02801	Ulteriori componenti positivi	0,00	
IC02901	VALORE DEI BENI AMMORTATI	43.890,00	
IC03001	VALORE DEI BENI AMMORTATI	43.890,00	
IC03101	VALORE DEI BENI AMMORTATI	0,00	

L'impatto

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA

Sempre segnalate le incongruenze di compilazione

IL QUESITO

Quali sono le differenze tra gli indicatori elementari di anomalia e quelli di affidabilità e quali situazioni possono determinarne il mancato rispetto?

PAGINA A CURA DI
Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

■ Gli indicatori di anomalia insieme con gli indicatori di affidabilità contribuiscono alla determinazione della pagella fiscale del contribuente. A differenza degli indicatori di affidabilità quelli di anomalia sono presenti solo nell'ipotesi in cui il sistema rilevi l'incongruenza. In caso contrario il voto finale potrebbe essere il frutto della media dei soli indicatori elementari di affidabilità. Gli indicatori di anomalia segnalano:

- presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento;
- incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l'applicazione degli Iva;
- il disallineamento fra quanto dichiarato nel modello Iva e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità d'imposta.

Alcuni indicatori elementari di anomalia sono stati costruiti tenendo conto delle metodologie utilizzate per l'invio delle comunicazioni di anomalia da studi di settore e dei criteri impiegati per individuare i filtri nelle diverse fasi di realizzazione dell'Iva. Trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad anomalie, il relativo punteggio di affidabilità fiscale viene misurato alternativamente:

- in scala da 1 a 5 per alcuni indicatori (ad esempio oneri finanziari, incidenza costi residuali di gestione eccetera);
- con il valore 1 in presenza di una grave anomalia (ad esempio costo del venduto negativo, copertura delle spese per dipendente).

Per gli indicatori con valore fra 1 e 5 l'indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5; l'indice scompare al superamento di questa soglia poiché il sistema, oltrepassato il voto 5 non considera più rilevante l'incongruenza.

Inoltre il valore di adeguamento che il software evidenzia di fianco al singolo indicatore, permette di superare l'anomalia nel caso in cui l'indice assuma valore pari a 1. Nell'ipotesi in cui

l'indice determini punteggi fra 1 e 5, il valore di adeguamento proposto dal software permette di massimizzare l'indicatore, ossia di portarlo al valore più alto (pari a 5). Per superare definitivamente l'indicatore e "spazzare" l'anomalia sarà necessario un adeguamento anche solo leggermente superiore al valore proposto di modo che l'indicatore superi il 5 e scompaia.

A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari suddivisi nelle successive sezioni:

- gestione caratteristica;
- gestione dei beni strumentali;
- redditività;
- gestione extra-caratteristica;
- attività non inerenti.

Ogni singola sezione annovera la presenza al suo interno di più indicatori. Il gruppo più nutrito di indicatori lo troviamo all'interno della gestione caratteristica. In essa vi sono principalmente gli indicatori tipici dell'analisi dei costi che stanno nella «parte alta» del conto economico ossia: rimanenze, costo del venduto e per la produzione di servizi, costo del personale. Ma non mancano anche altri indicatori particolari volti a misurare aspetti «meno caratteristici», quali ad esempio l'incidenza dei costi residuali di gestione e l'assenza del numero degli associati in partecipazione in presenza dei relativi utili.

Nella gestione dei beni strumentali sono ricompresi questi tre indicatori:

- incidenza degli ammortamenti;
- incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
- assenza del valore dei beni strumentali.

Il loro effetto è di misurare la congruità degli ammortamenti rilevati rispetto al valore dei beni strumentali, nonché la plausibilità del costo dei canoni leasing recuperati in conto economico in relazione al valore degli stessi.

Gli indicatori di redditività sono tre e scattano in presenza di valori negativi: reddito operativo negativo, reddito ordinario negativo e reddito negativo per più di un triennio. Tuttavia l'indicatore «Reddito operativo negativo» scatta solo se contemporaneamente il margine operativo lordo è positivo e il reddito operativo negativo. Gli indicatori della gestione extra caratteristica sono incidenza degli accantonamenti e incidenza degli oneri finanziari netti che misurano la congruità del reddito operativo in funzione di alcune variabili di costo (oneri finanziari e accantonamenti). Infine per gli indicatori appartenenti alla famiglia delle «attività non inerenti» gli indicatori di questa tipologia rappresentano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza attività economiche non rientranti nell'Iva di riferimento.

Dalla definizione all'elaborazione

GLI INDICI ELEMENTARI DI ANOMALIA

Incidenza degli oneri finanziari netti

- L'indicatore verifica la plausibilità dell'indebitamento finanziario dell'impresa rispetto alla gestione operativa
- L'indicatore è calcolato, in presenza di oneri finanziari netti, come rapporto percentuale tra gli interessi e altri oneri finanziari al netto del risultato della gestione finanziaria e il reddito operativo
- Il punteggio dell'indicatore varia su una scala da 1 a 10 (dal 30% al 60%) anche se poi lo stesso si applica fino a quando il relativo punteggio è non superiore a 5
- Attenzione, qualora il reddito operativo sia non positivo l'indicatore assume punteggio pari a 1
- In assenza di anomalia, l'indicatore non è applicato e il relativo punteggio di affidabilità non è calcolato

Reddito operativo negativo

- L'indicatore evidenzia un'anomalia se contemporaneamente il reddito operativo è negativo e il margine operativo lordo è positivo
- Si ha un esito di non affidabilità quando, in presenza di margine operativo lordo positivo, il reddito operativo risulta negativo
- In assenza di anomalia, l'indicatore non è applicato e il relativo punteggio di affidabilità non è calcolato
- In presenza di anomalia, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio di affidabilità assume valore 1

Risultato ordinario negativo

- L'indicatore evidenzia un'anomalia se il risultato ordinario è negativo
- Si ha un esito di non affidabilità quando il risultato ordinario risulta negativo
- In assenza di anomalia, l'indicatore non è applicato e il relativo punteggio di affidabilità non è calcolato
- In presenza di anomalia, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio di affidabilità assume valore 1

L'APPLICAZIONE NEL SOFTWARE

Incidenza degli oneri finanziari netti

Nell'esempio il reddito operativo è negativo per cui l'indicatore di anomalia scatta ed assume automaticamente punteggio pari a 1

INDEBITAMENTO	Valore
A IFR - Risultato della gestione finanziaria	571,00
B IFR - Interessi ed altri oneri finanziari	1.648,00
C Reddito operativo	784,00
D Incidenza degli oneri finanziari netti (calcolato) [(B-A)/C] * 100	542,985900555000
E Soglia massima di riferimento (50%)	30,0000000000000
F Margine operativo lordo (calcolato)	60,0000000000000
G Se l'indicatore scatta (se il valore della soglia massima (punteggio) è superiore al risultato ottenuto, il punteggio è pari a 1,00) (punteggio = 10 - (risultato / (soglia - 10)) * 100) (se <= 10)	1,00
H Anomalia (FR se il valore superiore a 0 significa che il risultato è superiore a zero e 0 o < significa che è zero, altrimenti "NO")	SI
I Punteggio di affidabilità	1,00
M Valore massimo tra (FR-A) e zero (0,00) (FR-A) se > 0	3,001333

Reddito operativo negativo

Nell'esempio qui sotto l'indicatore scatta con valore pari a 1 poiché il reddito operativo è negativo e il margine lordo è positivo

FR GESTIONE	Valore
A Margine operativo lordo	6.245,00
B Reddito operativo	204,00
C Anomalia (FR se A <= 0 significa che zero e 0 o < significa che è zero, altrimenti "NO")	SI
D Punteggio di affidabilità	1,00
E Valore massimo tra (FR-A) e zero (0,00) (FR-A) se > 0	2,001333

Risultato ordinario negativo

Nell'esempio qui sotto l'indicatore scatta con valore pari a 1 poiché il risultato ordinario è negativo

FR GESTIONE	Valore
A Risultato ordinario	1.244,00
B Anomalia (FR se A <= 0 significa che zero, altrimenti "NO")	SI
C Punteggio di affidabilità	1,00
D Valore massimo tra (FR-A) e zero (0,00) (FR-A) se > 0	1.244,00

Gli intermediari abilitati LA DELEGA ALLA CONSULTAZIONE

Accesso ai dati senza registro cronologico

IL QUESITO

Per acquisire gli ulteriori dati per l'applicazione degli (Isa) l'intermediario delegato dal contribuente deve tenere anche un registro cronologico?

PAGINA A CURA DI
Salvina Morina
Tonino Morina

Il professionista abilitato alla presentazione delle dichiarazioni annuali in via telematica, che è anche in possesso della delega per la consultazione del cassetto fiscale dei suoi clienti, non è obbligato alla tenuta del registro cronologico per poter acquisire gli ulteriori dati per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Quest'ultimo adempimento riguarda invece gli intermediari non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

ACQUISIZIONE DEI DATI PER SINGOLO CONTRIBUENTE

L'acquisizione degli ulteriori dati può avvenire in modo "puntuale" per un singolo contribuente attraverso la consultazione del «Cassetto fiscale», all'interno dell'area riservata del sito internet dell'agenzia delle Entrate accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline.

ACQUISIZIONE MASSIVA PER PIÙ CONTRIBUENTI

L'acquisizione degli ulteriori dati può avvenire massivamente per più contribuenti con diverse modalità per intermediari:

- delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente;
- non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

I DELEGATI ALLA CONSULTAZIONE

Isoggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni annuali dei contribuenti, ai fini dell'acquisizione massiva degli ulteriori dati, inviano all'agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali chiedono tali dati. Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richie-

dente e, per ciascun delegante, l'indicazione relativa al possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale. L'attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati è subordinata alla positiva verifica della delega e che la stessa sia attiva alla data di invio della richiesta.

INTERMEDIARI SENZA DELEGA

Isoggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni annuali dei contribuenti, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale, ai fini dell'acquisizione massiva degli ulteriori dati, acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo, o in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate dal codice dell'amministrazione digitale. La delega contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- codice fiscale e dati anagrafici dell'eventuale rappresentante legale/negoziale, o tutore del delegante;
- periodo d'imposta a cui si riferisce il modello Isa;
- data di conferimento della delega.

Questi soggetti inviano all'agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla richiesta degli ulteriori dati.

Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ogni delegante, i seguenti elementi:

- codice fiscale del contribuente;
- codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;
- numero e data della delega;
- tipologia e numero del documento d'identità del sottoscrittore della delega;
- gli elementi di riscontro.

Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l'intermediario dichiara di avere ricevuto specifica delega per l'acquisizione degli ulteriori dati, che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe.

Il fac-simile e le informazioni

L'ESEMPIO DI DELEGA

Un esempio di delega per accedere agli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d'imposta 2018

Delega

Il sottoscritto **Rossi Mario**, nato a XXX il 18 agosto 1953 e ivi residente in Via XXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, con sede in Via XXX, partita Iva XXXXXXXXXXXX,

conferisce delega

a **Bianchi Antonino**, iscritta al n. XXX/A dell'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di XXX, nato a XXX il 10 settembre 1960 e ivi residente in Via XXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, posta elettronica certificata _____ fax _____ per l'accesso, consultazione e prelievo degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2018
Allegata copia carta d'identità n. _____, rilasciata dal Comune di XXX, in data 3 luglio 2012, valida fino al 22 ottobre 2022.
XXX, 19 giugno 2019

Firma
Mario Rossi

I DATI ULTERIORI PER GLI ISA E LA PROVENIENZA

Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d'imposta 2018 in base alla fonte informativa di provenienza.

Studi di settore e parametri imprese

- Rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci relativi al periodo d'imposta precedente

- Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente

- Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente

- Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale all'articolo 93, comma 5, del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986), relative al periodo d'imposta precedente

- Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi d'imposta precedente

- Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei bonifici per ristrutturazione

- Presenza del contribuente nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione

- Ricavi dichiarati nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione

- Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione

- Ricavi ai commi 1, lettere a e b, e 2 dell'articolo 85 del Tuir (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione

- Rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d'imposta precedente

- Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente

- Valore della produzione dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione

- Condizione di «Pensionato» risultante dalla Certificazione unica

- Numero incarichi risultanti dalla Certificazione unica

- Importo dei compensi percepiti risultanti dalla Certificazione unica

- Numero di modelli di Certificazione unica nei quali il contribuente è l'incaricato alla presentazione telematica

- Anno d'inizio attività risultante in Anagrafe tributaria

- Canoni da locazione desumibili dal modello Registro locazioni immobili

- Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei bonifici per ristrutturazione

- Presenza del contribuente nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione

- Ricavi dichiarati nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione

- Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione

- Ricavi ai commi 1, lettere a e b, e 2 dell'articolo 85 del Tuir (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione

- Rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d'imposta precedente

- Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente

- Valore della produzione dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione

Dato precalcolato per singola posizione Isa

- Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi

- Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto

- Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti

- Ammortamenti per beni mobili strumentali (media dei sette periodi d'imposta precedenti)

- Canoni relativi a beni immobili (media dei sette periodi d'imposta precedenti)

- Costi specifici: carburanti e lubrificanti (media dei sette periodi d'imposta precedenti)

- Costo del venduto e per la produzione di servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti)

- Postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura, eccetera) (media dei sette periodi d'imposta precedenti)

- Turnolazioni (media dei sette periodi d'imposta precedenti)

- Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media dei sette periodi d'imposta precedenti)

- Spese per prestazioni rese da professionisti esterni (media dei sette periodi d'imposta precedenti)

- Costi produttivi (media dei sette periodi d'imposta precedenti)

L'adeguamento/1

LE INFORMAZIONI SUL SETTORE

Cinque report nel cassetto fiscale per monitorare il livello di rischio

IL QUESITO

Quali sono gli strumenti informativi per il posizionamento del contribuente?

PAGINA A CURA DI
Gianluca Dan

Con gli acronimi Res, Ras, Ran, Rab e Rap, l'agenzia delle Entrate ha individuato in cinque report gli strumenti informativi di supporto per le imprese e i professionisti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). L'agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente soggetto agli Isa, tramite il cassetto fiscale, una serie di informazioni rilevanti per poter capire il posizionamento del singolo rispetto al proprio settore di appartenenza. Questi ulteriori servizi informativi nascono dalla nuova strategia annunciata dall'amministrazione finanziaria volta a creare un rapporto collaborativo preventivo tra il contribuente e il fisco rispetto al semplice accertamento ex post "tipico" dei controlli basati sugli studi di settore. Risulta quindi essenziale per il singolo contribuente avere la certezza preventiva su eventuali situazioni personali di rischio rispetto al settore nel quale opera.

Già in un'audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria del 10 maggio 2017 l'allora direttrice delle Entrate, Rossella Orlandi, aveva anticipato la possibilità di rendere disponibile nel cassetto fiscale del contribuente un report di affidabilità personale e sul sito dell'Agenzia specifici report informativi relativi all'andamento economico dei settori interessati dagli Isa.

La Sose, partner metodologico del Mef per tutte le attività relative all'analisi strategica dei dati in materia tributaria e di economia d'impresa, ha confermato che il cassetto fiscale conterrà, oltre ad informazioni e dati relativi agli studi di settore già disponibili per il contribuente, una serie di report per fornire degli strumenti informativi di supporto alle imprese/professionisti interessati.

Tali report contengono i dati raccolti per la costruzione degli Isa ed essendo messi a disposizione delle imprese e dei professionisti dovrebbero essere utili anche per un'analisi interna della loro attività economica. Nella logica di compliance delle Entrate dovrebbero rappresentare uno degli strumenti per favorire l'"accompagnamento" del contribuente al miglioramento del proprio profilo di affidabilità fiscale alla luce di una più approfondita conoscenza del proprio ambito territoriale e di mercato.

I rapporti ad oggi individuati sono cinque, contenenti le informazioni raccolte dagli analisti Sose analizzando il patrimonio informativo sulle Pmi italiane. Vediamo di seguito i primi quattro, mentre il quinto (il Rap) sarà analizzato nell'altro articolo in pagina.

● **Report economico di settore (Res)** rappresenta una "fotografia" dei principali settori dell'economia, suddiviso in quattro sezioni.

■ «Struttura del settore». Descrive il settore nel suo complesso e le imprese/professionisti che vi operano. Riporta le caratteristiche di tali operatori; descrive i prodotti realizzati e/o venduti, i servizi erogati o le attività svolte. Viene fornita poi una fotografia delle imprese/professionisti sul territorio nazionale, la loro distribuzione regionale e quella degli addetti. Riporta inoltre i dati delle dinamiche del settore e l'andamento della domanda interna.

■ «Focus sulle Pmi». Approfondimento sulle Pmi del settore, la ripartizione per codice Ateco, la distribuzione su territorio e per addetti.

■ «Modelli di business». Il settore è analizzato dal punto di vista dell'offerta e dei fattori fondamentali dei processi produttivi riportando, inoltre, i modelli di business del settore.

■ «Evoluzione del settore». Vengono evidenziati i fattori competitivi di successo del comparto.

● **Report di affidabilità di settore (Ras)** fornisce, per ciascun settore economico, il valore dell'indice sintetico di affidabilità complessivamente conseguito dalle imprese del settore e il relativo andamento nel tempo prendendo in esame i periodi di imposta dal 2007 al 2014. Vengono evidenziati in un grafico i valori medi dei singoli indicatori di affidabilità negli anni e la distribuzione dei contribuenti per classi di affidabilità.

● **Report annotazioni (Ran)** riporta l'analisi delle note aggiuntive trasmesse dai contribuenti negli appositi campi per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. L'obiettivo del report è di far emergere le problematiche caratteristiche dei settori. Attraverso tecniche di *text mining*, vengono approfondite le principali problematiche segnalate dai contribuenti e classificate in aree tematiche.

● **Report di audit e benchmark (Rab)** evidenzia il risultato delle analisi effettuate sulla nuova piattaforma di condivisione dei dati delle imprese italiane soggette agli Isa. Il report sarà suddiviso in due macro sezioni:

■ «Audit» che riporta l'analisi della singola impresa e la valutazione delle performance della stessa;

■ «Benchmark», ossia il confronto tra l'impresa e un gruppo di riferimento.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI RAPPORTI INFORMATIVI

I report nel cassetto fiscale

Res, Ras, Ran, Rab e Rap, sono i cinque report che costituiscono degli strumenti informativi di supporto per le imprese e i professionisti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità (Isa).

Le modalità di formazione

I report utilizzano sofisticate tecnologie di aggregazione dei dati quali il *text mining* che analizza ed estrae le informazioni utili dalle annotazioni indicate nei modelli degli studi di settore o analisi geo-settoriali che confrontano le performance dei soggetti e del gruppo di confronto composto da soggetti che appartengono al medesimo modello di dichiarazione/regime contabile o che adottano lo stesso modello di

business o analisi geo-settoriali strutturali che utilizzano le informazioni relative alle caratteristiche strutturali riscontrate nei benchmark

Report di affidabilità personale

Il report di affidabilità personale (Rap) è un report di sintesi che sarà predisposto per ciascun contribuente. Mostra l'indice sintetico di affidabilità derivante dall'analisi dei risultati dell'applicazione degli Isa nelle ultime otto annualità. Il report è strutturato in due sezioni: la prima è la sintesi dell'applicazione degli Isa, attraverso il riepilogo dei valori degli indicatori elementari e dei relativi grafici; la seconda riporta le spiegazioni delle modalità di calcolo dei singoli indicatori elementari e dei relativi punteggi.

Indicatori elementari di anomalie

Indicatori di gravi incongruenze riferibili a disallineamenti tra dati/informazioni presenti nella dichiarazione o emergenti dal confronto con banche dati esterne. L'anomalia può essere determinata anche da indicatori riferibili a situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale atipici rispetto al settore e al modello organizzativo.

Presenza di anomalie

Trattandosi di indicatori elementari riferibili unicamente ad anomalie, ovvero a situazioni da considerare atipiche rispetto al settore economico di riferimento, il diverso grado di affidabilità fiscale viene misurato con un voto in scala ridotta da 1 a 5.

Il meccanismo. I dati raccolti negli anni precedenti con gli studi di settore

Affidabilità ricostruita su misura

Ciascuna impresa o professionista soggetto agli indicatori di affidabilità fiscale (Isa) potrà inoltre visionare, sempre nel cassetto fiscale, il report di affidabilità personale messo a disposizione dall'amministrazione finanziaria sulla base dei dati raccolti negli esercizi precedenti e con i modelli per gli studi di settore.

Il Rap è un report che sintetizza la posizione del singolo contribuente e mostra l'indice sintetico di affidabilità specifico derivante dall'analisi dei modelli di acquisizione dati compilati con riferimento ad otto annualità. Nella prima versione che sarà predisposta e messa a disposizione dei contribuenti verranno presi in considerazione i dati dall'esercizio 2007 a quello 2014.

Il report è suddiviso in due sezioni:

● la prima riporta la sintesi dell'applicazione degli Isa, attraverso il riepilogo dei valori degli indicatori elementari di affidabilità (quali ad esempio i compensi per addetto o il valore aggiunto per addetto) e l'esposizione dei risultati in appositi grafici;

● la seconda sezione riepiloga le spiegazioni delle modalità di calcolo utilizzate dai singoli indicatori elementari e i relativi punteggi attribuiti.

Ad esempio l'indicatore elemen-

tare di affidabilità fiscale rappresentato dai compensi per addetto misura l'affidabilità dell'ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto mentre l'indicatore valore aggiunto per addetto misura l'affidabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun addetto. Ad entrambi gli indicatori sopra indicati viene associato un punteggio di affidabilità che varia su una scala da 1 a 10. Quando i compensi dichiarati per addetto o il valore aggiunto per addetto sono superiori o uguali rispetto a quelli stimati il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità è modulato fra 1 e 10.

Il report di affidabilità fiscale personale rappresenta pertanto un importante strumento di analisi che dovrà essere preso in considerazione da tutti i contribuenti per monitorare l'indice sintetico attribuito dall'agenzia delle Entrate negli otto anni presi in considerazione.

Lo stesso report fornisce ulteriori informazioni sul posizionamento dell'impresa/lavoratore autonomo in quanto effettua un confronto dei valori del singolo contribuente con i valori del settore economico di appartenenza.

Vengono inoltre evidenziati i valori medi dei singoli indicatori di affidabilità negli otto anni considerati e gli indicatori elementari di anomalie. Le anomalie vengono ulteriormente raggruppate in quattro famiglie in modo da consentire al contribuente di analizzare le caratteristiche specifiche delle anomalie in quanto tali "deviazioni" potrebbero derivare da una o più gestioni (gestione caratteristica dell'attività, gestione dei beni strumentali, gestione extra-caratteristica o infine dalla redditività della specifica impresa/lavoratore autonomo).

Le anomalie rispetto ai dati statistici utilizzati per la costruzione degli Isa possono avere impatti rilevanti in termini di calcolo dell'affidabilità e del conseguente punteggio attribuito. L'anomalia individua un comportamento non corretto o, quanto meno, atipico rispetto al settore economico di appartenenza del contribuente che lo penalizza in termini di affidabilità fiscale. Pertanto la conoscenza della serie storica delle incongruenze rispetto ai valori medi presi a riferimento dall'Isa potrà aiutare il contribuente per risolvere tali deviazioni o quantomeno consentirà al contribuente di valutare lo scostamento rispetto al settore economico di appartenenza.

L'adeguamento/2

I RISULTATI DEL SOFTWARE

Stop al vincolo del livello minimo per far emergere maggiori ricavi

IL QUESITO
È previsto un livello minimo di adeguamento?

PAGINA A CURA DI
Mario Cerofolini
Lorenzo Pegorin

Gli Isa valutano l'affidabilità fiscale del contribuente sintetizzandola in un voto che è l'espressione della media aritmetica di una serie di indicatori elaborati dal software «Il tuo Isa». Il voto può essere migliorato dal contribuente laddove lo stesso decida di dichiarare maggiori componenti positivi rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili. La vera novità degli ISA rispetto agli studi di settore sta nel fatto che, ora, non è più il fisco a dover decidere a che livello gestire l'eventuale aumento dei ricavi/compensi in dichiarazione, ma sarà l'operatore a stabilire a che livello adeguarsi.

Con gli Isa, infatti, quest'ultimo potrà alzare i ricavi/compensi per migliorare il proprio posizionamento, senza dover per forza arrivare al valore massimo (voto 10).

Nell'esempio in pagina, con l'ausilio del software «Il tuo Isa» pubblicato nella versione definitiva il 10 giugno scorso, è possibile visualizzare l'esito dell'indice sintetico di affidabilità e il percorso che ha portato al risultato finale. Il caso esemplificato è di un contribuente esercente attività di commercio al dettaglio di abbigliamento (Iscia AM05U).

L'indicatore è la media matematica degli indici riportati in pagina. Nel caso di specie prima dell'adeguamento il contribuente si posiziona con un valore complessivo pari a 5,23 che è inferiore al livello di affidabilità minimo (stabilito per valori superiori a 6) al di sotto del quale l'operatore economico potrebbe finire nelle liste di controllo dell'amministrazione finanziaria. Tale punteggio, come evidenzia l'esempio, rappresenta la media aritmetica degli otto indicatori elaborati dal software.

I primi quattro indici riportati sono gli indicatori elementari di affidabilità (ricavi per addetto, valore aggiunto per addetto, reddito per addetto, durata e decumulo delle scorte) e presentano valori positivi (sono tre 10 e un 7,83).

Ciò che deprime il risultato in maniera incisiva sono gli indicatori di anomalia il cui valore iniziale pari ad 1 determina di fatto l'insufficienza del contribuente.

Si tratta di indicatori che solo nel primo caso (incidenza degli oneri finanziari) possono assumere valori che si posizionano fra 1 e 5, mentre negli altri tre casi (copertura delle spese per dipendente, reddito operativo negativo e risultato ordinario negativo) in presenza dell'indicatore il valore è rigorosamente ancorato al voto 1. In altre parole se si presenta l'anomalia (elevata o contenuta che essa sia in valore assoluto) la stessa darà sempre valore pari a 1, contribuendo in maniera importante all'abbassamento della media del voto finale.

Come si può notare sempre dall'esempio, per scongiurare il rischio inserimento in liste selettive, e al fine di superare il punteggio minimo di 6, il contribuente dovrebbe elevare i propri ricavi almeno di 1.944 euro.

Aumentando i ricavi della cifra indicata scompare, infatti l'anomalia di cui al reddito operativo negativo (qui in realtà sarebbero bastati 298 euro) e quella riguardante il risultato ordinario negativo. Solo con il completo superamento di entrambi gli indici di anomalia indicati il risultato complessivo potrà oltrepassare il 6 in pagina e attestarsi nel caso in questione a 6,64.

Da notare che, in linea generale l'adeguamento al livello più elevato a cascata risolve anche gli altri per i quali è richiesto un ammontare inferiore. Nell'esempio quindi per arrivare al voto 6,64 non è necessario adeguare i ricavi di 1.944 euro + altri 298 euro, ma semplicemente 1.944 euro per eliminare entrambi gli indicatori di anomalia.

Qualora, invece, il contribuente intendesse raggiungere i benefici previsti dal regime premiale (posizionati fra l'otto e il nove), sarà necessario procedere con un adeguamento più robusto che dovrà "eliminare" dall'esito finale anche gli altri due indicatori di anomalia rimasti. In questo caso (come riportato sempre nella grafica a lato) un innalzamento dei ricavi per adeguamento di 20.314 euro permette di eliminare anche l'anomalia legata all'incidenza degli oneri finanziari, e quella collegata alla «copertura spese per dipendente».

Infine, si specifica che, si specifica che, in caso di adeguamento a un valore intermedio tra 3.823 e 20.314 euro, si determinerà un voto finale inferiore a 8 e, pertanto, insufficiente ad accedere al regime premiale.

Il passaggio dall'insufficienza al premiale

L'applicazione dei nuovi Ica e l'adeguamento dei ricavi. Esempi in euro

IL COMMERCIANTE AL DETTAGLIO DI ABBIGLIAMENTO

L'esempio considera il caso di un commerciante di abbigliamento (Iscia AM05U). Il risultato finale è la media aritmetica (complessiva) degli indicatori di stato indicati. Gli indicatori di anomalia scattano solo nel caso in cui venga rilevata l'insufficienza

INDICATORE ELEMENTARE	PUNTEGGIO	ANOMALIA	ULTERIORI COMPONENTI PER PASSARE AL REGIME PREMIALE IL PUNTEGGIO DAL SECTORE INDICATORE
AFFIDABILITÀ			
Ricavi per addetto	10		
Valore aggiunto per addetto	10		
Reddito per addetto	10		
Durata e decumulo delle scorte	7,83	L'indicatore "durata e decumulo delle scorte" assume un punteggio inferiore a 20	
a) PUNTEGGIO TOTALE	37,63		

ANOMALIA

Incidenza degli oneri finanziari netti	1	L'indicatore "incidenza degli oneri finanziari netti" assume un punteggio superiore a 5	3,823
Copertura spese per dipendente	1	L'indicatore "copertura spese per dipendente" assume un punteggio pari a 1	20,314
Reddito operativo negativo	1	L'indicatore "reddito operativo negativo" assume un punteggio pari a 1	298
Risultato ordinario negativo	1	L'indicatore "risultato ordinario negativo" assume un punteggio pari a 1	1,944
b) PUNTEGGIO TOTALE	4		

IL TUO ISA - Esito finale: a + b / numero indicatori (37,63 + 4) : 0 = 5,23

L'ADEGUAMENTO SOFT

Ferri aumenta gli indicatori elementari di affidabilità, adeguando i ricavi di 1.944 euro è possibile rimuovere i due indici di anomalia: incidenza degli oneri finanziari netti, copertura spese per dipendente, reddito operativo negativo e risultato ordinario negativo. In questo modo il contribuente raggiunge il voto pari a 6,64 e consegue tutti i vantaggi del regime premiale. Con l'adeguamento si passa così da 4 a 6 indici che determinano il risultato finale

ANOMALIA

Incidenza degli oneri finanziari netti	1	L'indicatore "reddito operativo negativo" assume un punteggio pari a 1	1,944
Copertura spese per dipendente	1	L'indicatore "risultato ordinario negativo" assume un punteggio pari a 1	20,314
b) PUNTEGGIO TOTALE	2		

IL TUO ISA - Esito finale a + b / numero indicatori (37,63 + 2) : 6 = 6,64

L'ADEGUAMENTO PER IL PREMIALE

Ferri aumenta gli indicatori elementari di affidabilità, adeguando i ricavi di 20.314 euro è possibile rimuovere tutti e quattro gli indici di anomalia: incidenza degli oneri finanziari netti, copertura spese per dipendente, reddito operativo negativo e risultato ordinario negativo. In questo modo il contribuente raggiunge il voto pari a 9,46 e consegue tutti i vantaggi del regime premiale. Con l'adeguamento si passa così da 6 indici iniziali ad 8 indici che determinano il risultato finale

AFFIDABILITÀ

Ricavi per addetto	10		
Valore aggiunto per addetto	10		
Reddito per addetto	10		
Durata e decumulo delle scorte	7,83	L'indicatore "durata e decumulo delle scorte" assume un punteggio inferiore a 20	
a) PUNTEGGIO TOTALE	37,63		

IL TUO ISA - Esito finale 37,63 : 4 = 9,46

Il tuo Ilsa

Codice telematico	Descrizione	Punteggio
IIISAAFF	Il tuo Ilsa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici premiali previsti dal provvedimento del 10/05/2010 della Agenzia delle Entrate.	7.77

Indicatori elementari di affidabilità'

Codice telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalazione	Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore	Dettaglio
IIE00101	Ricavi per addetto	10		0,00	Q
IIE00201	Valore aggiunto per addetto	10		0,00	Q
IIE00301	Reddito per addetto	10		0,00	Q
IIE00401	Durata e Decumulo delle scorte	7.83		Attenzione - L'indicatore 'Durata e Decumulo delle scorte' assume un punteggio inferiore a 10.	Q



Indicatori elementari di anomalia

Gestione Caratteristica

Codice telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalazione	Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore	Dettaglio
IIN01101	Copertura delle spese per dipendente	1	Attenzione - L'indicatore 'Copertura delle spese per dipendente' assume un punteggio pari a 1.	27.998,00	

 Attenzione: il massimo degli importi presenti nella colonna "Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore" è sufficiente a massimizzare il punteggio di tutti gli indicatori elementari il cui esito risulta "influenzato" dagli ulteriori componenti positivi dichiarati

Quadri

DATI FORNITI DALL'AGENZIA

Frontespizio
QUADRO A
QUADRO B
QUADRO C
QUADRO D
QUADRO E
QUADRO F
Asserazione
Note aggiuntive
Dati forniti dall'Agenzia

ID	Dato fornito	Modifica	Dato modificato
IDF001	Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi 0,060708344916851		
IDF002	Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto 0,334272785360973		
IDF004	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente 1087923	Non mo	
IDF005	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti 1340235	Non mo	
IDF012	Anno di inizio attività risultante in 'Anagrafe Tributaria' 1977	Non mo	
IDF015	Ammortamenti per beni mobili strumentali (media dei sette periodi d'imposta precedenti) 0,504417999512147		
IDF020	Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d'imposta precedenti 0	Non mo	
IDF027	Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti 4		
IDF030	Rimanzanze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente 0	Non mo	

IDF031	Restanze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR relative al periodo d'imposta precedente	<input type="text" value="0"/>	Non mo	<input type="text"/>
IDF032	Restanze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente	<input type="text" value="0"/>	Non mo	<input type="text"/>
IDF033	Restanze finali di prodotti finiti, materia prima e merci relative al periodo d'imposta precedente	<input type="text" value="72950"/>	Non mo	<input type="text"/>
IDF035	Reddito relativo al periodo d'imposta precedente	<input type="text" value="19504"/>	Non mo	<input type="text"/>
IDF036	Reddito relativo a due periodi d'imposta precedenti	<input type="text" value="42130"/>	Non mo	<input type="text"/>
IDF037	Reddito relativo a tre periodi d'imposta precedenti	<input type="text" value="48777"/>	Non mo	<input type="text"/>
IDF038	Reddito relativo a quattro periodi d'imposta precedenti	<input type="text" value="47226"/>	Non mo	<input type="text"/>
IDF039	Reddito relativo a cinque periodi d'imposta precedenti	<input type="text"/>		
IDF040	Reddito relativo a sei periodi d'imposta precedenti	<input type="text"/>		
IDF041	Reddito relativo a sette periodi d'imposta precedenti	<input type="text"/>		

 Esci dalla compilazione

 Stampa

 Salva

 Vai a Calcolo 

Contraddittorio preventivo anche nei nuovi ISA

Ratio - 14 giugno 2019 – a cura di Andrea Bonghi

Al pari dei loro predecessori, i famigerati studi di settore, anche i nuovi indici di affidabilità fiscale (ISA) prevedono uno spazio di interazione fra il contribuente e il Fisco tramite l'apposita sezione denominata "**note aggiuntive**". In tale spazio il contribuente potrà quindi comunicare all'Amministrazione Finanziaria informazioni relative alla **propria posizione soggettiva** interessata dall'applicazione dell'ISA. Allo stesso modo di come si era soliti fare con gli studi di settore in questo spazio a disposizione del contribuente si potranno indicare sia le informazioni necessarie a **giustificare**, o quantomeno a spiegare al Fisco alcuni aspetti gestionali o strutturali dell'attività, non recepiti appieno dal *software* di calcolo, sia altre situazioni specifiche. Fra queste ultime, tanto per fare un esempio concreto, si potrà utilizzare il campo note aggiuntive per segnalare l'errato posizionamento in termini di **modelli di business** (c.d. MOB) effettuato dal *software* gestionale dei nuovi indicatori. Tale situazione deve essere necessariamente segnalata dal contribuente perché, al pari di quanto avveniva con gli studi di settore nelle situazioni di errata clusterizzazione dell'attività svolta, anche i nuovi indicatori verranno influenzati dal tipo di modello di business nel quale il contribuente è stato collocato dal *software*. Il posizionamento del contribuente in un modello di business condiziona infatti tutte le principali variabili di calcolo del punteggio sintetico di affidabilità fiscale per cui l'**errata inclusione in un modello diverso da quello effettivo** può condurre a risultati in termini di singoli punteggi elementari e quindi anche complessivi, **diversi** da quelli che si sarebbero conseguiti semplicemente posizionandosi nel giusto modello di business. ***Un'ulteriore casistica di utilizzo delle note aggiuntive è relativa alla***

1 **determinazione della maggiore Iva da**
2 **adeguamento ai nuovi ISA** in deroga al criterio generale
3 dell'aliquota media. Tale situazione è puntualmente descritta
4 nelle istruzioni alla compilazione del **rigo F34** del modello
5 relativo ai dati contabili del contribuente. In tale rigo il
6 contribuente deve infatti indicare l'aliquota Iva applicata agli
7 ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo
8 di affidabilità, quando la stessa risulti diversa dall'aliquota
9 media che viene determinata, in linea generale, dal rapporto fra
10 Iva sulle operazioni imponibili ed il volume d'affari. Attraverso
11 l'apposito rigo F34, si legge infatti nelle istruzioni alla
12 compilazione dei modelli ISA, il contribuente indicherà la
13 **diversa aliquota Iva sui maggiori componenti positivi non**
14 **annotati** nelle scritture contabili fornendo, con riferimento alla
15 specifica "*prova contraria*" prevista dall'articolo 9-bis, comma
16 9 del decreto - legge 50/2017, all'interno della sezione "*note*
17 *aggiuntive*" del *software* ISA, la dimostrazione in ordine alla
18 deviazione dall'ordinario criterio di calcolo della maggiore Iva
19 dovuta basata sull'aliquota media. Sarà quindi all'interno di tale
20 spazio che si dovrà indicare sulla base di quale diversa
21 metodologia si è determinata la maggiore Iva dovuta a seguito
22 dell'adeguamento dei ricavi o dei compensi dichiarati per
23 migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale. **È molto**
24 **probabile che il quadro "note aggiuntive" dei**
25 **modelli ISA venga utilizzato con frequenza da**
parte dei contribuenti.

La possibilità di utilizzo di tale spazio di interazione e il contenuto delle informazioni da inviare al Fisco, dovrà essere ovviamente oggetto di apposita **valutazione**.

Dichiarazioni Trovano spazio nei nuovi Isa ricavi e compensi extracontabili

De Stefani e
Tosoni

— a
pagina 25

Negli Isa ricavi e compensi extracontabili

DICHIARAZIONI 24

Il problema: nel bilancio va registrato il risultato collegato alle imposte

Per il ritardo nel rilascio del software versamenti spostati al 22 luglio

**Luca De Stefani
Gian Paolo Tosoni**

I tempi lunghi della pubblicazione del software per l'applicazione degli Isa rende necessario il rinvio del termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irap, Ires, Irap), come del resto avveniva in passato per gli studi di settore. Il decreto ministeriale di prossima emanazione prevedrà il rinvio del primo termine dal 1° al 22 luglio; quindi il secondo termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% slitta al 21 agosto. Successivamente, il contribuente può rateizzare il saldo delle imposte pagando le rate residue entro il giorno 16 dei mesi di settembre, ottobre e novembre.

Se il contribuente nelle condizioni di usufruire della proroga è una persona fisica e non ha partita Iva, potrà eseguire i versamenti il 22 luglio, oppure il 21 agosto con la maggiorazione dello 0,4% e, ove scelga la rateizzazione, entro le successive date di fine mese a partire dal 31 agosto per finire il 30 novembre. Importante definire il perimetro di applicazione del rinvio del termine che comprende i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo che nel 2018 abbiano realizzato un ammontare di ricavi non superiore a 5.164.000 euro; altra condizione per beneficiare del rinvio del termine è svolgere un'at-

tività il cui codice sia compreso nei due decreti per i quali sono stati emanati gli indici sintetici affidabilità.

L'eventuale presenza di ipotesi di disapplicazione degli studi non fa venir meno la proroga del termine. Ad esempio, potranno versare le imposte il 22 luglio anche i soggetti che sono al primo anno di attività oppure che sono in presenza di multiattività in cui ciascuna superi il 30% dell'ammontare dei ricavi ovvero chi si trova in un periodo di non normale svolgimento dell'attività e così via.

La proroga comprende anche le persone fisiche che applicano il regime dei minimi e dei forfettari, pur non essendo obbligati a compilare i prospetti relativi agli studi di settore. La proroga, infine, coinvolge anche i soggetti che essendo soci di società di persone o di Srl trasparenti comprendono nella propria dichiarazione la quota del reddito attribuitagli dalla società che rientra nel campo di applicazione Isa.

Cambio di regime e isa

Nella compilazione degli Isa deve fare particolare attenzione chi, nell'ambito del reddito d'impresa, è passato, tra 2017 e 2018, dal regime semplificato di cassa dell'articolo 66 del Tuir a quello di competenza (va barrata la prima casella del rigo F35) ovvero da quello di competenza a quello di cassa (seconda casella). In questi casi, nei righe da F35 a F39 vanno inseriti i componenti positivi e negativi di reddito da tassare o da dedurre nel 2018 (rispettivamente nel rigo F37 e nel rigo F39) ovvero da escludere perché già tassati o dedotti nel 2017 (rispettivamente nel rigo F36 e nel rigo F38), a seguito del passaggio da un regime di competenza a quello per cassa e viceversa.

Regime premiale

Relativamente al regime premiale ri-

servato a chi ottiene punteggi Isa da 8 a 10, chi ottiene 9 o 10 è escluso dalla disciplina sulle società di comodo. Questa agevolazione era prevista anche per chi era congruo e coerente con gli studi di settore, ma non per chi applicava i parametri. Ora, anche questi ultimi soggetti devono applicare gli Isa; quindi, se ottengono i voti da 8 a 10 non compileranno più il quadro delle società di comodo.

Adeguamento e bilancio

Le imprese e i professionisti possono indicare, rispettivamente nei righe Fo3 o Go2 l'ammontare degli «ulteriori componenti positivi», non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva, per migliorare il profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale degli Isa. Questi componenti positivi, naturalmente, non vanno registrati in contabilità (trattandosi di una sorta di differenza permanente tra risultato civile o reddito fiscale), ma le relative imposte vanno registrate. Sarebbero di competenza del 2018, ma questa registrazione risulta impossibile alle piccole Srl che hanno già approvato il bilancio Ue prima dell'uscita del software delle Entrate «Il mio Isa» e della decisione di «adeguarsi» allo stesso. Questo problema si aggraverebbe, se avessero già distribuito ai soci l'utile d'esercizio, il quale, a seguito dell'adeguamento agli Isa, risulterebbe sopravvalutato (si veda il Sole 24 Ore del 30 maggio 2009 per gli studi di settore).

© 2019 PRO.L2.2 ONERISERVA



A cura di Mimma Cocciufa e Tonino Morina

ISA. Adempimenti “leggeri” per chi è delegato al cassetto fiscale

Categoria: xxx
Sottocategoria: xxx

(Sintesi fiscale)

Di cosa si tratta?

- 1. Con Entratel o Fisconline si possono acquisire gli ulteriori dati per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale2**
 - 1.1 Acquisizione dei dati per singolo contribuente2
 - 1.2 Fisconline o Entratel.....2
 - 1.3 Acquisizione massiva per più contribuenti.....3
 - 1.4 I delegati alla consultazione del cassetto fiscale3
 - 1.5 Intermediari senza delega al cassetto fiscale3
- 2. Il libro cronologico per gli intermediari senza delega al cassetto fiscale.....4**
- 3. La delega per gli ulteriori dati ai fini Isa.....4**
 - 3.1 Intermediari senza delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente4
- 4. Ulteriori dati per l'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta 20185**

1. Con Entratel o Fisconline si possono acquisire gli ulteriori dati per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

Uno dei problemi dei nuovi indici di affidabilità fiscale è costituito dall'eventuale nuovo adempimento quale la tenuta di un registro cronologico.



OSSERVA - E' bene subito precisare che il professionista abilitato alla presentazione delle dichiarazioni annuali in via telematica, che è in possesso della delega per la consultazione del cassetto fiscale dei suoi clienti, ai fini dell'acquisizione degli ulteriori dati per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), non è obbligato alla tenuta del registro cronologico.

Quest'ultimo adempimento riguarda invece gli intermediari non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

Sono tre le modalità di acquisizione degli ulteriori dati per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa):

- 1) l'acquisizione dei dati per singolo contribuente;
- 2) l'acquisizione "massiva" per più contribuenti, da parte degli intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente;
- 3) l'acquisizione "massiva" per più contribuenti, da parte degli intermediari non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

1.1 Acquisizione dei dati per singolo contribuente

L'acquisizione degli ulteriori dati può avvenire in modo "puntuale" per singolo contribuente, attraverso la consultazione del "Cassetto fiscale", all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline.

1.2 Fisconline o Entratel

Fisconline è dedicato a tutti i contribuenti maggiori di anni 16, compresi i cittadini italiani residenti all'estero, le società e gli enti, che non devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e che non sono già abilitati ad Entratel.

Entratel è riservato ai soggetti obbligati alla presentazione telematica di dichiarazioni e atti. Si tratta di:

- persone fisiche, società ed enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) per più di 20 soggetti;
- intermediari (professionisti, Caf e associazioni di categoria), per la presentazione telematica delle dichiarazioni;
- Poste Italiane, per le proprie dichiarazioni e per quelle presentate dai contribuenti agli sportelli;
- società che trasmettono per conto delle società del gruppo cui fanno parte;

- Amministrazioni dello Stato;
- intermediari e soggetti delegati per la registrazione telematica dei contratti di locazione.

1.3 Acquisizione massiva per più contribuenti

L'acquisizione degli ulteriori dati può avvenire "massivamente" per più contribuenti con diverse modalità per intermediari:	
➤ delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente;	➤ non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

1.4 I delegati alla consultazione del cassetto fiscale

I soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni annuali dei contribuenti, ai fini dell'acquisizione massiva degli ulteriori dati, inviano all'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico *Entratel*, un *file* contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali chiedono tali dati. Nel *file* inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, l'indicazione relativa al possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale. L'attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati è subordinata alla positiva verifica della delega e che la stessa sia attiva alla data di invio della richiesta.

1.5 Intermediari senza delega al cassetto fiscale

I soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni annuali dei contribuenti, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale, ai fini dell'acquisizione massiva degli ulteriori dati, acquisiscono le deleghe unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo, o in formato elettronico.

NOTA BENE – In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate dal codice dell'amministrazione digitale.

La delega contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- codice fiscale e dati anagrafici dell'eventuale rappresentante legale/negoziale, o tutore del delegante;
- periodo d'imposta a cui si riferisce il modello Isa;
- data di conferimento della delega.

Questi soggetti inviano all'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico *Entratel*, un *file* contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla richiesta degli ulteriori dati.

Nel *file* inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ogni delegante, i seguenti



elementi:

- codice fiscale del contribuente;
- codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;
- numero e data della delega;
- tipologia e numero del documento d'identità del sottoscrittore della delega;
- gli elementi di riscontro.

NOTA BENE - Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l'intermediario dichiara di avere ricevuto specifica delega per l'acquisizione degli ulteriori dati, che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe.

2. Il libro cronologico per gli intermediari senza delega al cassetto fiscale

Le deleghe acquisite dall'intermediario non provvisto di delega alla consultazione del cassetto fiscale, per rilevare gli ulteriori dati ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale, devono essere conservate, unitamente alle copie dei documenti d'identità dei deleganti, e devono essere individuati uno o più responsabili per la gestione delle deleghe.

Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale.

Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

- numero progressivo e data della delega;
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

Il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili gli ulteriori dati consultando il proprio cassetto fiscale.

3. La delega per gli ulteriori dati ai fini Isa

3.1 Intermediari senza delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente

Esempio di delega per accedere agli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d'imposta 2018.

Delega

Il sottoscritto **Bianchi Giovanni**, nato a Francofonte il 18 agosto 1953 e ivi residente in Via Torino, n. 47, codice fiscale **BNCGNN53M18D768C**, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, con

sede in Via Palermo, n. 23, Carlentini, partita Iva 00266570894,

conferisce delega

a **Rossi Tonino**, iscritto al n. 143/A dell'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di **Siracusa**, nato a Catania il 19 gennaio 1960 e residente a Lentini, in Via Francofonte, n. 65, codice fiscale **RSSTNN60A19C351S**, posta elettronica certificata **tonino.rossi@legalmail.it** fax **0956354787**, per l'accesso, consultazione e prelievo degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il **periodo d'imposta 2018**.

Allegata copia carta d'identità n. AS44888888, rilasciata dal Comune di Francofonte, in data 3 luglio 2014, valida fino al 22 ottobre 2024.

Francofonte, 19 giugno 2019

Firma

Giovanni Bianchi

4. Ulteriori dati per l'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta 2018

Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d'imposta 2018 sono di seguito riportati:

- Rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente;
- Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente;
- Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente;
- Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'articolo 93, comma 5, del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 917/1986, relative al periodo d'imposta precedente;
- Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi d'imposta precedenti;
- Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo d'imposta precedente;
- Reddito relativo al periodo d'imposta precedente;
- Reddito relativo a due periodi d'imposta precedenti;
- Reddito relativo a tre periodi d'imposta precedenti;
- Reddito relativo a quattro periodi d'imposta precedenti;
- Reddito relativo a cinque periodi d'imposta precedenti;
- Reddito relativo a sei periodi d'imposta precedenti;

➤ Reddito relativo a sette periodi d'imposta precedenti;
➤ Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d'imposta precedenti;
➤ Condizione di "Lavoro dipendente" risultante dalla "Certificazione Unica";
➤ Condizione di "Pensionato" risultante dalla "Certificazione Unica";
➤ Numero incarichi risultanti dalla "Certificazione Unica";
➤ Importo dei compensi percepiti risultanti dalla "Certificazione Unica";
➤ Anno d'inizio attività risultante in "Anagrafe Tributaria";
➤ Canoni da locazione desumibili dal modello Registro locazioni immobili;
➤ Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei bonifici per ristrutturazione;
➤ Presenza del contribuente nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione;
➤ Ricavi dichiarati nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione;
➤ Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione;
➤ Ricavi di cui ai commi 1, lettere a e b, e 2 dell'articolo 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione;
➤ Rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d'imposta precedente;
➤ Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente;
➤ Valore della produzione dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione;
➤ Numero di modelli CU nei quali il contribuente è l'incaricato alla presentazione telematica;
➤ Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi;
➤ Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto;
➤ Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti;
➤ Ammortamenti per beni mobili strumentali (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
➤ Canoni relativi a beni immobili (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
➤ Costi specifici: carburanti e lubrificanti (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
➤ Costo del venduto e per la produzione di servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
➤ Postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura, eccetera) (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
➤ Tumulazioni (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
➤ Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
➤ Spese per prestazioni rese da professionisti esterni (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
➤ Costi produttivi (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
➤ Totale spese per servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
➤ Valore dei beni strumentali mobili in proprietà e in leasing (media dei sette periodi d'imposta precedenti).

A cura dello Studio K.F.B. S.T.P.

ISA 2019: un caso pratico

Categoria: **Isa**
Sottocategoria: **Varie**

Il 10 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il software necessario per la compilazione degli ISA 2019. Il giorno dopo sono stati messi a disposizione anche gli ulteriori dati relativi ai singoli contribuenti da importare nel software al fine di elaborare gli indici di affidabilità fiscale per il 2018.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
ISA 2019: operazioni preliminari	2
Il download del software	2
Il prelevamento degli "ulteriori dati" dal Cassetto Fiscale del contribuente	3
Il prelevamento degli "ulteriori dati" attraverso richiesta massiva	4
ISA 2019: l'utilizzo del software "il tuo ISA 2019"	8
L'importazione degli "ulteriori dati" sul software "il tuo ISA 2019"	9
La compilazione del modello	9
I risultati del calcolo	15

Premessa

Nel presente contributo analizzeremo tutti i passaggi, dal download del software fino al calcolo dell'Indice Sintetico di Affidabilità fiscale della Società a Responsabilità Limitata Alfa, ipotizzando che il codice attività sia quello relativo all'"Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili" (codice ATECO 43.29.01) il cui ISA di riferimento è il modello AG75U.

ISA 2019: operazioni preliminari

Il download del software

Per la compilazione degli ISA 2019 la prima operazione da effettuare è l'installazione del software "il tuo ISA 2019" dal sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente indirizzo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/dichiarazioni/isa+2017/sw+compilazione_isa+2019/indice+sw+compilazione+isa+2019.

NOTA BENE – Tale operazione non sarà necessaria qualora ci si avvalga di software gestionali/contabili che abbiano già implementato la procedura di calcolo.

Software di compilazione Indici Sintetici di Affidabilità – il tuo ISA 2019

Informazioni

Il prodotto SOFTWARE il tuo ISA 2019 versione 1.0.0 del 11/06/2019 consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Caratteristiche del prodotto

Per operare correttamente con il prodotto il tuo ISA 2019 è necessario:

- avere sull'hard disk circa 70 MB liberi
- disporre dell'ambiente di run-time JAVA (versione 1.8), indispensabile per assicurare il corretto funzionamento del prodotto disponibile ai link di seguito indicati
- scaricare ed installare sul proprio personal computer l'applicazione ISA 2019 per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità

Precisazioni

- Con riferimento all'ISA AG75U e ai codici Ateco 52.10.10 "Magazzini di custodia e deposito per conto terzi", 52.24.30 "Movimento merci relativo a trasporti ferroviari" e 52.24.40 "Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri", si precisa che l'ISA si applica solo ai soggetti che svolgono tali attività in forma d'impresa. In caso di erronea compilazione del quadro G per tali casistiche, non si deve tener conto delle risultanze dell'applicativo, che sarà adeguato nel prossimo aggiornamento.
- Con riferimento all'ISA AG89U e ai codici Ateco 62.92.10 "Imballaggio e confezionamento di generi alimentari" e 62.92.20 "Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari", si precisa che l'ISA si applica solo ai soggetti che svolgono tali attività in forma d'impresa. In caso di erronea compilazione del quadro G per tali casistiche, non si deve tener conto delle risultanze dell'applicativo, che sarà adeguato nel prossimo aggiornamento.
- Con riferimento all'ISA AG98U, in relazione ai codici Ateco 82.19.09 - "Servizi di fotocopiatrice, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio" e 82.99.01 - "Servizi di stenografia", l'ISA si applica esclusivamente ai soggetti che svolgono tali attività in forma d'impresa. I soggetti che svolgono tali attività in forma di lavoro autonomo, tuttavia, pur non essendo soggetti all'applicazione degli ISA, sono tenuti alla compilazione del presente modello per la sola acquisizione di dati (in funzione di c.d. "questionario"), in modo da consentire l'applicazione dell'ISA a partire dalla prossima revisione dello stesso; per tali casistiche, non si deve tener conto delle risultanze dell'applicativo, che sarà adeguato nel prossimo aggiornamento.

Problemi di installazione e di utilizzo del prodotto


È disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Guida operativa all'utilizzo di "il tuo ISA 2019" (versione 1.0.0 del 10 giugno 2019)

Guida "il tuo ISA 2019...pdf"

- Software per utenti Windows
- Software per utenti Macintosh
- Software per utenti Linux
- Operazioni preliminari
- Aggiornamenti





OSSERVA – Per poter utilizzare il software occorrerà verificare che sul PC utilizzato sia installata la “Java virtual Machine”. In caso contrario potrà essere scaricata dalla tendina “Operazioni preliminari”.

Il prelevamento degli “ulteriori dati” dal Cassetto Fiscale del contribuente

Una volta installato il software occorrerà accedere al cassetto fiscale del contribuente per prelevare i dati messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate al fine dell’elaborazione dell’Indice di affidabilità fiscale.

Dall’11 giugno 2019, all’interno del cassetto fiscale è stata introdotta una nuova sezione dedicata agli ISA nella quale, oltre ai dati da importare per il calcolo degli indicatori riferiti al 2018, vengono messi a disposizione del contribuente una serie di ulteriori dati relativi agli studi di settore comunicati dallo stesso negli anni precedenti.



Sezione nella quale è presente il file con gli ulteriori dati (ISA precompilato) messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate da importare sul software per il calcolo 2018.


Sezione nella quale sono presenti eventuali segnalazioni di anomalia relative ai dati comunicati negli studi di settore di anni precedenti.

Sezione nella quale sono presenti tutti gli studi di settore trasmessi negli anni precedenti.

Sezione nella quale sono presenti tutti gli esiti degli studi di settore trasmessi negli anni precedenti.

In questa sezione sono presenti dei prospetti riepilogativi contenenti le informazioni essenziali degli studi di settore presentati nei periodi d’imposta precedenti. Ogni prospetto riassume i principali dati relativi ad un quinquennio.

Prospetto pluriennale studi di settore:



Il prelevamento degli "ulteriori dati" attraverso richiesta massiva

Oltre che tramite l'accesso al cassetto fiscale del contribuente, gli ulteriori dati potranno essere prelevati tramite conferimento di apposita delega all'intermediario incaricato.

È possibile compilare la richiesta degli ulteriori dati o "Precalcolate ISA 2019" attraverso un apposito software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate all'indirizzo:


<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Deleghe+Acquisizione+dati+Isa/SW+compilazione+ulteriori+dati+compilazione+ISA/?page=schedecomunicazioni>

Titoli in focus / Schede / Comunicazioni / Deleghe - Acquisizione dati Isa / Software di compilazione - Richiesta Precalcolate ISA 2019

Una volta installato il programma sarà possibile compilare una nuova richiesta cliccando sul pulsante "NEW".



A questo punto occorrerà indicare il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto richiedente che deve necessariamente essere un intermediario abilitato all'invio delle dichiarazioni dei redditi.



Compilazione assistita

Richiesta Pre-calcolata

Benvenuto

Codice Fiscale

Dati Anagrafici

Annullamento

Fine

Indicare i dati anagrafici del richiedente

Cognome

Nome

Dopo aver compilato i campi relativi a "Cognome" e "Nome" e "Denominazione", "cliccare" sul tasto "Avanti"

Indietro Annulla Avanti

Una volta indicati i dati del richiedente si procede all'indicazione dei dati dei soggetti deleganti e degli eventuali altri dati necessari per il riscontro.

Codice Fiscale del contribuente delegante

Codice fiscale dell'interessante del contribuente delegante

Richiedente delegato dal contribuente alla consultazione del Cassetto fiscale

Tipologia di dichiarazione utilizzata per il riscontro

Numero della delega

Data della delega

Tipologia del documento (sentenza del contribuente delegante o del suo rappresentante legale)

Numero documento

Dichiarazione IVA 2018 - anno d'imposta 2017

Volume d'affari IVA a debito IVA a credito

Adempiti relativi agli Studi di settore del 2018

Risultati 2018

Risultato o Perdita d'impresa

Risultato o Perdita delle attività professionali e agricole

Nel caso in cui l'intermediario sia già delegato alla consultazione del cassetto fiscale di quel determinato contribuente sarà sufficiente barrare l'apposita casella senza la necessità di compilare gli ulteriori dati.

Nel caso in cui l'intermediario NON sia già delegato alla consultazione del cassetto fiscale di quel determinato contribuente non verrà barrata la casella ma occorrerà compilare i campi sottostanti.

Tipologia del documento di identità del contribuente delegante o del suo rappresentante legale

1 - Dichiarazione IVA 2018 - anno d'imposta 2017
 2 - Allegato relativo agli Studi di settore del modello REDDITI 2018

Tipologia del documento di identità del contribuente delegante o del suo rappresentante legale


0 -
 1 - Carte d'identità
 2 - Patente
 3 - Passaporto
 4 - Altro

OSSERVA - In mancanza della delega alla consultazione del cassetto fiscale occorrerà acquisire apposita delega per l'accesso ai dati dei precalcolati ISA i cui dati andranno inseriti nel modulo di richiesta.

Numero della delega

Data della delega

Una volta indicati i dati di tutti i contribuenti per cui si intende presentare la richiesta occorrerà confermare di essere in possesso della relativa delega (solo nel caso in cui per almeno un contribuente non si sia in possesso di delega al cassetto fiscale).




A questo punto cliccando sul pulsante "Conferma" il software provvederà al salvataggio del file nell'area di lavoro dell'utente intermediario al fine del suo invio tramite il sito web dell'applicazione file internet o canali Entratel.

ISA 2019: l'utilizzo del software "il tuo ISA 2019"

Una volta installato il software e scaricati i dati del contribuente si potrà procedere alla compilazione del modello ISA 2019.

La schermata iniziale del programma prevede diverse funzionalità:



Utilità

Salvataggio archivi

Salvataggio, in un file di backup, delle posizioni presenti nella banca dati locale.

Ripristino archivi

Ripristino, da un file di backup, delle posizioni precedentemente salvate con Salvataggio archivi. In caso risultino già presenti delle posizioni con medesimo Codice Fiscale, Codice attività e tipo reddito, saranno create delle ulteriori posizioni con un numero posizione successivo.

Importa file di backup:

Importa file telematico

Importazione, nella banca dati locale, delle posizioni precedentemente trasferite in un file telematico. In caso risultino già presenti delle posizioni con medesimo Codice Fiscale, Codice attività e tipo reddito, saranno create delle ulteriori posizioni con un numero posizione successivo.

Importa file telematico:

L'importazione degli "ulteriori dati" sul software "il tuo ISA 2019"

La prima funzionalità messa a disposizione è quella relativa all'importazione del file prelevato dal cassetto fiscale del contribuente. Tale operazione non presenta particolari difficoltà operative; basterà aver salvato il file sul PC dal quale si sta operando.



Importazione

Per effettuare il calcolo dell'ISA è necessario importare, tramite la funzionalità "Importa da file XML", i dati necessari per il calcolo resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Eventuali precalcolate precedentemente importate e afferenti alle medesime posizioni Isa saranno sovrascritte.

Importa da file XML:

Una volta eseguita l'importazione verrà visualizzato l'elenco dei dati caricati:

File importati

Codice Fiscale	Codice ISA	Tipologia reddito	Data caricamento
	AZ99U	Autonomo	12/06/2019 07:26:42
	AZ99U	Impresa	12/06/2019 07:26:42
	AG75U	Impresa	12/06/2019 07:26:42

La compilazione del modello

Effettuata l'importazione dei dati si potrà procedere alla compilazione del modello attraverso la funzione "Compila".

In questo caso sarà possibile, oltre che creare una nuova posizione, anche aprirne una precedentemente salvata.

Riguardo alla creazione di un nuovo modello sarà necessario indicare i dati relativi al contribuente, che nel nostro caso ipotizziamo essere una Srl con codice ATECO 43.29.01 "Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili".

Crea nuova posizione

Inserisci i dati richiesti. Quelli contrassegnati dall'asterisco (*) sono obbligatori.
Se risulta già presente una posizione con gli stessi dati generali, verrà automaticamente creata un'ulteriore posizione.

Dati generali

Anno modello dichiarazione: 2019

Modello Dichiarazione: Redditi - Società di capitali

Codice fiscale: 0030000000

Codice attività Ateco 2007: 432901

> Seleziona il codice attività dalla lista ISA

NOTA BENE – Non sarà necessario indicare il codice ISA corrispondente all'attività esercitata in quanto sarà il programma stesso ad aprire il modello di riferimento.

Crea nuova posizione

Dati generali

Anno modello dichiarazione: 2019	Modello Dichiarazione: Redditi - Società di capitali	Codice fiscale: ██████	Codice ISA: AG75J	Codice attività Ateco 2007: 432901
-------------------------------------	---	---------------------------	----------------------	---------------------------------------

I dati necessari per il calcolo resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate risultano importati

Creata la posizione il software segnalerà che, relativamente a quel codice fiscale, sono presenti gli "ulteriori dati" già importati precedentemente.

A questo punto sarà possibile procedere alla compilazione dei singoli quadri dei quali si compone il modello.



- Il frontespizio è sostanzialmente identico a quello degli studi di settore in vigore fino al 2017.

Quadri

- Frontespizio
- QUADRO A
- QUADRO B
- QUADRO C
- QUADRO D
- QUADRO E
- QUADRO F
- Asserzione
- Note aggiuntive
- Dati forniti dall'Agenzia

Frontespizio

Codice attività	432901		
Domicilio fiscale			
Città	Milano		
Provincia	Milano		
Periodo di riferimento (da - a)	12 mesi	Barrare la casella	
Mese di attività, in base al periodo d'imposta (valore minimo)	0	Numero	
IMPRESA MULTIACTIVITÀ			
1. Principale	ISA	Riscatto	0
2. Secondaria	EDIZIONE	Riscatto	0
3. Altre attività		Riscatto	0
4. Altre attività		Riscatto	0

⏪ Vai alla compilazione
Stampa
Salva
Vai a Calcolo

- Nel quadro A, così come avveniva per gli studi di settore, andranno indicati i dati relativi al personale impiegato nell'attività.

Quadri

- Frontespizio
- QUADRO A
- QUADRO B
- QUADRO C
- QUADRO D
- QUADRO E
- QUADRO F
- Asserzione
- Note aggiuntive
- Dati forniti dall'Agenzia

QUADRO A

Personale

	Numero	Numero giornate tributarie	Percentuale di lavoro prestato
A01 Dipendenti a tempo pieno		1660	
A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro integrativo, di lavoro stagionale, con contratto di inserimento, a tempo, lavoratori a domicilio, personale che contribuisce all'organizzazione di lavoro		458	
A03 Apprendisti		0	
A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa	0		
A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente	0		
A06 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	0		0
A07 Famigliari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa	0		0
A08 Associati in partecipazione	0		0
A09 Soci amministratori	0		0
A10 Soci non amministratori	0		0
A11 Amministratori non soci	0		
Numero giornate			
A12 Giornate di sospensione (C.I.G. e simili) del personale dipendente		0	

⏪ Vai alla compilazione
Stampa
Salva
Vai a Calcolo

➤ Nel quadro B, andranno indicati i dati relativi alle unità locali.

Quadri

Frontespizio

QUADRO A

QUADRO B

QUADRO C

QUADRO D

QUADRO E

QUADRO F

Asserazione

Note aggiuntive

Dati forniti dall'Agenzia

QUADRO B

Unità locali

B00	Numero complessivo	1
B01	Categoria	Milano
B02	Provincia	MILANO

➤ Nel quadro C, andranno indicati i dati relativi agli elementi specifici dell'attività.

NOTA BENE – Da una prima analisi riferita all'ISA in oggetto la quantità di dati richiesti sembra essere "leggermente" inferiore a quella degli studi di settore.

Quadri

Frontespizio

QUADRO A

QUADRO B

QUADRO C

QUADRO D

QUADRO E

QUADRO F

Asserazione

Note aggiuntive

Dati forniti dall'Agenzia

QUADRO C

Elementi specifici dell'attività

SPECIALIZZAZIONE		% su ricavi
Sezione 1 - Impianti elettrici		
C01	Impianti elettrici civili (per edifici residenziali e non, incluso impianto abitativo)	0 %
C02	Impianti elettrici industriali (per capannoni industriali, strutture/edifici di grandi dimensioni)	0 %
C03	Impianti elevazione (ascensore, montacarichi)	85 %
C04	Impianti di automazione (di carichi, serrande, ecc.)	0 %
C05	Impianti scale mobili	0 %
C06	Impianti radiotelevisivi (radio DDT o SAT)	0 %
C07	Impianti telefonici e trasmissione dati	0 %
C08	Impianti rilevazione incendio	0 %
C09	Impianti antitampo o antintrusione	0 %
C10	Impianti domotici	0 %
C11	Altri impianti e sistemi di sicurezza (es. Impianti di tele sorveglianza)	0 %

C30	Altro	11
TOT = 100%		
MAGGIORITÀ DI AZIONI E AZIONE DEI LAVORI		
C31	Subappalto	0
ALTRI ELEMENTI SPECIFICI		
C32	Costo per servizio di installazione e manutenzione attività a pezzi	
C33	Costo per gestione nel periodo d'aspetta per la realizzazione di apparecchi elettronici a stato solido	280

➤ Nel quadro D, andranno indicati i dati relativi agli beni strumentali della società.

Quadri

- Frontespizio
- QUADRO A
- QUADRO B
- QUADRO C
- QUADRO D**
- QUADRO E
- QUADRO F
- Asseverazione
- Note aggiuntive
- Dati forniti dall'Agenzia

QUADRO D

Beni strumentali

D01	Misuratore di frequenza fissa (s. discreto)	0	Numero
D02	Misuratore di resistenza	1	Numero
D03	Misuratore di tempo	0	Numero
D04	Misuratore di potenza (differenziale 10)	0	Numero
D05	Misuratore per prove di splamento	1	Numero
D06	Prova anemometrica	4	Numero
D07	Saldatore elettrico	4	Numero
D08	Strangoli	0	Numero
D09	Plastificatore a vapore	0	Numero
D10	Filtrasano cilindrico per filtrazioni diametro fino a 100 mm	0	Numero
D11	Filtrasano cilindrico per filtrazioni diametro maggiore di 100 mm	0	Numero
D12	Unità di carica a gas per apparecchiature refrigeranti	0	Numero
D13	Termometro digitale	0	Numero
D14	Autogeo	0	Numero
D15	Portaggio mobile (altezza massima regolabile)	0	litri

➤ Nel quadro E, andranno indicati i dati relativi agli elementi specifici dell'attività.

Quadri

- Frontespizio
- QUADRO A
- QUADRO B
- QUADRO C
- QUADRO D
- QUADRO E**
- QUADRO F
- Asseverazione
- Note aggiuntive
- Dati forniti dall'Agenzia

QUADRO E

Dati per la revisione

PRODUZIONE E/O LAVORAZIONE CONTRO TERZI		
E01	Percentuale che (comprensivamente dal committente principale) indicano solo da superiore a 50%	0 % servizio
TIPOLOGIA DI SERVIZIO		Percentuale sui ricavi
E02	Attività di installazione di nuovi impianti, di servizi di interventi e di posa in opera	30 %
E03	Attività di manutenzione	36 %
E04	Attività di operazione	21 %
E05	Altro	11 %
TOT = 100%		
AMBITO DI ATTIVITÀ		
E06	Attività svolta nel settore industriale	0 % del ricavo

➤ Nel quadro F, andranno indicati i dati contabili.

F24	Risultato della gestione finanziaria	0	00
F25	Interessi e altri oneri finanziari	4.838	00
F26	Reddito d'impresa (o perdita)	107.830	00
F27	Valore dei benefici fiscali	144.310	00
di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria		0	00
di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria		11.066	00

OSSERVA – Anche il quadro F è sostanzialmente identico a quello già presente negli studi di settore, pertanto, nell'esempio abbiamo riportato solo la sezione nella quale viene evidenziato l'utile imponibile.

➤ Infine, oltre ai campi riservati all'asseverazione ex art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni ed all'inserimento di eventuali note aggiuntive, vengono riepilogati i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e precedentemente importati.

Quadri

Frontespizio

QUADRO A

QUADRO B

QUADRO C

QUADRO D

QUADRO E

QUADRO F

Asseverazione

Note aggiuntive

Dati forniti dall'Agenzia

DATI FORNITI DALL'AGENZIA

		Data fornito	Modifica	Data modificata
IDF001	Coefficiente indiciale per la stima dei ricavi d'impresa	-0,12147268095646		
IDF002	Coefficiente indiciale per la stima del valore aggiunto	-0,10634141964361		
IDF004	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, scartoleri e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente			
IDF005	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, scartoleri e merci e per la produzione di servizi relativi a-due, gestiti di imposta precedenti			
IDF012	Anno di inizio attività risultante in Anagrafe Tributaria	2005	Non modif	
IDF026	Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d'imposta precedenti	0	Non modif	
IDF030	Risorse fiscali relative a periodi soggetti ad ogni nuovo fisco relativo al periodo d'imposta precedente	0	Non modif	
IDF041	Risorse fiscali relative ad opere, forniture e servizi di durata abituale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR relativi al periodo d'imposta precedente	0	Non modif	
IDF032	Risorse fiscali relative ad opere, forniture e servizi di durata abituale relative al periodo d'imposta precedente	9322	Non modif	
IDF035	Risorse fiscali di prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente	44176	Non modif	
IDF036	Reddito relativo al periodo d'imposta precedente	4296	Non modif	
IDF036	Reddito relativo a due periodi d'imposta precedenti	47386	Non modif	
IDF037	Reddito relativo a tre periodi d'imposta precedenti	45206	Non modif	
IDF036	Reddito relativo a quattro periodi d'imposta precedenti	39286	Non modif	
IDF036	Reddito relativo a cinque periodi d'imposta precedenti	40279	Non modif	
IDF040	Reddito relativo a sei periodi d'imposta precedenti	2821	Non modif	
IDF041	Reddito relativo a sette periodi d'imposta precedenti	25609	Non modif	

A differenza dei primi 4 righe che devono obbligatoriamente essere inseriti così come forniti dall'Agenzia delle Entrate, quelli evidenziati possono essere facoltativamente modificati da parte del contribuente.

I risultati del calcolo

Una volta inseriti tutti i dati richiesti sarà possibile procedere all'effettuazione del calcolo per determinare l'indice sintetico attribuito alla società Alfa.

Calcolo

- Indice Sintetico di Affidabilità
- Prospetto Economico
- Probabilità di assegnazione ai MoB
- IVA

Indice Sintetico di Affidabilità

Il tuo Iva

Codice telematico	Descrizione	Punteggio
IESAUPP	Il tuo Iva, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici previsti dal provvedimento del 10/09/2010 della Agenzia delle Entrate.	5,29

Indicatori elementari di affidabilità

Codice telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalazione	Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore	Dettaglio
IES049F	Ricarica per addetto	8,70	Attenzione - L'indicatore "Ricarica per addetto" assume un punteggio inferiore a 10. L'indicatore può essere massimizzato fino al valore 10.	100,004,00	Q
IES0263	Valore aggiunto per addetto	7,59	Attenzione - L'indicatore "Valore aggiunto per addetto" assume un punteggio inferiore a 10. L'indicatore può essere massimizzato fino al valore 10.	20,152,00	Q
IES035F	Reddito per addetto	4,49	Attenzione - L'indicatore "Reddito per addetto" assume un punteggio inferiore a 10. L'indicatore può essere massimizzato fino al valore 10.	20,152,00	Q

Indicatori elementari di anomalia

0
 Attenzione: il massimo degli importi presenti nella colonna "Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore" è sufficiente a massimizzare il punteggio di tutti gli indicatori elementari il cui esito risulta "Influenzato" dagli ulteriori componenti, possa dichiararsi!

Nel nostro esempio il punteggio attribuito alla società Alfa è pari a 5,29 che non è altro che la media dei risultati relativi agli indicatori elementari di affidabilità di cui si riporta il dettaglio di seguito.

Dettaglio Ricavi per addetto

L'indicatore misura l'affidabilità dell'ammontare dei ricavi che un'impresa consegue attraverso il processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.

DESCRIZIONE	Valore
A Ricavi dichiarati	914.059,00
B Ricavi stimati	1.020.743,00
C Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità è pari a 10 solo se i Ricavi dichiarati per addetto sono superiori o uguali ai Ricavi stimati per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità è modulato tra 1 e 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	3,76
D Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	106.684,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità che varia su una scala da 1 a 10. Quando i Ricavi dichiarati per addetto sono superiori o uguali rispetto a quelli stimati il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità è modulato fra 1 e 10.

La stima del ricavo per addetto è personalizzata sulla base di uno specifico coefficiente individuale che misura le differenze persistenti nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, eccetera). Sulla base dei dati dichiarati dall'impresa tra il 2010 ed il 2017 è stato elaborato un effetto individuale negativo che evidenzia una produttività inferiore del 11,44 % in termini di ricavi stimati.

⚠ Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Ricavi per addetto è necessario dichiarare almeno 106.684,00 euro nel campo "Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore" presente nei quadri reddituali del modello Redditi 2019 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel corrispondente rigo del quadro F del modello ISA).

Dettaglio Valore aggiunto per addetto

L'indicatore misura l'affidabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun addetto.

DESCRIZIONE	Valore
A Valore aggiunto	402.009,00
B Valore aggiunto stimato	431.161,00
C Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità è pari a 10 solo se il Valore aggiunto dichiarato per addetto è superiore o uguale al Valore aggiunto stimato per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità è modulato tra 1 e 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	7,51
D Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	29.152,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità che varia su una scala da 1 a 10. Quando il Valore aggiunto dichiarato per addetto è superiore o uguale rispetto a quello stimato il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità è modulato fra 1 e 10.

La stima del valore aggiunto per addetto è personalizzata sulla base di uno specifico coefficiente individuale che misura le differenze persistenti nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, eccetera). Sulla base dei dati dichiarati dall'impresa tra il 2010 ed il 2017 è stato elaborato un effetto individuale negativo che evidenzia una produttività inferiore del 10,09 % in termini di valore aggiunto stimato.

⚠ Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore aggiunto per addetto è necessario dichiarare almeno 29.152,00 euro nel campo "Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore" presente nei quadri reddituali del modello Redditi 2019 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel corrispondente rigo del quadro F del modello ISA).

Dettaglio Reddito per addetto

L'indicatore misura l'affidabilità del reddito che un'impresa realizza con riferimento al contributo di ciascun addetto.

DESCRIZIONE	Valore
A Reddito	107.830,00
B Reddito stimato	136.982,00
C Punteggio di affidabilità* Il Punteggio di affidabilità* è pari a 10 solo se il Reddito dichiarato per addetto è superiore o uguale al Reddito stimato per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità* è modulato tra 1 e 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	4,49
D Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità* dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	29.152,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità che varia su una scala da 1 a 10. Quando il Reddito dichiarato per addetto è superiore o uguale rispetto a quello stimato il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità è modulato fra 1 e 10.

⚠ Per massimizzare il punteggio di affidabilità* dell'indicatore Reddito per addetto è necessario dichiarare almeno 29.152,00 euro nel campo "Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità* dell'indicatore" presente nei quadri reddituali del modello Redditi 2019 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel corrispondente rigo del quadro F del modello ISA).

Come evidenziato nel quadrante celeste di ogni singola schermata di dettaglio, il software suggerisce l'importo in aumento (adeguamento) da indicare tra i componenti positivi di reddito per poter massimizzare il risultato di ogni singolo indicatore elementare di affidabilità.

Naturalmente l'Indice sintetico di affidabilità attribuito al contribuente sarà pari alla media degli indicatori "intermedi", pertanto, nel nostro esempio potrebbe essere sufficiente un "adeguarsi" in base all'importo suggerito dal secondo e dal terzo indicatore (29.152 euro) per migliorare il risultato complessivo.

F03 Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità 29.152,00



Calcolo

- Indice Sintetico di Affidabilità
- Prospetto Economico
- Probabilità di assegnazione al Mob
- IVA

Indice Sintetico di Affidabilità

Il tuo Isa

Codice telematico	Descrizione	Punteggio
ISGAFF	Il tuo Isa, con punteggio più superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici premiali previsti dal provvedimento del 10/05/2019 della Agenzia delle Entrate.	8,49

Indicatori elementari di affidabilità

Codice telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalazione	Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore	Dettaglio
RE0001	Ricavi per adetto	8,45	Attenzione - L'indicatore Ricavi per adetto assume un punteggio inferiore a 10. L'indicatore può essere massimizzato fino al valore 10	77.533,00	Q
RE0001	Valore aggiunto per adetto	10		0,00	Q
RE0001	Reddito per adetto	10		0,00	Q

Indicatori elementari di anomalia

Attenzione, il massimo degli importi presenti nella colonna "Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore" è sufficiente a massimizzare il punteggio di tutti gli indicatori elementari il cui esito risulta "influenzato" dagli ulteriori componenti positivi dichiarati

Pur non avendo effettuato l'adeguamento suggerito dal primo indicatore intermedio (Ricavi per adetto), l'indice di affidabilità complessivo risulta essere ora superiore a 8, valore che costituisce il limite oltre il quale la società Alfa potrà beneficiare del regime premiale previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate n. 126200 del 10 maggio 2019, in dettaglio:

Risultato superiore a 8
<ul style="list-style-type: none"> ➤ esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila euro all'anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019;
<ul style="list-style-type: none"> ➤ esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50mila euro all'anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020;
<ul style="list-style-type: none"> ➤ esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'Irap per il periodo d'imposta 2018;
<ul style="list-style-type: none"> ➤ esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all'anno;

- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l'Iva.

Risultato superiore a 8,5

- I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/73, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/72.

Risultato superiore a 9

- esonero dall'applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della Legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del DI n. 138/2011;
- esonero dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

A questo punto la Società Alfa potrà decidere se incrementare ulteriormente l'importo dell'adeguamento per poter usufruire dei vantaggi previsti per risultati superiori a 8,5 o 9.

D'altro canto, la società Alfa potrebbe decidere di non voler usufruire del regime premiale ma di collocarsi nella c.d. "area di neutralità fiscale" prevista per punteggi superiori a 6 e inferiori a 8.

Posizionarsi in tale intervallo potrebbe scongiurare il rischio di venire inseriti in apposite liste di controllo per eventuali attività accertative.

In questo caso basterebbe un adeguamento di circa 7.000 euro per poter raggiungere l'indice di affidabilità pari a 6.05.

F83 Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità 7.000 00



Calcolo

- Indice Sintetico di Affidabilità
- Prospetto Economico
- Probabilità di assegnazione ai MeB
- IVA

Indice Sintetico di Affidabilità

Il tuo Isa

Codice telematico	Descrizione	Punteggio
B5AAPP	Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 4, ti permette l'accesso ai benefici previsti dal provvedimento del 19/05/2019 della Agenzia delle Entrate.	6,05

Indicatori elementari di affidabilità

Codice telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalazione	Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore	Dettaglio
RED0101	Ricavi per addetto	4,17	Attenzione - L'indicatore "Ricavi per addetto" assume un punteggio inferiore a 10. L'indicatore può essere massimizzato fino al valore 10.	98.954,00	Q
RED0201	Valore aggiunto per addetto	0,18	Attenzione - L'indicatore "Valore aggiunto per addetto" assume un punteggio inferiore a 10. L'indicatore può essere massimizzato fino al valore 10.	22.152,00	Q
RED0301	Reddito per addetto	5,81	Attenzione - L'indicatore "Reddito per addetto" assume un punteggio inferiore a 10. L'indicatore può essere massimizzato fino al valore 10.	22.152,00	Q

Indicatori elementari di anomalia

Attenzione: il massimo degli importi presenti nella colonna "Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore" è sufficiente a massimizzare il punteggio di tutti gli indicatori elementari il cui esito risulta "informatizzato" dagli ulteriori componenti positivi dichiarati.

Le anomalie sulle pagelle in cinque casi

Forte - a pagina 11

Le cinque spie dell'anomalia

Al via le pagelle Isa: check up su fatture e spese

Con il software per gli indici sintetici di affidabilità partono le simulazioni - Per evitare le trappole del nuovo strumento i professionisti devono porre attenzione a compensi medi provinciali, acconti e uscite complessive dello studio



CORREZIONE

AMMESSE

Il professionista può "forzare" i dati precaricati anche delle certificazioni uniche per correggere eventuali errori



BILANCI

IN ROSSO

Redditi negativi per più di un triennio fanno scattare in modo automatico l'anomalia che si aggrava al crescere degli anni chiusi in perdita

Nicola Forte

Dopo l'arrivo del software che consente di calcolare la pagella con l'applicazione degli Isa 2019 i professionisti possono cominciare a fare le prime simulazioni per capire l'impatto dei nuovi indici sintetici di affidabilità. È possibile effettuare il calcolo anche perché sono disponibili, nel cassetto fiscale, gli ulteriori dati necessari per il funzionamento dell'applicativo. I contribuenti possono acquisire anche i dati presenti negli archivi del Fisco e valutare se la propria posizione fiscale sia, secondo il Fisco, sufficientemente affidabile.

Gli indicatori

Al voto finale attribuibile al professionista contribuente (indicatore di affidabilità fiscale) si arriva in base alla media degli indicatori semplici. Anche se si tratta di una media aritmetica, non sempre tutti gli indicatori troveranno applicazione.

Sono due i tipi di indicatori previsti: quelli elementari di affidabilità e di anomalia, i cui effetti sono diversi in conseguenza della loro partecipazione al risultato finale. A loro volta gli indicatori di affidabilità sono quattro: ricavi per addetto; valore aggiunto per addetto; reddito per addetto; indice di durata e di decumulo delle scorte (quest'ultimo non si applica ai professionisti).

Gli indicatori elementari di affidabilità vanno da 1 a 10 e si applicano sempre; quindi concorrono in ogni caso all'esito del voto finale. Invece, quelli di anomalia concorrono al voto finale solo se la situazione del contribuente presenti, appunto, anomalie. Essi possono assumere un voto tra 1 e 5.

Occorre quindi prestare attenzione ad errori che potrebbero far diminuire il valore finale.

I compensi

Se i compensi risultanti dalle Cu del 2019 sono superiori rispetto a quelli indicati dal contribuente nel modello di dichiarazione scatta la segnalazione dell'anomalia. La circostanza potrebbe essere ad esempio dovuta ad eventuali errori commessi dal sostituto d'imposta, che potrebbe aver comunicato compensi superiori rispetto a quelli effettivamente corrisposti. In questa ipotesi è necessario modificare il dato del Fisco. Altrimenti, scatterà l'applicazione dell'indicatore di anomalia abbassando il voto finale. Al contrario, se i compensi risultanti in anagrafe tributaria dovessero essere inferiori, anche se sottostimati, rispetto a quelli dichiarati, non sarà necessario correggere il dato perché non scatterà l'indicatore di anomalia.

Anche il numero delle prestazioni incide sul compenso medio relativo alla singola tipologia di prestazione. Quindi, se il professionista per errore indica nel modello Isa un numero di

prestazioni professionali superiore rispetto a quello effettivo, si riduce il compenso medio che alla fine potrebbe essere inferiore al compenso minimo stabilito per singola provincia, indicato nella nota metodologica di ogni Isa (si vedano anche gli esempi in basso). Potrebbe così scattare l'indicatore di anomalia. Il numero delle prestazioni non coincide sempre con il numero delle fatture emesse soprattutto se sono state emesse fatture per acconti.

Le spese e i redditi

L'indicatore di anomalia scatta se l'ammontare complessivo delle spese dello studio è percentualmente eccessivo rispetto all'ammontare dei compensi dichiarati. Il professionista quindi farà bene a monitorare compensi e spese dichiarate.

L'indicatore scatta anche se il professionista ha dichiarato un reddito negativo per più di un triennio (si considerano anche i dati dei sette anni precedenti). L'indicatore assume valori sempre più bassi se il numero degli anni in perdita aumenta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I POSSIBILI INDICATORI DI ANOMALIA E LA LORO GESTIONE

LA SITUAZIONE

IL CASO CONCRETO

LA SOLUZIONE

I COMPENSI PIÙ ALTI

1 Se l'ammontare dei compensi risultanti dalle Cu 2019 estratti dall'archivio dell'anagrafe tributaria è superiore all'ammontare dei compensi dichiarati scatta l'applicazione di un indicatore di anomalia.

Il sostituto di imposta ha comunicato per errore all'agenzia delle Entrate di aver erogato al professionista un compenso di 90.000 euro anziché di 40.000 euro; l'ammontare dei compensi risultanti dal quadro RE e dai quadri elementi contabili degli Isa 2019 è inferiore, ed è pari a 40.000 euro.

Se il professionista è convinto che l'errore sia stato commesso dal sostituto deve "forzare" il dato presente nell'archivio del Fisco continuando a dichiarare i compensi a lui risultanti e spiegando la "forzatura" nelle annotazioni. Dovrà poi chiedere al sostituto di imposta di rilasciare una nuova Cu 2019 corretta.

I COMPENSI PIÙ BASSI

2 Se l'ammontare dei compensi medi, distinto per tipologia di prestazione, è inferiore al valore minimo provinciale, scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia.

Con due prestazioni professionali fatturate con compensi complessivi per 600 euro, il compenso medio è di 300 euro, mentre il valore minimo provinciale è superiore ed è pari a 350 euro.

Il professionista deve verificare se effettivamente il numero delle prestazioni sia corretto (nell'esempio se siano pari a due) o se non sia sfuggita una prestazione.

IL NUMERO DELLE FATTURE

3 Se l'ammontare dei compensi medi, distinto per tipologia di prestazione, è inferiore al valore minimo provinciale, scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia. Ma questo può dipendere anche da un'errata determinazione del numero delle prestazioni.

Il professionista ha percepito nell'anno 4 acconti, oltre al saldo della prestazione. Su un totale di 6 prestazioni professionali ha percepito compensi complessivi per 600 euro. Il compenso medio è di 100 euro. A fronte di un valore minimo provinciale di 220 euro, scatta l'indicatore di anomalia.

Il numero delle prestazioni indicate non è corretto. I quattro acconti ed il saldo costituiscono una sola prestazione. In questo caso il compenso medio è pari a 500 euro, superiore al minimo provinciale, quindi non scatta la segnalazione dell'anomalia. È un errore far coincidere il numero delle prestazioni con le fatture emesse che in alcuni casi possono essere solo di acconto e riferirsi a un'unica prestazione.

LE SPESE DI GESTIONE

4 Prevista una soglia percentuale di spese dello studio, in rapporto all'ammontare dei compensi, oltre la quale scatta l'anomalia. La soglia tiene conto dell'impiego di personale dipendente e varia a seconda del modello di appartenenza del professionista.

Uno studio di un commercialista sostiene spese complessive per 80mila a fronte di compensi complessivi per 100mila euro. Dunque le spese sono l'80 per cento dei compensi. Scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia. Per i commercialisti la soglia di plausibilità nel caso di impiego di lavoratori dipendenti è pari al 72,74 per cento.

Dovrà essere verificato l'ammontare complessivo delle spese e dei compensi. Se i dati risulteranno comunque corretti la segnalazione di anomalia vuole anche significare l'inefficienza della struttura professionale in quanto i costi sostenuti sono eccessivi rispetto ai compensi.

I BILANCI IN ROSSO

5 Un professionista presenta reddito negativo per più di un triennio. L'indicatore di anomalia monitora situazioni di reddito negativo che si sono ripetute negli anni.

Se il professionista ha dichiarato un reddito negativo per sei anni, il valore dell'indicatore di anomalia è pari a tre; mentre se ha dichiarato un reddito negativo per cinque anni, il valore dell'indicatore di anomalia è pari a quattro.

Si tratta di "dati storici". Il contribuente può verificare se i dati degli archivi del Fisco siano corretti. Ad esempio, il contribuente potrebbe aver presentato a maggio una dichiarazione integrativa relativa al 2017 ed essere passato da una perdita ad un reddito. Gli archivi non tengono conto della recente modifica; il contribuente può rettificare il dato e migliorare l'indicatore di anomalia.

A cura di Alfonsina Pisano

Le cause esclusione degli ISA

Categoria: **Isa**
Sottocategoria: **Varie**

Non sono previste cause di inapplicabilità ma vi sono, invece, specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli ISA: in questo contributo verranno riepilogate e, per ciascuna di esse, verranno indicati il codice da inserire nel Mod. REDDITI 2019 e le relative eccezioni.

Di cosa si tratta?

ISA e quadri Mod. Redditi 2019.....	2
ISA: le cause di esclusione e i codici da indicare.....	2
Altra causa di esclusione ISA: modifica in corso d'anno dell'attività esercitata.....	9
Nuova attività aggiunta in corso d'anno: esempio.....	9
Cessazione attività prevalente in corso d'anno.....	10
Contribuenti minimi / forfetari.....	10
Altre cause di esclusione – codici da "5" a "13".....	11

ISA e quadri Mod. Redditi 2019

In tutti i casi in cui gli ISA non risultano applicabili, vi sono apposite sezioni presenti nei rispettivi righi: RF1/RG1/RE1 del Mod. Redditi 2019, all'interno delle quali va riportato uno specifico codice:

RF1	Codice attività ¹	ISA: cause di esclusione ²
RG1	Codice attività ¹	ISA: cause di esclusione ²
RE1	Codice attività ¹	ISA: cause di esclusione ²

ISA: le cause di esclusione e i codici da indicare


CODICE DI ESCLUSIONE	CAUSA	PERIODO D'IMPOSTA 2018	CASO
1	Inizio attività nel periodo d'imposta	Soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2018, compreso il caso di inizio l'01/01/2018	Rileva l'effettivo inizio dell'attività economica
Esempio	La Planning S.r.l. costituita in data 08/10/2017 ha iniziato l'attività di imballaggio, sostenendo i primi costi per l'acquisto dei macchinari nel 2018. La chiusura del primo esercizio è stata fissata al 31/12/2018.		
Compilazione ISA	È esclusa in quanto l'inizio effettivo dell'attività è avvenuto nel 2018.		
Codice di esclusione	1		
Rigo	RF1- MOD. REDDITI 2019-SC		
	RF1	Codice attività ¹	ISA: cause di esclusione ² 1
Esempio	La Perla snc in contabilità semplificata è stata costituita in data 01.01.2018.		
Compilazione ISA	È esclusa perché ha iniziato l'attività nel 2018.		
Codice di esclusione	1		
Rigo	RG1- Mod. REDDITI 2019 - SP		
	RG1	Codice attività ¹	ISA: cause di esclusione ² 1

In caso di mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti: (Vedi Nota Bene sotto*)	SUSSISTE IN OGNI CASO L'ESCLUSIONE
In particolare, il contribuente avente causa nell'operazione è escluso dagli ISA, in presenza delle seguenti situazioni:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acquisto/affitto d'azienda; ✓ successione/donazione d'azienda; ✓ trasformazione/scissione e fusione; ✓ conferimento d'azienda in una società neocostituita.

2	Cessazione attività	<p>Sono esclusi i soggetti che hanno cessato l'attività nel 2018, compreso il caso di cessazione in data 31/12/2018.</p> <p>Ciò che rileva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ è l'abbandono "di fatto" dell'attività, a prescindere da eventuali comunicazioni ai pubblici uffici ✓ in generale coincide con la cessazione della Partita Iva (salvo il caso di operazioni straordinarie) quale elemento indicativo dell'assenza di operazioni attive. 	<p>Si ritiene che il periodo precedente la liquidazione integri la fattispecie di "cessazione dell'attività" e comporti la relativa esclusione.</p>
----------	----------------------------	--	---

***Nota bene: Confronto tra ISA e SDS**

SDS	<p>I contribuenti erano esclusi dagli studi di settore in relazione al periodo d'imposta in cui hanno iniziato o cessato l'attività, salvo i casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla data di cessazione; - mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti,
<p>Una disposizione analoga è del tutto assente nell'attuale disciplina degli ISA.</p>	
Esempi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti"	<p>Le circostanze che rientrano tra la mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le situazioni di inizio attività derivanti da successione o donazione d'azienda; - o le operazioni di trasformazione, scissione e fusione di società.

Cosa cambia oggi con gli ISA				
Cosa era previsto per gli SDS	In tutte queste ipotesi sopraelencate, in ottemperanza a quanto precisato dall'amministrazione finanziaria, lo SDS doveva comunque essere presentato dal contribuente . In sostanza, nei casi di cessazione e inizio dell'attività entro sei mesi dalla data di cessazione o di mera prosecuzione dell'attività svolta la compilazione degli studi di settore doveva comunque avvenire .			
Cosa cambia con gli ISA	Quanto sopra elencato per gli SDS, ad oggi con gli ISA viene meno . Con riferimento agli ISA si afferma che ad oggi risultano esonerati dalla compilazione dei modelli Isa tutti i contribuenti rientranti nelle casistiche sopracitate.			
Se la data di cessazione è	Anteriore al 31/12/2018			
Compilazione ISA	È esclusa perché ha cessato l'attività nel 2018.			
Esempio	La Puffo S.n.c., in contabilità ordinaria, in data 20/12/2018 ha cessato l'attività.			
Compilazione ISA	È esclusa dagli ISA poiché ha cessato l'attività nel corso del 2018.			
Codice di esclusione	2			
Rigo	RF1- MOD. REDDITI 2019- SP 			
3	<table border="1"> <tr> <td>Limite ricavi/compensi</td> <td>Sono esclusi dagli Isa i contribuenti che nel 2018 hanno conseguito ammontare di ricavi o compensi superiore a € 5.164.569.</td> <td>IMPRESE: ricavi dichiarati di cui all'art. 85, co. 1, TUIR esclusi quelli di natura "finanziaria" cui alla lett. c), d) ed e) (cessioni di partecipazioni, di strumenti finanziari simili alle azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa); i ricavi da vendita di beni soggetti ad aggio (o ricavi fissi) vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito (o del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore).</td> </tr> </table>	Limite ricavi/compensi	Sono esclusi dagli Isa i contribuenti che nel 2018 hanno conseguito ammontare di ricavi o compensi superiore a € 5.164.569.	IMPRESE: ricavi dichiarati di cui all'art. 85, co. 1, TUIR esclusi quelli di natura "finanziaria" cui alla lett. c), d) ed e) (cessioni di partecipazioni, di strumenti finanziari simili alle azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa); i ricavi da vendita di beni soggetti ad aggio (o ricavi fissi) vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito (o del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore).
Limite ricavi/compensi	Sono esclusi dagli Isa i contribuenti che nel 2018 hanno conseguito ammontare di ricavi o compensi superiore a € 5.164.569.	IMPRESE: ricavi dichiarati di cui all'art. 85, co. 1, TUIR esclusi quelli di natura "finanziaria" cui alla lett. c), d) ed e) (cessioni di partecipazioni, di strumenti finanziari simili alle azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa); i ricavi da vendita di beni soggetti ad aggio (o ricavi fissi) vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito (o del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore).		

			<p>LAVORO AUTONOMO: compensi dichiarati di cui all'art. 54, co. 1, TUIR, per i professionisti.</p> <p>In alcuni casi i relativi decreti di approvazione degli Isa potranno prevedere che ai ricavi o ai compensi si debbano sommare o sottrarre ulteriori componenti di reddito.</p> <p>In particolare ai seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ AG40U (locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili); ✓ AG50U (intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici); ✓ AG69U (costruzioni); ✓ AK23U (servizi di ingegneria integrata) <p>ai ricavi/compensi occorre aggiungere le rimanenze finali e sottrarre le esistenze iniziali (ex artt. 92 e 93, TUIR).</p>
--	--	--	---

ELENCO CODICI ATECO

Per gli Isa sopradescritti, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali (ex artt. 92 e 93, TUIR),

al fine di offrire una informazione completa ed esaustiva, si specificano con il seguente elenco, i rispettivi codici ATECO associati ad ogni ISA precedentemente descritto:

AG40U, applicabile ai soggetti che svolgono le seguenti attività:

- "Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione" - 41.10.00;
- "Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione" - 42.99.01;
- "Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri" - 68.10.00;
- "Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)" - 68.20.01;
- "Affitto di aziende" - 68.20.02

<p>AG50U, applicabile ai soggetti che svolgono le seguenti attività</p>	<ul style="list-style-type: none"> - "Intonacatura e stuccatura" – 43.31.00; - "Rivestimento di pavimenti e di muri" – 43.33.00; - "Tinteggiatura e posa in opera di vetri" – 43.34.00; - "Attività non specializzate di lavori edili (muratori)" – 43.39.01; - "Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca" – 43.39.09; - "Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici" – 43.99.01. 	
<p>AG69U, applicabile ai soggetti che svolgono le seguenti attività:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - "Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia" – 39.00.01; - "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali" – 41.20.00; - "Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali" – 42.11.00; - "Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane" – 42.12.00; - "Costruzione di ponti e gallerie" – 42.13.00; - "Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi" – 42.21.00; - "Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni" – 42.22.00; - "Costruzione di opere idrauliche" – 42.91.00; - "Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca" – 42.99.09; - "Demolizione" – 43.11.00; - "Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno" – 43.12.00; - "Trivellazioni e perforazioni" – 43.13.00; - "Realizzazione di coperture" – 43.91.00; - "Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca" – 43.99.09; 	
<p>AK23U</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Applicabile ai soggetti che svolgono l'attività "Servizi di progettazione di ingegneria integrata" – 71.12.20. 	
<p>4</p>	<p>Periodo di non normale svolgimento dell'attività</p>	<p>Tutti i soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività nel 2018 sono esclusi dalla presentazione del modello ISA 2019.</p>
<p>A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività:</p>		
<p>a) Il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;</p>		

- b) il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
- ✓ la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - ✓ non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
 - ✓ è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- f) la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività - 46.32.20, compreso nell'ISA AM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (codice attività - 49.32.10 - compreso nell'ISA AG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA;
- g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- h) nel caso di eventi sismici:
- ✓ se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
 - ✓ se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
 - ✓ per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
 - ✓ per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

Esempio

La Tita S.n.c., in contabilità semplificata, esercente attività di rosticceria, nel 2018 ha praticamente interrotto l'attività per la ristrutturazione dei propri locali.

Compilazione ISA	È esclusa dagli ISA perché ha interrotto l'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali.
Codice di esclusione	4
Rigo	RG1-Mod REDDITI 2019- SP 
Esempio	La Zinco S.r.l. esercente attività di <i>fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli</i> , con Codice Ateco 25.99.30, è stata posta in liquidazione in data 10/05/2018.
Precisazioni	Il periodo 01/01- 09/05/2018 è il periodo in cui la società ha cessato l'attività.
Codice di esclusione	Viene indicato il codice di esclusione "2" a rigo RF1 del Mod. REDDITI 2018- SC (Vecchio modello); ➤ Non si compila il modello dati studi di settore. Il periodo 11/05/2018- 31/12/2018 è il primo periodo di liquidazione. Per tale periodo, la società in liquidazione è esclusa dagli ISA e pertanto: ➤ si indica il codice di esclusione "4" nel rigo RF1 del Mod. REDDITI 2019- SC; ➤ non si compila il modello ISA.
Compilazione Modelli	<p>Vecchio Mod. REDDITI 2018-SC</p>  <p>Nuovo Mod. REDDITI 2019-SC</p> 
Esempio	La Planning S.r.l. è stata costituita in data 01/12/2017. Inizia l'attività di imballaggio, sostenendo i primi costi per l'acquisto dei macchinari nel 2019. La chiusura del primo esercizio è stata fissata al 31/12/2018.
Compilazione ISA	È esclusa: ✓ codice 4 nel 2018: periodo di non normale svolgimento dell'attività; ✓ codice 1 nel 2019: vengono sostenuti i primi costi o ottenuti primi ricavi.
Esempio	La Beta S.r.l. è stata posta in liquidazione in data 01/05/2018.
Compilazione ISA	È esclusa:

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ codice 2 per il periodo ante liquidazione (Studi di Settore); ✓ codice 4 per periodo di liquidazione.
--	--

Altra causa di esclusione ISA: modifica in corso d'anno dell'attività esercitata


La modifica in corso d'anno dell'attività esercitata rappresenta una causa di esclusione dagli ISA ed è riconducibile a quella prevista per i soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

NOTA BENE - Tale fattispecie si verifica solo se la nuova attività rientra in un codice attività compreso in un ISA diverso dall'attività svolta in precedenza.

Esempio	<p>La ditta individuale Verdi in contabilità ordinaria ha esercitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti igiene per la persona fino al 30/06/2018; - l'attività di trasporto taxi a decorrere dall'01/07/2018.
Precisazioni	La ditta individuale in esame è esclusa dagli ISA in quanto comprende la fattispecie alla modifica dell'attività in corso d'anno.
Codice di esclusione	4
Rigo	<p>Rigo RF1- MOD. REDDITI 2019- PF</p> <p></p>

Nuova attività aggiunta in corso d'anno: esempio

È particolare il caso in cui il contribuente **aggiunga in corso d'anno una nuova attività** a quella già esercitata.



Esempio	La Pinco S.r.l. aggiunge all'attività principale di vendita di abbigliamento, in data 10/08/2018 vendita di calzature. I ricavi delle 2 attività sono risultati i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - vendita abbigliamento pari a € 135.000 (attività esercitata tutto l'anno); - vendita calzature pari a € 185.000 (attività esercitata dal 11/08/2018).
Precisazioni	Si tratta di modifica dell'attività in corso.
Codice di esclusione	4

Cessazione attività prevalente in corso d'anno

La modifica dell'attività identifica un periodo di non normale svolgimento dell'attività

Esempio	La R.S.E S.r.l. esercita l'attività di: <ul style="list-style-type: none"> - vendita surgelati; - vendita ambulante di prodotti refrigerati. In data 20/07/2018 ha cessato l'attività dedicata alla vendita di surgelati. I ricavi delle 2 attività sono così esplicitati: <ul style="list-style-type: none"> - vendita surgelati (attività esercitata fino al 20/07/2018) pari a € 100.000; - vendita ambulante di prodotti refrigerati pari a € 90.000.
Precisazioni	Si tratta di modifica dell'attività in corso, rientra nella fattispecie di Esclusione ISA.
Codice di esclusione	4

Contribuenti minimi / forfetari

I contribuenti minimi / forfetari sono esclusi dall'applicazione degli ISA. Tali soggetti dichiarano il reddito d'impresa / lavoro autonomo utilizzando la specifica Sezione I / II del quadro LM, nell'ambito del quale non è prevista l'indicazione di alcuna causa di esclusione (non è quindi previsto uno specifico codice di esclusione). Con riferimento ai contribuenti forfetari, si rammenta che nel quadro RS del Mod. REDDITI 2019 PF sono presenti specifici righe (da RS371 a RS381) nei quali indicare una serie di informazioni relative all'attività esercitata, nonché i soggetti ai quali sono stati pagati compensi senza operare la ritenuta alla fonte.

Altre cause di esclusione – codici da “5” a “13”

<p>DETERMINAZIONE DEL REDDITO CON CRITERI FORFETARI – “5”</p>	<p>Sono esclusi dall'applicazione degli ISA i soggetti che applicano il reddito con criteri forfetari.</p> <p>In tal caso va indicato nel quadro RF / RG / RE del Mod. Redditi 2019 il codice “5” (non va compilato il modello dati ISA).</p>
<p>CLASSIFICAZIONE IN UNA CATEGORIA REDDITUALE DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DAL QUADRO DEGLI ELEMENTI CONTABILI DEL MOD. ISA – “6”</p>	<p>La fattispecie in esame si realizza qualora la tipologia di reddito del contribuente non consenta la compilazione del relativo ISA in quanto nel modello è presente il quadro dei dati contabili non compatibile con la tipologia di reddito posseduta (ad esempio, un professionista esercente l'attività di “Portali web”, codice 63.12.00 abbinato all'ISA AG66U nel quale tuttavia non è presente il quadro G dei dati contabili dei lavoratori autonomi).</p> <p>In tal caso va indicato nel quadro RF / RG / RE del Mod. Redditi 2019 il codice “6” (non va compilato il modello dati ISA).</p>
<p>ESERCIZIO DI DUE O PIÙ ATTIVITÀ D'IMPRESA NON RIENTRANTI NEL MEDESIMO ISA – “7”</p>	<p>La fattispecie in esame si verifica per i soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. multiattività).</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - va compilato il modello dati ISA (comprensivo del prospetto multiattività), per la sola acquisizione dati; - va indicato nel quadro RF / RG / RE del Mod. REDDITI 2019 il codice “7”.
<p>Leggi anche Isa. Aziende multiattività Fiscal Adempimento n. 23 - 2019</p>	
<p>Si ritiene che in tale ipotesi non risulti necessario “scaricare” dal Cassetto fiscale gli ulteriori dati per l'applicazione degli ISA 2018.</p>	
<p>ENTI DEL TERZO SETTORE – “8”</p>	<p>Sono esclusi dall'applicazione degli ISA gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ex art. 80, D.lgs. n. 117/2017 (l'esclusione è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE).</p> <p>In tal caso va indicato nel quadro RF / RG del Mod. REDDITI 2019 il codice “8” (non va compilato il modello dati ISA).</p>
<p>ORGANIZZAZIONI / ASSOCIAZIONI – “9”</p>	<p>Sono esclusi dall'applicazione degli ISA le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che</p>

	<p>applicano il regime forfetario ex art. 86, D.lgs. n. 117/2017 (l'esclusione è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE). In tal caso va indicato nel quadro RF / RG del Mod. Redditi 2019 il codice "9" (non va compilato il modello dati ISA).</p>
<p>IMPRESE SOCIALI – "10"</p>	<p>Sono esclusi dall'applicazione degli ISA le imprese sociali ex D.lgs. n. 112/2017 (l'esclusione è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE). In tal caso va indicato nel quadro RF / RG del Mod. Redditi 2019 il codice "10" (non va compilato il modello dati ISA).</p>
<p>SOCIETÀ COOPERATIVE / CONSORTILI E CONSORZI – "11"</p>	<p>Sono esclusi dall'applicazione degli ISA le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.</p> <p>In tal caso va indicato nel quadro RF / RG del Mod. REDDITI 2019 il codice "11" (non va compilato il modello dati ISA).</p>
<p>TRASPORTO CON TAXI / TRASPORTO MEDIANTE NOLEGGIO – "12"</p>	<p>L'ISA AG72U (trasporto terrestre di passeggeri) non è applicabile ai soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, una delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasporto con taxi (49.32.10); - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (49.32.20). <p>In tal caso va indicato nel quadro RF / RG del Mod. Redditi 2019 il codice "12" (non va compilato il modello dati ISA).</p>
<p>CORPORAZIONI DI PILOTI DI PORTO – "13"</p>	<p>L'ISA AG77U non si applica nei confronti delle corporazioni di piloti di porto esercenti le attività di cui al medesimo Indice.</p> <p>In tal caso va indicato nel quadro RF / RG del Mod. Redditi 2019 il codice "13" (non va compilato il modello dati ISA).</p>

A cura di Mimma Cocciufa e Tonino Morina

Contribuenti Isa con proroga lunga: versamenti "spostati" al 30 settembre

Categoria: **ISA**
Sottocategoria: **Varie**

Beneficiano del differimento i lavoratori autonomi e le imprese, compresi i collaboratori familiari o i soci ai quali è attribuito il reddito d'impresa o società, e i professionisti o associati di studi professionali.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
La nuova scadenza al 30 settembre azzerata lo 0,40%	2
I contribuenti senza proroga	3
Lo 0,40% per chi sposta il saldo IVA nel modello Redditi 2019	3
Il calcolo dello 0,40 % in più	4

Premessa

Il modello Isa, indici sintetici di affidabilità fiscale, che sostituisce gli studi di settore a partire dai modelli Redditi 2019, per l'anno 2018, sta generando diversi problemi, perché il nuovo strumento induttivo è molto complicato.

OSSERVA - Le complicazioni hanno infatti reso necessaria una lunga proroga per i versamenti dei contribuenti soggetti al nuovo strumento induttivo, i cui termini, sia del **1° luglio**, sia del **31 luglio** con l'aumento dello 0,40%, si spostano al **30 settembre 2019**.

La proroga in arrivo è stata inserita con un emendamento già approvato dal Governo, **lunedì 17 giugno 2019**, e che è previsto nel cosiddetto decreto crescita. Salvo sorprese, è perciò superata la proroga dei versamenti del modello Redditi 2019, **dal 1° luglio al 22 luglio**, che era stata annunciata nel decreto già firmato dal ministro dell'economia Giovanni Tria, ma che non è stato nemmeno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

La nuova scadenza al 30 settembre azzerava lo 0,40%

La proroga dei versamenti di Redditi **2019** riguarda i contribuenti soggetti agli Isa, nonché i contribuenti "collegati" a chi deve compilare il modello Isa, come, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari.

NOTA BENE - In base all'emendamento, per questi contribuenti, i versamenti in scadenza al **1° luglio 2019**, così come quelli in scadenza al **31 luglio 2019** con lo 0,40% in più, sono prorogati al **30 settembre 2019**.

Alla luce delle indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate, in occasione di una precedente proroga, con la risoluzione 69/E del 21 giugno 2012, non si calcola alcuna maggiorazione per il periodo successivo al **1° luglio e fino al 30 settembre**, nel rispetto del principio che **"la proroga è gratuita"**.

Gli allungamenti riguarderanno, in particolare, le persone fisiche ed i soggetti collettivi, società di persone e società di capitali comprese, che esercitano attività per le quali sono stati elaborati i nuovi Isa, a prescindere dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (**5.164.569,00 euro**).

La proroga riguarda anche gli altri tributi e contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, nonché i versamenti dell'Irap e dell'Iva con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo 2019 (il 16, di scadenza, era sabato ed il 17 domenica).

Dovrebbero beneficiare della proroga anche le persone fisiche che, per l'anno 2018, hanno applicato il regime dei minimi, nonché le persone fisiche che hanno applicato il regime forfetario. Al riguardo, è però indispensabile una conferma dell'agenzia delle Entrate.

I contribuenti senza proroga

Nessun differimento, invece, per gli altri contribuenti, non soggetti a lsa, per i quali restano fermi i termini del **1° luglio o dal 2 luglio al 31 luglio con lo 0,40% in più**. Ad esempio, sono escluse dalla proroga le persone fisiche che hanno redditi di terreni o fabbricati, redditi diversi, occasionali, di lavoro dipendente o di pensione.

OSSERVA - Come già previsto in occasione della precedente proroga del 2012, con la risoluzione 69/E del 21 giugno 2012, i contribuenti, destinatari della proroga, possono comunque "rinunciare" al differimento, magari perché hanno già preparato i modelli F24 per i pagamenti.



In questo modo, eviteranno le complicazioni che possono derivare dal dovere rideterminare il piano di rateazione, riducendo il numero delle rate. Possono cioè proseguire il piano di rateazione scelto, senza considerare la proroga.

Lo 0,40% per chi sposta il saldo IVA nel modello Redditi 2019

I contribuenti, che hanno presentato la dichiarazione annuale **Iva 2019, per il 2018**, entro il **30 aprile 2019**, possono versare il saldo Iva entro i termini previsti per i pagamenti dei **Redditi 2019**, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al **18 marzo 2019 (il 16, di scadenza, era sabato ed il 17 era domenica)**.

NOTA BENE - I contribuenti soggetti ad lsa, che beneficiano dell'annunciato differimento dei versamenti dal **1° luglio al 30 settembre**, che non hanno pagato il saldo Iva entro il **18 marzo 2019** potranno perciò eseguire il pagamento entro il **30 settembre 2019**, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al **18 marzo 2019**.

Il contribuente, che ha presentato la dichiarazione annuale Iva 2019, per il 2018, può, ad esempio:

avere versato il saldo Iva 2018 entro il **18 marzo 2019** in unica soluzione e poi rateare o pagare in unica soluzione i versamenti dei **Redditi 2019**;

rateare l'Iva a saldo **2018** e non rateare uno o più dei versamenti dei **Redditi 2019**.



RICORDA - Mentre per il pagamento del saldo Iva differito è dovuta la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al **18 marzo 2019**, per la rateazione sono dovuti gli interessi dello **0,33%** mensile.

Nel caso di contribuente che versa il saldo Iva nel periodo dal **19 marzo al 30 settembre 2019**, è dovuta una maggiorazione dello 0,40% che si calcola per ogni mese o frazione di mese successiva al **18 marzo 2019**, senza però considerare alcuna maggiorazione dal **primo luglio al 30 settembre 2019**, nel rispetto del principio che **"la proroga è gratuita"**.

Resta fermo che, in caso di compensazione di debiti con i crediti dei **Redditi 2019**, se i crediti superano i debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta, nemmeno per lo spostamento dal **18 marzo 2019**. Se i debiti dei **Redditi 2019** sono superiori ai crediti, lo 0,40% si applica sulla differenza.

Il calcolo dello 0,40 % in più

L'esempio che segue riguarda un contribuente, che ha chiuso la dichiarazione annuale Iva **2019**, per il **2018**, con un debito Iva di **10 mila euro** e che non ha eseguito il versamento entro il **18 marzo 2019**.

Se il contribuente esegue il pagamento dopo il **1° luglio, ma entro il 30 settembre**, il versamento dell'Iva relativa al saldo del **2018** è pari a:

- debito Iva: **10.000 euro**;
- maggiorazione totale: **1,60%** (0,40% dal 19 marzo al 16 aprile, più 0,40% dal 17 aprile al 16 maggio, più 0,40% dal 17 maggio al 16 giugno, più 0,40% dal 17 giugno al 1° luglio, **senza cioè considerare alcuna maggiorazione nel periodo dal 2 luglio al 30 settembre**);
- **10 mila euro per 1,60%: 160 euro**;
- importo dovuto: **10.160 euro**.

Il debito di 10.160 euro può essere:

- | | |
|--|--|
| ↳ pagato a rate unitamente ai versamenti dei Redditi 2019 ; | ↳ versato in unica soluzione insieme agli altri versamenti dei Redditi 2019 . |
|--|--|

Considerato che la proroga in arrivo riguarda i versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre, non va quindi calcolata alcuna maggiorazione nel periodo di proroga, che va dal **30 giugno al 30 settembre**.

Lo stesso contribuente può anche versare il saldo Iva entro i 30 giorni successivi al 30 settembre, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40%. Può cioè pagare, entro il 30 ottobre 2019, l'importo di 10.160 euro, più lo 0,40% di 40,64 euro, in totale 10.200,64 euro.

Come si è detto, però, per conoscere con certezza quali saranno le effettive scadenze dei versamenti dei soggetti Isa e "collegati", occorrerà attendere la conversione in legge del decreto crescita, che dovrà avvenire entro questo mese di giugno. È superfluo affermare che mai come quest'anno la confusione è al massimo storico.